

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 10 dicembre 2018

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1494 della Commissione, dell'8 ottobre 2018, recante duecentonovantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (18CE2200)..... Pag. 1  
*Publicato nel n. L 2521 dell'8 ottobre 2018*


Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1495 della Commissione, dell'8 ottobre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva malathion (18CE2201)..... Pag. 3

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1496 della Commissione, dell'8 ottobre 2018, che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2018 alcuni quantitativi riportati nel 2017 a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (18CE2202)..... Pag. 6


Regolamento (UE) 2018/1497 della Commissione, dell'8 ottobre 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la categoria di alimenti 17 e l'uso degli additivi alimentari negli integratori alimentari (18CE2203)..... Pag. 37

Decisione (UE) 2018/1498 della Commissione, del 21 dicembre 2017, sugli aiuti di Stato e sulle misure SA.38613 (2016/C) (ex 2015/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore dell'Ilva SpA in Amministrazione Straordinaria [notificata con il numero C(2017) 8391] (18CE2204)..... Pag. 46

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1499 della Commissione, dell'8 ottobre 2018, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/954 che stabilisce alcune misure di salvaguardia al fine di impedire la diffusione della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria [notificata con il numero C(2018) 6662] (18CE2205)..... Pag. 77  
*Publicati nel n. L 253 del 9 ottobre 2018*



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1500 della Commissione, del 9 ottobre 2018, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tiram, che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tiram, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (18CE2206)</u> .....	Pag. 80
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1501 della Commissione, del 9 ottobre 2018, relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva pimetrozina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (18CE2207)</u> .....	Pag. 83
<u>Decisione (UE) 2018/1502 del Consiglio, dell'8 ottobre 2018, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (18CE2208)</u> .....	Pag. 86
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione, dell'8 ottobre 2018, che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'<i>Aromia bungii</i> (Faldermann) [notificata con il numero C(2018) 6447] (18CE2209)</u> .....	Pag. 88
<i>Publicati nel n. L 254 del 10 ottobre 2018</i>	
<u>Regolamento (UE) 2018/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che abroga il regolamento (UE) n. 256/2014, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea (18CE2210)</u> .....	Pag. 98
<u>Decisione (UE) 2018/1505 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia (18CE2211)</u> .....	Pag. 100
<i>Publicato nel n. L 258 del 15 ottobre 2018</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1506 della Commissione, del 10 ottobre 2018, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia (18CE2212)</u> .....	Pag. 102
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1507 della Commissione, del 10 ottobre 2018, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Polonia (18CE2213)</u> .....	Pag. 108
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1508 della Commissione, del 10 ottobre 2018, recante fissazione del coefficiente di deprezzamento da applicare per l'acquisto di latte scremato in polvere all'intervento pubblico nell'esercizio contabile 2019 (18CE2214)</u> .....	Pag. 113
<u>Decisione (UE) 2018/1509 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania (18CE2215)</u> .....	Pag. 115
<u>Decisione (UE) 2018/1510 del Consiglio, dell'8 ottobre 2018, relativa alla nomina di due membri del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana (18CE2216)</u> .....	Pag. 116
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1511 della Commissione, del 9 ottobre 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.) [notificata con il numero C(2018) 6452] (18CE2217)</u> .....	Pag. 117
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/1512 della Commissione, del 10 ottobre 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 6761] (18CE2218)</u> .....	Pag. 119
<i>Publicati nel n. L 255 dell'11 ottobre 2018</i>	



**RETTIFICHE**


Rettifica del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GUL 327 del 9 dicembre 2017) (18CE2219)

Pag. 139

*Publicato nel n. L 258 del 15 ottobre 2018*

AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».*



# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1494 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2018

**recante duecentonovantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.
- (2) Il 4 ottobre 2018 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una voce all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato.
- (3) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 1°8 ottobre 2018

*Per la Commissione,*

*a nome del presidente*

*Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

<sup>(1)</sup> GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.




## ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

«Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM). Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 4.10.2018.»

**18CE2200**



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1495 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2018

**che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva malathion**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare la seconda alternativa indicata all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La sostanza attiva malathion è stata aggiunta all'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup> relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, dalla direttiva 2010/17/UE della Commissione <sup>(3)</sup>, a condizione che gli Stati membri interessati provvedano affinché il richiedente su richiesta del quale il malathion è stato approvato fornisca, tra l'altro, ulteriori informazioni di conferma sui rischi acuti e a lungo termine per gli uccelli insettivori.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (3) Il 25 aprile 2012 il richiedente ha presentato allo Stato membro relatore, il Regno Unito, entro il termine previsto per tale presentazione, informazioni supplementari per soddisfare la prescrizione di fornire dati di conferma riguardo alla valutazione dei rischi per i consumatori, alla valutazione dei rischi acuti e a lungo termine per gli uccelli insettivori nonché alla quantificazione delle differenze di potenza tra malaoxon e malathion.
- (4) L'11 maggio 2015 il Regno Unito ha valutato le informazioni supplementari presentate dal richiedente e ha presentato la propria valutazione, sotto forma di addendum al progetto di rapporto di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).
- (5) Gli altri Stati membri, il richiedente e l'Autorità sono stati consultati e invitati a presentare osservazioni in merito alla valutazione dello Stato membro relatore. Il 2 febbraio 2016 l'Autorità ha pubblicato una relazione tecnica che sintetizza i risultati di tale consultazione per il malathion <sup>(5)</sup>.


<sup>(1)</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva 2010/17/UE, della Commissione, del 9 marzo 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva malathion (GU L 60 del 10.3.2010, pag. 17).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

<sup>(5)</sup> EFSA, *Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for malathion* (Relazione tecnica sui risultati della consultazione con gli Stati membri, il richiedente e l'EFSA sulla valutazione del rischio sulla base dei dati di conferma forniti per il malathion come antiparassitario). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2016:EN-951. 61 pagg.



- (6) Il progetto di rapporto di valutazione, l'addendum e la relazione tecnica dell'Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi e finalizzati nel gennaio 2018 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al malathion.
- (7) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni in merito al rapporto di riesame relativo al malathion. Il richiedente ha presentato osservazioni che sono state oggetto di un attento esame.
- (8) Le informazioni presentate dal richiedente sono tuttavia insufficienti e non permettono alla Commissione di concludere che il livello dei rischi acuti e a lungo termine per gli uccelli derivanti dall'utilizzo del malathion è accettabile. Inoltre la riduzione di tali rischi mediante misure di attenuazione diverse dall'applicazione in serra non è realisticamente attuabile.
- (9) In considerazione dell'elevato rischio constatato per gli uccelli, è quindi opportuno limitare ulteriormente le condizioni d'uso del malathion e, in particolare, consentire solo l'applicazione in serre dotate di una struttura permanente. L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (10) È opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti malathion.
- (11) Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti malathion, tale periodo dovrebbe scadere entro il 29 gennaio 2020.
- (12) Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso un parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

### **Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011**

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

### **Misure transitorie**

In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva malathion entro il 29 aprile 2019.

#### Articolo 3

### **Periodo di tolleranza**

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade entro il 29 gennaio 2020.

#### Articolo 4

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---

ALLEGATO

Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, alla riga 300, Malathion, il testo della colonna «Disposizioni specifiche» è sostituito dal seguente:

«PARTE A

Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida in serre dotate di una struttura permanente. Le autorizzazioni sono limitate agli utilizzatori professionali.

PARTE B


Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul malathion, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

- a) alle emissioni provenienti dalle serre, ad esempio l'acqua di condensazione, l'acqua di drenaggio, il suolo o il substrato artificiale, al fine di evitare rischi per gli organismi acquatici;
- b) alla protezione della popolazione di api impollinatrici espressamente messe nella serra;
- c) alla protezione degli operatori e dei lavoratori, garantendo che le condizioni d'uso prescrivano l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale, se del caso;
- d) alla protezione dei consumatori in caso di prodotti trasformati.

Gli Stati membri si accertano che le formulazioni a base di malathion siano accompagnate dalle istruzioni necessarie per evitare, durante lo stoccaggio e il trasporto, qualsiasi rischio di formazione di isomalathion in misura superiore alle quantità massime consentite.

Le condizioni di autorizzazione comprendono misure di mitigazione del rischio e prevedono un'adeguata etichettatura dei prodotti fitosanitari.»



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1496 DELLA COMMISSIONE  
dell'8 ottobre 2018**

**che aggiunge ai contingenti di pesca per il 2018 alcuni quantitativi riportati nel 2017 a norma  
dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, gli Stati membri possono chiedere alla Commissione, anteriormente al 31 ottobre dell'anno in cui si applica un contingente di pesca ad essi assegnato, di riportare all'anno successivo fino al 10 % di detto contingente. La Commissione aumenta il contingente corrispondente del quantitativo riportato.
- (2) I regolamenti (UE) 2016/1903 <sup>(2)</sup>, (UE) 2016/2285 <sup>(3)</sup>, (UE) 2016/2372 <sup>(4)</sup> e (UE) 2017/127 <sup>(5)</sup> del Consiglio stabiliscono, per il 2017, contingenti di pesca per determinati stock e specificano gli stock cui sono applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96.
- (3) I regolamenti (UE) 2016/2285, (UE) 2017/1970 <sup>(6)</sup>, (UE) 2017/2360 <sup>(7)</sup> e (UE) 2018/120 <sup>(8)</sup> del Consiglio stabiliscono, per il 2018, contingenti di pesca per determinati stock e specificano gli stock cui sono applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96.
- (4) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96, alcuni Stati membri hanno chiesto, anteriormente al 31 ottobre 2017, di riportare all'anno successivo parte dei loro contingenti relativi al 2017 per gli stock elencati nell'allegato del presente regolamento. Nei limiti indicati in detto regolamento, i quantitativi riportati dovrebbero essere aggiunti ai contingenti relativi al 2018.
- (5) Ai fini di tale esercizio di flessibilità si è tenuto conto dell'ammissibilità dei riporti richiesti per gli stock in questione e dello stato di sfruttamento di tali stock. Si ritiene che essi possano formare oggetto di un riporto di contingenti dal 2017 al 2018 in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.
- (6) Per gli stock elencati nell'allegato del presente regolamento, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e compromettere le condizioni biologiche degli stock, la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(9)</sup> è esclusa.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

<sup>(1)</sup> GUL 115 del 9.5.1996, pag. 3.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 295 del 29.10.2016, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 26).


<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio, del 27 ottobre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 281 del 31.10.2017, pag. 1).

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 337 del 19.12.2017, pag. 1).

<sup>(8)</sup> Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).

<sup>(9)</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I contingenti di pesca fissati per il 2018 nei regolamenti (UE) 2016/2285, (UE) 2017/1970, (UE) 2017/2360 e (UE) 2018/120 sono maggiorati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2018

*Per la Commissione*


*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER




## ALLEGATO


Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2017 (1) (in tonnellate)	Catture 2017 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2017 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
BE	COD/07 A.	Merluzzo bianco	VIIa	5,342	5,117	0	95,82	0,225
BE	COD/07D.	Merluzzo bianco	VIIId	96,435	17,498	0	18,14	9,643
BE	COD/2A3AX4	Merluzzo bianco	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	898,275	696,571	0	77,54	89,827
BE	COD/7XAD34	Merluzzo bianco	VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	109,865	82,143	0	74,76	10,986
BE	HAD/2AC4.	Eglefino	IV; acque dell'Unione della zona IIa	234,869	30,338	0	12,92	23,487
BE	HAD/5BC6 A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa	1,450	0	0	0	0,145
BE	HAD/6B1214	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIIb, XII e XIV	1,082	0	0	0	0,108
BE	HAD/7X7A34	Eglefino	VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	115,625	111,392	0	96,33	4,233
BE	HER/4CXB7D	Aringa	IVc e VIIId	117,681	13,080	0	11,11	11,768
BE	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	53,590	34,950	0	65,22	5,359
BE	HKE/571214	Nasello	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	265,795	46,006	0	17,31	26,579
BE	HKE/8ABDE.	Nasello	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIId	21,965	4,904	0	22,32	2,196
BE	JAX/2 A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	1,050	0,330	0	31,43	0,105
BE	LEZ/07.	Lepidorombi	VII	391,423	346,415	14,464	92,20	30,544




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2017 (1) (in tonnellate)	Catture 2017 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2017 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
BE	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	11,969	0,008	0	0,07	1,197
BE	MAC/2A34.	Sgombro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	108,807	107,122	0	98,45	1,685
BE	NEP/07.	Scampo	VII	17,571	1,129	0	6,43	1,757
BE	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	1 401,445	1 114,359	0	79,51	140,144
BE	NEP/8ABDE.	Scampo	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	5,056	0,175	0	3,46	0,506
BE	PLE/2A3AX4	Passera di mare	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	8 409,159	5 319,257	0	63,26	840,916
BE	PLE/7DE.	Passera di mare	VIIId e VIIe	2 572,927	2 341,557	0	91,01	231,370
BE	POK/2C3A4.	Merluzzo carbonaro	IIIa e IV; acque dell'Unione della zona IIa	15,000	14,988	0	99,92	0,012
BE	SOL/07D.	Sogliola	VIIId	890,356	697,391	0	78,33	89,036
BE	SOL/07E.	Sogliola	VIIe	56,923	55,552	0	97,60	1,371
BE	SOL/24-C.	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	1 494,452	556,950	0	37,27	149,445
BE	SOL/7FG.	Sogliola	VIIIf e VIIg	578,064	553,782	0	95,80	24,282
BE	SOL/8AB.	Sogliola	VIIIa e VIIIb	270,979	267,032	0	98,54	3,947
BE	WHG/2AC4.	Merlano	IV; acque dell'Unione della zona IIa	130,500	71,341	0	54,67	13,050
BE	WHG/7X7 A-C	Merlano	VIIb, VIIc, VIId, VIIf, VIIg, VIIh, VIIi e VIIk	417,844	230,902	0	55,26	41,784
DE	BLJ/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	101,445	0	0	0	10,144
DE	BSF/56712-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII	24,000	0	0	0	2,400
DE	COD/03AN.	Merluzzo bianco	Skagerrak	116,254	73,715	0	63,41	11,625




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2017 (1) (in tonnellate)	Catture 2017 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2017 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
DE	COD/2A3AX4	Merluzzo bianco	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerak e nel Kattegat	2 879,660	604,587	1 725,493	80,92	287,966
DE	GFB/*89-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX (condizione speciale per GFB/567-)	0,880	0	0	0	0,088
DE	GFB/1234-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III e IV	9,000	0,047	0	0,52	0,900
DE	GFB/567-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	11,000	0	0	0	1,100
DE	GHL/2 A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI	24,343	0,003	0	0,01	2,434
DE	HAD/*2AC4.	Eglefino	IV; Acque dell'Unione della zona IIa (condizione speciale per HAD/5BC6 A.)	0,500	0	0	0	0,050
DE	HAD/2AC4.	Eglefino	IV; acque dell'Unione della zona IIa	809,313	166,986	443,878	75,48	80,931
DE	HAD/3 A/BCD	Eglefino	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	124,395	62,536	0	50,27	12,439
DE	HAD/5BC6 A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa	5,865	0	0	0	0,586
DE	HAD/6B1214	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vlb, XII e XIV	38,473	0	0	0	3,847
DE	HER/*04B.	Aringa	IVc, VIId (condizione speciale per HER/4CXB7D)	414,955	0	0	0	41,495
DE	HER/*04-C.	Aringa	Acque dell'Unione della zona IV (condizione speciale per HER/03 A.)	186,400	169,000	0	90,67	17,400
DE	HER/*25B-F	Aringa	II, Vb a nord di 62° N (Isole Fær Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)	589,190	556,960	0	94,53	32,230




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2017 (1) (in tonnellate)	Catture 2017 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2017 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
DE	HER/03 A.	Aringa	IIIa	338,590	85,030	169,000	75,03	33,859
DE	HER/03 A-BC	Aringa	IIIa	56,100	0	0	0	5,610
DE	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II	5 194,190	4 607,368	559,107	99,47	27,715
DE	HER/2A47DX	Aringa	IV, VIId e acque dell'Unione della zona IIa	65,042	48,541	0	74,63	6,504
DE	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	3 999,802	3 595,774	0	89,90	399,980
DE	HER/4AB.	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N	34 950,290	34 667,112	0	99,19	283,178
DE	HER/4CXB7D	Aringa	IVc e VIId	9 016,059	9 015,644	0	100	0,415
DE	HER/5B6ANB	Aringa	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN	16,605	0	0	0	1,660
DE	HER/7G-K.	Aringa	VIIg, VIIh, VIIj e VIIk	307,180	307,015	0	99,95	0,165
DE	HKE/*03 A.	Nasello	IIIa (condizione speciale per HKE/2AC4C)	28,420	4,191	0	14,75	2,842
DE	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	417,642	234,683	4,191	57,20	41,764
DE	HKE/3 A/BCD	Nasello	IIIa: acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	0,063	0,073	0	121,67	0,006
DE	HKE/571214	Nasello	VI e VII: acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	20,004	7,350	0	36,75	2,000
DE	JAX/*4BC7D	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId (condizione speciale per JAX/2 A-14)	362,266	0	0	0	36,227
DE	JAX/2 A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	13 567,095	7 118,983	195,870	53,92	1 356,709




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2017 (1) (in tonnellate)	Catture 2017 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2017 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
DE	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	7,756	0,289	0	3,72	0,776
DE	MAC/*02AN-	Sgombro	Acque norvegesi della zona IIa (condizione speciale per MAC/2A34.)	127,000	0	0	0	12,700
DE	MAC/*2AN-	Sgombro	Acque norvegesi della zona IIa (condizione speciale per MAC/2CX14-)	2 108,000	0	0	0	210,800
DE	MAC/*4 A-EN	Sgombro	Acque dell'Unione della zona IIa; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IVa (condizione speciale per MAC/2CX14-)	12 851,369	10 120,282	0	78,75	1 285,137
DE	MAC/*FRO1	Sgombro	Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2A34.)	129,800	0	0	0	12,980
DE	MAC/*FRO2	Sgombro	Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2CX14-)	2 157,000	57,536	0	2,67	215,700
DE	MAC/2CX14-	Sgombro	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	20 021,076	9 785,932	10 177,818	99,71	57,326
DE	MAC/8C3411	Sgombro	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Co-pace 34.1.1	993,453	0	993,000	99,95	0,453
DE	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	1 216,698	925,197	0	76,04	121,670
DE	NEP/3 A/BCD	Scampo	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	16,422	0,695	0	4,23	1,642
DE	OTH/*07D.	Pesce tamburo e merlano	VIIId (condizione speciale per JAX/*07D)	15,880	0	0	0	1,588
DE	OTH/*2 A-14	Pesce tamburo, merlano e sgombro	Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (condizione speciale per JAX/2 A-14)	598,850	195,870	0	32,71	59,885
DE	PLE/03AN.	Passera di mare	Skagerrak	74,400	10,905	0	14,66	7,440
DE	PLE/03AS.	Passera di mare	Kattegat	25,300	0,552	0	2,18	2,530



Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2017 (1) (in tonnellate)	Catture 2017 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2017 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
DE	PLE/2A3AX4	Passera di mare	IV; acque dell'Unione della zona IIa: la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerak e nel Kattegat	7 830,535	2 637,599	17,083	33,90	783,053
DE	PLE/3BCD-C	Passera di mare	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	1 353,930	1 083,836	0	80,05	135,393
DE	POK/2C3A4.	Merluzzo carbonaro	IIIa e IV; acque dell'Unione della zona IIa	10 203,232	7 953,247	0	77,95	1 020,323
DE	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV	17,500	0,040	0	0,23	1,750
DE	RHG/5B67-	Granatiere berglax	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (condizione speciale per RNG/5B67-)	0,060	0	0	0	0,006
DE	RHG/8X14-	Granatiere berglax	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (condizione speciale per RNG/8X14-)	0,170	0	0	0	0,017
DE	RNG/*5B67-	Granatiere di roccia	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (condizione speciale per RNG/8X14-)	1,700	0	0	0	0,170
DE	RNG/*8X14-	Granatiere di roccia	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (condizione speciale per RNG/5B67-)	0,600	0	0	0	0,060
DE	RNG/5B67-	Granatiere di roccia	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	6,000	0	0	0	0,600
DE	RNG/8X14-	Granatiere di roccia	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV	17,000	0	0	0	1,700
DE	SOL/24-C.	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone II e IV	1 096,606	760,869	0	69,38	109,661
DE	SOL/3 A/BCD	Sogliola	IIIa: acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	28,085	21,720	0	77,32	2,808
DE	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	13 793,824	13 592,720	0	98,54	201,104



Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2017 (1) (in tonnellate)	Catture 2017 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2017 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
DE	WHB/*05-F.	Melù	Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per WHB/1X14)	9 097,540	9 096,867	0	99,99	0,673
DE	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV	50 598,449	36 350,661	9 096,867	89,82	5 059,845
DE	WHG/2AC4.	Merlano	IV; acque dell'Unione della zona IIa	215,969	46,098	42,677	41,11	21,597
DE	WHG/56-14.	Merlano	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	1,102	0	0	0	0,110
DK	COD/03AN.	Merluzzo bianco	Skagerrak	4 661,417	3 664,934	0	78,62	466,142
DK	COD/2A3AX4	Merluzzo bianco	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	7 362,970	2 717,950	3 400,624	83,10	736,297
DK	GHL/2 A-C46	Ippoglossio nero	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI	17,782	0	0	0	1,778
DK	HAD/2AC4.	Eglefino	IV; acque dell'Unione della zona IIa	1 395,232	293,436	891,345	84,92	139,523
DK	HAD/3 A/BCD	Eglefino	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	2 001,978	886,262	0	44,27	200,198
DK	HAD/5BC6 A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa	3,300	1,975	0	59,85	0,330
DK	HER/*04B.	Aringa	IVc, VIId (condizione speciale per HER/4CXB7D)	673,695	0	0	0	67,369
DK	HER/*04-C.	Aringa	Acque dell'Unione della zona IV (condizione speciale per HER/03 A.)	11 603,289	7 517,921	0	64,79	1 160,329
DK	HER/*25B-F	Aringa	II, Vb a nord di 62° N (Isole Fær Øer) (condizione speciale per HER/1/2-)	2 524,000	0	0	0	252,400
DK	HER/03 A.	Aringa	IIIa	15 289,590	3 241,059	7 517,921	70,37	1 528,959




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2017 (1) (in tonnellate)	Catture 2017 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2017 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
DK	HER/03 A-BC	Aringa	IIIa	6 232,593	370,759	0	5,95	623,259
DK	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Far Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II	20 929,424	19 037,374	0	90,96	1 892,050
DK	HER/2A47DX	Aringa	IV, VIId e acque dell'Unione della zona IIa	12 297,888	7 276,975	0	59,17	1 229,789
DK	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	10 460,541	9 322,713	0	89,12	1 046,054
DK	HER/4AB.	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N	100 839,390	92 119,820	3 728,955	95,05	4 990,615
DK	HER/4CXB7D	Aringa	IVc e VIId	1 204,804	0	0	0	120,480
DK	HER/5B6ANB	Aringa	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN	0,958	0,250	0	26,04	0,096
DK	HKE/*03 A.	Nasello	IIIa (condizione speciale per HKE/2AC4-C)	247,280	0	0	0	24,728
DK	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	2 511,057	2 022,923	0	80,56	251,106
DK	HKE/3 A/BCD	Nasello	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	1 233,390	631,155	0	51,17	123,339
DK	HKE/571214	Nasello	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	1,040	0,650	0	62,5	0,104
DK	HKE/8ABDE.	Nasello	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	0,500	0,200	0	40	0,050
DK	JAX/*4BC7D	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId (condizione speciale per JAX/2 A-14)	464,305	0	0	0	46,430
DK	JAX/2 A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	9 560,397	6 123,941	0	64,06	956,040
DK	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	97,738	47,903	0	49,01	9,774



Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2017 (1) (in tonnellate)	Catture 2017 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2017 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
DK	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	1 128,441	539,145	0	47,78	112,844
DK	NEP/3 A/BCD	Scampo	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	10 196,324	3 703,523	0	36,32	1 019,632
DK	OTH/*2 A-14	Pesce tamburo, merlano e sgombro	Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (condizione speciale per JAX/2 A-14)	287,000	0	0	0	28,700
DK	PLE/03AN.	Passera di mare	Skagerrak	14 762,400	6 836,931	0	46,31	1 476,240
DK	PLE/03AS.	Passera di mare	Kattegat	2 294,900	700,128	0	30,51	229,490
DK	PLE/2A3AX4	Passera di mare	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	26 764,044	6 080,942	6 437,121	46,77	2 676,404
DK	PLE/3BCD-C	Passera di mare	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	5 659,700	1 681,646	0	29,71	565,970
DK	POK/2C3A4.	Merluzzo carbonaro	IIIa e IV; acque dell'Unione della zona IIa	6 526,110	5 689,168	0	87,18	652,611
DK	POK/56-14	Merluzzo carbonaro	VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV	6,055	5,214	0	86,04	0,605
DK	SOL/24-C.	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone II e IV	671,003	432,267	0	64,42	67,100
DK	SOL/3 A/BCD	Sogliola	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	502,192	426,878	0	85,00	50,219
DK	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	30 088,206	27 118,464	0	90,13	2 969,742
DK	WHB/*05-F.	Melù	Acque delle Isole Faer Øer (condizione speciale per WHB/1X14)	5 411,260	0	0	0	541,126
DK	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV	67 767,619	60 920,406	7,828	89,91	6 776,762
DK	WHG/2AC4.	Merlano	IV; acque dell'Unione della zona IIa	1 013,100	1 91,283	62,912	25,09	101,310




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2017 (1) (in tonnellate)	Catture 2017 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2017 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
EE	BLJ/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	18,800	0	0	0	1,880
EE	HER/03D.RG	Aringa	Sottodivisione 28.1	14 822,468	13 772,460	0	92,92	1 050,008
EE	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	24 198,194	21 380,208	0	88,35	2 419,819
EE	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	29 634,465	26 545,950	0	89,58	2 963,446
ES	ALF/3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	78,974	75,154	0	95,17	3,82
ES	ANE/08.	Acciuga	VIII	26 564,931	23 065,576	0	86,83	2 656,493
ES	ANF/8C3411	Rana pescatrice	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Co-pace 34.1.1	3 364,445	1 672,291	0	49,70	336,444
ES	BLJ/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	399,977	116,827	0	29,21	39,998
ES	BSF/56712-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII	334,276	237,942	0	71,18	33,428
ES	BSF/8910-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X	32,400	31,922	0	98,52	0,478
ES	GFB/*567-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII (condizione speciale per GFB/89-)	22,960	0	0	0	2,296
ES	GFB/*89-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX (condizione speciale per GFB/567-)	55,888	0	0	0	5,589
ES	GFB/*567-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	711,896	404,057	0	56,76	71,190
ES	GFB/89-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX	284,415	188,586	0	66,31	28,441




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2017 (1) (in tonnellate)	Catture 2017 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2017 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
ES	GHL/2 A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI	70,000	39,198	0	56,00	7,000
ES	HAD/5BC6 A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa	39,620	28,125	0	70,99	3,962
ES	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Faer Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II	34,325	0	0	0	3,432
ES	HKE/*57-14	Nasello	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (condizione speciale per HKE/8ABDE.)	4 354,000	2 396,245	0	55,04	435,400
ES	HKE/*8ABDE	Nasello	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (condizione speciale per HKE/571214)	3 512,300	0	0	0	351,230
ES	HKE/571214	Nasello	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	23 181,367	16 938,608	0	73,07	2 318,137
ES	HKE/8ABDE.	Nasello	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	15 484,410	10 674,975	2 396,245	84,42	1 548,441
ES	HKE/8C3411.	Nasello	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Co-pace 34.1.1	7 875,670	6 098,486	0	77,43	787,567
ES	JAX/*08C2.	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	VIIIc (condizione speciale per JAX/2 A-14)	4 947,675	0	0	0	494,767
ES	JAX/08C.	Suro/sugarello	VIIIc	13 570,801	12 213,721	0	90,00	1 357,080
ES	JAX/09.	Suro/sugarello	IX	24 908,846	18 536,911	211,414	75,27	2 490,885
ES	JAX/2 A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	7 955,575	1 407,994	0	17,70	795,557
ES	LEZ/07.	Lepidorombi	VII	3 745,570	2 834,813	85,350	77,96	374,557



Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2017 (1) (in tonnellate)	Catture 2017 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2017 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
ES	LEZ/56-14	Lepidorombi	acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; VI; acque internazionali delle zone XII e XIV	710,396	335,759	0	47,26	71,040
ES	LEZ/8ABDE.	Lepidorombi	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	632,454	584,930	0	92,49	47,524
ES	LEZ/8C3411	Lepidorombi	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Co-pace 34.1.1	1 125,080	755,945	0	67,19	112,508
ES	MAC/*08B.	Sgombro	VIIIb (condizione speciale per MAC/8C3411)	3 543,520	278,708	0	7,87	354,352
ES	MAC/2CX14-	Sgombro	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	528,001	475,200	0	90,00	52,801
ES	MAC/8C3411	Sgombro	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Co-pace 34.1.1	35 675,072	31 089,466	278,708	87,93	3 567,507
ES	NEP/*07U16	Scampo	Unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII (condizione speciale per NEP/07.)	80,000	57,986	0	72,48	8,000
ES	NEP/07.	Scampo	VII	1 406,421	15,633	57,986	5,23	140,642
ES	NEP/5BC6.	Scampo	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb;	349,625	0	0	0	34,962
ES	NEP/8ABDE.	Scampo	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	4,512	0,098	0	2,17	0,451
ES	POK/56-14.	Merluzzo carbonaro	VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV	162,878	4,064	0	2,50	16,288
ES	RNG/5B67-	Granatiere di roccia	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	256,060	231,169	0	90,28	24,891
ES	RNG/8X14-	Granatiere di roccia	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV	2 822,930	1 113,395	278,398	49,30	282,293
ES	SBR/*678-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII (condizione speciale per SBR/09-)	10,960	0	0	0	1,096




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2017 (1) (in tonnellate)	Catture 2017 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2017 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
ES	SBR/09-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona IX	117,222	47,315	0	40,36	11,722
ES	SBR/10-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona X	5,569	0	0	0	0,557
ES	SBR/678-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII	126,498	111,596	0	88,22	12,650
ES	SOL/8AB.	Sogliola	VIIIa e VIIIb	8,524	8,392	0	98,50	0,132
ES	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIId, VIIIe, XII e XIV	25 620,092	17,289	0	0,07	2 562,009
ES	WHB/8C3411	Melù	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Co-pace 34.1.1	46 158,862	26 008,734	0	56,35	4 615,886
ES	WHG/56-14.	Merlano	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	0,311	0	0	0	0,031
FI	HER/30/31.	Aringa	Sottodivisioni 30-31	128 256,875	93 688,775	0	73,05	12 825,687
FI	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	45 980,260	40 563,987	0	88,22	4 598,026
FR	ALF/3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	19,001	10,372	0	54,59	1,900
FR	ANE/08.	Acciuga	VIII	5 596,980	2 404,103	0	42,95	559,698
FR	ANF/8C3411	Rana pescatrice	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Co-pace 34.1.1	58,777	7,960	0	13,54	5,878
FR	BLJ/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	8 689,851	1 019,719	0	11,73	868,985
FR	BSF/56712-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII	2 759,444	1 775,157	0	64,33	275,944
FR	BSF/8910-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X	29,222	2,371	0	8,11	2,922




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2017 (1) (in tonnellate)	Catture 2017 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2017 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
FR	COD/07 A.	Merluzzo bianco	VIIa	7,112	0,201	0	2,83	0,711
FR	COD/07D.	Merluzzo bianco	VIIId	1 860,381	91,881	0	4,94	186,038
FR	COD/2A3AX4	Merluzzo bianco	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	1 074,300	406,749	4,790	38,31	107,430
FR	COD/7XAD34	Merluzzo bianco	VIIb, VIc, VIle-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	2 180,638	1 385,593	0	63,54	218,064
FR	GFB/*567-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII (condizione speciale per GFB/89-)	1,438	0	0	0	0,144
FR	GFB/*89-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX (condizione speciale per GFB/567-)	56,158	0	0	0	5,616
FR	GFB/1012-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone X e XII	10,111	0	0	0	1,011
FR	GFB/1234-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III e IV	10,111	1,572	0	15,55	1,011
FR	GFB/*567-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	729,014	435,462	0	59,73	72,901
FR	GFB/89-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX	21,856	17,916	0	81,96	2,186
FR	GHL/2 A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI	474,421	231,937	0	48,89	47,442
FR	HAD/*2AC4.	Eglefino	IV; Acque dell'Unione della zona IIa (condizione speciale per HAD/5BC6 A.)	20,400	0	0	0	2,040
FR	HAD/2AC4.	Eglefino	IV; acque dell'Unione della zona IIa	831,397	142,736	0,717	17,25	83,140
FR	HAD/5BC6 A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa	245,418	68,344	0	27,85	24,542




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2017 (1) (in tonnellate)	Catture 2017 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2017 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
FR	HAD/6B1214	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vlb, XII e XIV	404,108	0	0	0	40,411
FR	HAD/7X7A34	Eglefino	VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	5 345,182	5 029,253	0	94,09	315,929
FR	HER/*04B.	Aringa	IVc, VIId (condizione speciale per HER/4CXB7D)	7 430,050	843,700	0	11,36	743,005
FR	HER/2A47DX	Aringa	IV, VIId e acque dell'Unione della zona IIa	63,280	0	0	0	6,328
FR	HER/4AB.	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N	18 569,499	17 673,505	0	95,17	895,994
FR	HER/4CXB7D	Aringa	IVc e VIId	12 363,558	10 283,475	843,700	90,00	1 236,356
FR	HER/5B6ANB	Aringa	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, Vlb e VIaN	6,282	0	0	0	0,628
FR	HER/7G-K.	Aringa	VIIg, VIIh, VIIj e VIIk	552,995	0,032	0	0,01	55,299
FR	HKE/*03 A.	Nasello	IIIa (condizione speciale per HKE/2AC4-C)	54,770	0	0	0	5,477
FR	HKE/*57-14	Nasello	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (condizione speciale per HKE/8ABDE.)	7 890,510	0	0	0	789,051
FR	HKE/*8ABDE	Nasello	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (condizione speciale per HKE/571214)	3 529,720	0	0	0	352,972
FR	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	2 736,081	2 458,064	0	89,84	273,608
FR	HKE/571214	Nasello	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	31 275,511	24 569,461	0	78,56	3 127,551
FR	HKE/8ABDE.	Nasello	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	33 632,157	17 399,700	0	51,74	3 363,216
FR	HKE/8C341.1.	Nasello	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	721,184	75,251	0	10,43	72,118




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2017 (1) (in tonnellate)	Catture 2017 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2017 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
FR	JAX/*07D.	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	VIIId (condizione speciale per JAX/2 A-14)	1 63,452	122,121	0	7,471	16,345
FR	JAX/*08C2	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	VIIIc (condizione speciale per JAX/2 A-14)	1 858,355	0	0	0	185,835
FR	JAX/*4BC7D	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIId (condizione speciale per JAX/2 A-14)	206,466	0	0	0	20,647
FR	JAX/08C.	Suro/sugarello	VIIIc	235,238	0,814	0	0,35	23,524
FR	JAX/2 A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	6 665,783	4 422,335	122,121	68,18	666,578
FR	LEZ/*8ABDE.	Lepidorombi	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (condizione speciale per LEZ/07.)	564,550	505,772	0	89,59	56,455
FR	LEZ/07.	Lepidorombi	VII	5 723,092	3 835,498	505,772	75,86	572,309
FR	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	39,678	38,717	0	97,57	0,961
FR	LEZ/56-14	Lepidorombi	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; VI; acque internazionali delle zone XII e XIV	2 769,472	132,612	0	4,79	276,947
FR	LEZ/8ABDE.	Lepidorombi	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	918,786	807,710	0	87,91	91,879
FR	LEZ/8C3411	Lepidorombi	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Co-pace 34.1.1	39,725	0,590	0	1,49	3,972
FR	MAC/*02AN-	Sgombro	Acque norvegesi della zona IIa (condizione speciale per MAC/2A34.)	271,000	0	0	0	27,100
FR	MAC/*08B.	Sgombro	VIIIb (condizione speciale per MAC/8C3411)	23,120	0	0	0	2,312
FR	MAC/*2AN-	Sgombro	Acque norvegesi della zona IIa (condizione speciale per MAC/2CX14-)	1 404,000	0	0	0	140,400




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2017 (1) (in tonnellate)	Catture 2017 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2017 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
FR	MAC/*3A4BC	Sgombro	IIIa e IVbc (condizione speciale per MAC/2A34.)	2 391,675	0	0	0	239,167
FR	MAC/*4 A-EN	Sgombro	Acque dell'Unione della zona IIa; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IVa (condizione speciale per MAC/2CX14-)	11 536,875	3 788,366	0	32,84	1 153,687
FR	MAC/*8ABD.	Sgombro	VIIIa, VIIIb e VIIIc (condizione speciale per MAC/8C3411)	73,548	0	0	0	7,355
FR	MAC/*FRO1	Sgombro	Acque delle Isole Faer Øer (condizione speciale per MAC/2A34.)	278,000	0	0	0	27,800
FR	MAC/*FRO2	Sgombro	Acque delle Isole Faer Øer (condizione speciale per MAC/2CX14-)	1 438,000	0	0	0	143,800
FR	MAC/2A34.	Sgombro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	2 379,480	2 141,551	0	90,00	237,948
FR	MAC/2CX14-	Sgombro	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	22 983,205	16 799,253	3 788,366	89,58	2 298,320
FR	MAC/8C3411	Sgombro	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Compae 34.1.1	280,944	98,378	0	35,02	28,094
FR	NEP/*07U16	Scampo	Unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII (condizione speciale per NEP/07.)	525,560	0	0	0	52,556
FR	NEP/07.	Scampo	VII	6 688,635	416,602	0	6,23	668,863
FR	NEP/2AC4C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	48,397	15,067	0	31,13	4,840
FR	NEP/5BC6.	Scampo	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb;	147,689	0	0	0	14,769
FR	NEP/8ABDE.	Scampo	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	4 324,883	3 433,404	0	79,39	432,488
FR	OTH/*07D.	Pesce tamburo e merlano	VIIIc (condizione speciale per JAX/*07D)	9,471	0	0	0	0,947




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2017 (1) (in tonnellate)	Catture 2017 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2017 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
FR	OTH/*08C2	Pesce tamburo e merlano	VIIIc (condizione speciale per JAX/2 A-14)	93,238	0	0	0	9,324
FR	OTH/*2 A-14	Pesce tamburo, merlano e sgombro	Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (condizione speciale per JAX/2 A-14)	1 186,466	0	0	0	118,647
FR	PLE/2A3AX4	Passera di mare	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	1 551,142	151,034	0,003	9,74	155,114
FR	PLE/7DE.	Passera di mare	VIIId e VIIe	5 846,067	1 640,249	0	28,06	584,607
FR	POK/2C3A4.	Merluzzo carbonaro	IIIa e IV; acque dell'Unione della zona IIa	20 534,739	10 871,729	0	52,94	2 053,474
FR	POK/56-14.	Merluzzo carbonaro	VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV	6 041,636	4 008,413	0	66,35	604,164
FR	RNG/*5B67-	Granatiere di roccia	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (condizione speciale per RNG/8X14-)	9,911	0	0	0	0,991
FR	RNG/*8X14-	Granatiere di roccia	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV (condizione speciale per RNG/5B67-)	288,182	0	0	0	28,818
FR	RNG/5B67-	Granatiere di roccia	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	2 881,820	115,195	3,660	4,12	288,182
FR	RNG/8X14-	Granatiere di roccia	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV	99,110	0	0,071	0,07	9,911
FR	SBR/678-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII	19,483	16,321	0	83,78	1,948
FR	SOL/07D.	Sogliola	VIIId	1 805,544	1 177,566	0	65,22	180,554
FR	SOL/07E.	Sogliola	VIIe	375,454	198,191	0	52,79	37,545
FR	SOL/24-C.	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone II e IV	734,086	392,970	0	53,53	73,409




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2017 (1) (in tonnellate)	Catture 2017 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2017 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
FR	SOL/7FG.	Sogliola	VII f e VII g	59,285	48,742	0	82,21	5,928
FR	SOL/8AB.	Sogliola	VIII a e VIII b	3 249,369	2 953,308	0	90,89	296,061
FR	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV	13 724,371	13 042,358	60,000	95,47	622,013
FR	WHG/2AC4.	Merlano	IV; acque dell'Unione della zona IIa	2 206,700	952,511	0	43,16	220,670
FR	WHG/56-14.	Merlano	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	28,713	3,365	0	11,72	2,871
FR	WHG/7X7 A-C	Merlano	VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII i, VII k e VII l	18 264,945	7 633,255	0	41,79	1 826,494
IE	BLJ/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	33,446	0	0	0	3,345
IE	BSF/56712-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII	0,113	0	0	0	0,011
IE	COD/07 A.	Merluzzo bianco	VII a	80,762	54,348	0	67,30	8,076
IE	COD/7XAD34	Merluzzo bianco	VII b, VII c, VII e-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	800,946	641,972	0	80,15	80,095
IE	GF B/*567-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	84,753	6,293	0	7,43	8,475
IE	GHL/2 A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI	1,281	0	0	0	0,128
IE	HAD/5BC6 A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIIa	712,315	640,948	0	89,98	71,231
IE	HAD/6B1214	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VII b, XII e XIV	555,387	500,023	0	90,03	55,364
IE	HAD/7X7A34	Eglefino	VII b-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	1 732,225	1 684,398	0	97,24	47,827



Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2017 (1) (in tonnellate)	Catture 2017 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2017 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
IE	HER/07 A/MM	Aringa	VIIa	243,112	183,970	0	75,67	24,311
IE	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II	3 797,347	3 494,648	0	92,03	302,699
IE	HER/4AB.	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N	998,839	867,644	0	86,87	99,884
IE	HER/5B6ANB	Aringa	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, Vlb e VIaN	197,868	8,804	0	4,45	19,787
IE	HER/7G-K.	Aringa	VIIg, VIIh, VIIj e VIIk	14 287,075	10 016,729	0	70,11	1 428,707
IE	HKE/571214	Nasello	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	3 860,854	3 485,014	0	90,27	375,840
IE	JAX/2 A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	26 542,565	23 920,233	0	90,12	2 622,332
IE	LEZ/07.	Lepidorombi	VII	2 788,545	2 511,894	0	90,08	276,651
IE	LEZ/56-14	Lepidorombi	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; VI; acque internazionali delle zone XII e XIV	794,483	694,169	0	87,37	79,448
IE	MAC/*2AN-	Sgombro	Acque norvegesi della zona IIa (condizione speciale per MAC/2CX14-)	7 717,540	0	0	0	771,754
IE	MAC/*4 A-EN	Sgombro	Acque dell'Unione della zona IIa; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IVa (condizione speciale per MAC/2CX14-)	57 276,470	35 957,335	0	62,78	5 727,647
IE	MAC/*FRO2	Sgombro	Acque delle Isole Fær Øer (condizione speciale per MAC/2CX14-)	7 796,200	0	0	0	779,620
IE	NEP/*07U16	Scampo	Unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII (condizione speciale per NEP/07.)	2 198,377	1 978,701	0	90,01	219,676
IE	NEP/07.	Scampo	VII	10 118,508	6 076,547	1 978,701	79,61	1 011,851




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2017 (1) (in tonnellate)	Catture 2017 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2017 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
IE	NEP/5BC6.	Scampo	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb;	246,452	122,004	0	49,50	24,645
IE	POK/56-14.	Merluzzo carbonaro	VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV	376,884	171,148	0	45,41	37,688
IE	RNG/5B67-	Granatiere di roccia	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	171,000	0,474	0	0,28	17,100
IE	RNG/8X14-	Granatiere di roccia	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX, X, XII e XIV	4,550	0	0	0	0,455
IE	SOL/7FG.	Sogliola	VIII e VIIg	30,322	28,313	0	93,38	2,009
IE	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, VIIIg, VIIIh, VIIIi, VIIIj, VIIIk, VIIIl, VIIIm, VIIIo, VIIIp, VIIIq, VIIIr, VIIIs, VIIIu, VIIIv, VIIIw, VIIIx, VIIIy, VIIIz, VIIIaa, VIIIab, VIIIac, VIIIad, VIIIae, VIIIaf, VIIIag, VIIIah, VIIIai, VIIIaj, VIIIak, VIIIal, VIIIam, VIIIan, VIIIao, VIIIap, VIIIaq, VIIIar, VIIIas, VIIIat, VIIIau, VIIIav, VIIIaw, VIIIax, VIIIay, VIIIaz, VIIIba, VIIIbb, VIIIbc, VIIIbd, VIIIbe, VIIIbf, VIIIbg, VIIIbh, VIIIbi, VIIIbj, VIIIbk, VIIIbl, VIIIbm, VIIIbn, VIIIbo, VIIIbp, VIIIbq, VIIIbr, VIIIbs, VIIIbt, VIIIbu, VIIIbv, VIIIbw, VIIIbx, VIIIby, VIIIbz, VIIIca, VIIIcb, VIIIcc, VIIIcd, VIIIce, VIIIcf, VIIIcg, VIIIch, VIIIci, VIIIcj, VIIIck, VIIIcl, VIIIcm, VIIIcn, VIIIco, VIIIcp, VIIIcq, VIIIcr, VIIIcs, VIIIct, VIIIcu, VIIIcv, VIIIcw, VIIIcx, VIIIcy, VIIIcz, VIIIda, VIIIdb, VIIIdc, VIIIdd, VIIIde, VIIIdf, VIIIdg, VIIIdh, VIIIdi, VIIIdj, VIIIdk, VIIIdl, VIIIdm, VIIIdn, VIIIdo, VIIIdp, VIIIdq, VIIIdr, VIIIds, VIIIdt, VIIIdu, VIIIdv, VIIIdw, VIIIdx, VIIIdy, VIIIdz, VIIIea, VIIIeb, VIIIec, VIIIed, VIIIee, VIIIef, VIIIeg, VIIIeh, VIIIei, VIIIej, VIIIek, VIIIel, VIIIem, VIIIen, VIIIeo, VIIIep, VIIIeq, VIIIer, VIIIes, VIIIet, VIIIeu, VIIIev, VIIIew, VIIIex, VIIIey, VIIIez, VIIIfa, VIIIfb, VIIIfc, VIIIfd, VIIIfe, VIIIff, VIIIfg, VIIIfh, VIIIfi, VIIIfj, VIIIfk, VIIIfl, VIIIfm, VIIIfn, VIIIfo, VIIIfp, VIIIfq, VIIIfr, VIIIfs, VIIIft, VIIIfu, VIIIfv, VIIIfw, VIIIfx, VIIIfy, VIIIfz, VIIIga, VIIIgb, VIIIgc, VIIIgd, VIIIge, VIIIgf, VIIIgg, VIIIgh, VIIIgi, VIIIgj, VIIIgk, VIIIgl, VIIIgm, VIIIgn, VIIIgo, VIIIgp, VIIIgq, VIIIgr, VIIIgs, VIIIgt, VIIIgu, VIIIgv, VIIIgw, VIIIgx, VIIIgy, VIIIgz, VIIIha, VIIIhb, VIIIhc, VIIIhd, VIIIhe, VIIIhf, VIIIhg, VIIIhh, VIIIhi, VIIIhj, VIIIhk, VIIIhl, VIIIhm, VIIIhn, VIIIho, VIIIhp, VIIIhq, VIIIhr, VIIIhs, VIIIht, VIIIhu, VIIIhv, VIIIhw, VIIIhx, VIIIhy, VIIIhz, VIIIia, VIIIib, VIIIic, VIIIid, VIIIie, VIIIif, VIIIig, VIIIih, VIIIij, VIIIik, VIIIil, VIIIim, VIIIin, VIIIio, VIIIip, VIIIiq, VIIIir, VIIIis, VIIIit, VIIIiu, VIIIiv, VIIIiw, VIIIix, VIIIiy, VIIIiz, VIIIja, VIIIjb, VIIIjc, VIIIjd, VIIIje, VIIIjf, VIIIjg, VIIIjh, VIIIji, VIIIjj, VIIIjk, VIIIjl, VIIIjm, VIIIjn, VIIIjo, VIIIjp, VIIIjq, VIIIjr, VIIIjs, VIIIjt, VIIIju, VIIIjv, VIIIjw, VIIIjx, VIIIjy, VIIIjz, VIIIka, VIIIkb, VIIIkc, VIIIkd, VIIIke, VIIIkf, VIIIkg, VIIIkh, VIIIki, VIIIkj, VIIIkl, VIIIkm, VIIIkn, VIIIko, VIIIkp, VIIIkq, VIIIkr, VIIIks, VIIIkt, VIIIku, VIIIkv, VIIIkw, VIIIkx, VIIIky, VIIIkz, VIIIla, VIIIlb, VIIIlc, VIIIld, VIIIle, VIIIlf, VIIIlg, VIIIlh, VIIIli, VIIIlj, VIIIlk, VIIIll, VIIIlm, VIIIln, VIIIlo, VIIIlp, VIIIlq, VIIIlr, VIIIls, VIIIlt, VIIIlu, VIIIlv, VIIIlw, VIIIlx, VIIIly, VIIIlz, VIIIma, VIIImb, VIIImc, VIIImd, VIIIme, VIIImf, VIIImg, VIIImh, VIIImi, VIIImj, VIIImk, VIIIml, VIIImm, VIIImn, VIIImo, VIIImp, VIIImq, VIIImr, VIIIms, VIIImt, VIIImu, VIIImv, VIIImw, VIIImx, VIIImy, VIIImz, VIIIna, VIIInb, VIIInc, VIIInd, VIIIne, VIIInf, VIIIng, VIIInh, VIIIni, VIIInj, VIIInk, VIIInl, VIIInm, VIIInn, VIIIno, VIIInp, VIIInq, VIIInr, VIIIns, VIIInt, VIIInu, VIIInv, VIIInw, VIIInx, VIIIny, VIIInz, VIIIoa, VIIIob, VIIIoc, VIIIod, VIIIoe, VIIIof, VIIIog, VIIIoh, VIIIoi, VIIIoj, VIIIok, VIIIol, VIIIom, VIIIon, VIIIoo, VIIIop, VIIIoq, VIIIor, VIIIos, VIIIot, VIIIou, VIIIov, VIIIow, VIIIox, VIIIoy, VIIIoz, VIIIpa, VIIIpb, VIIIpc, VIIIpd, VIIIpe, VIIIpf, VIIIpg, VIIIph, VIIIpi, VIIIpj, VIIIpk, VIIIpl, VIIIpm, VIIIpn, VIIIpo, VIIIpp, VIIIpq, VIIIpr, VIIIps, VIIIpt, VIIIpu, VIIIpv, VIIIpw, VIIIpx, VIIIpy, VIIIpz, VIIIqa, VIIIqb, VIIIqc, VIIIqd, VIIIqe, VIIIqf, VIIIqg, VIIIqh, VIIIqi, VIIIqj, VIIIqk, VIIIql, VIIIqm, VIIIqn, VIIIqo, VIIIqp, VIIIqq, VIIIqr, VIIIqs, VIIIqt, VIIIqu, VIIIqv, VIIIqw, VIIIqx, VIIIqy, VIIIqz, VIIIra, VIIIrb, VIIIrc, VIIIrd, VIIIre, VIIIrf, VIIIrg, VIIIrh, VIIIri, VIIIrj, VIIIrk, VIIIrl, VIIIrm, VIIIrn, VIIIro, VIIIrp, VIIIrq, VIIIrr, VIIIrs, VIIIrt, VIIIru, VIIIrv, VIIIrw, VIIIrx, VIIIry, VIIIrz, VIIIsa, VIIIsb, VIIIsc, VIIIsd, VIIIse, VIIIsf, VIIIsg, VIIIsh, VIIIsi, VIIIsj, VIIIsk, VIIIsl, VIIIsm, VIIIsn, VIIIso, VIIIsp, VIIIsq, VIIIsr, VIIIss, VIIIst, VIIIsu, VIIIsv, VIIIsw, VIIIsx, VIIIsy, VIIIsz, VIIIta, VIIItb, VIIItc, VIIItd, VIIIte, VIIItf, VIIItg, VIIIth, VIIIti, VIIItj, VIIItk, VIIItl, VIIItm, VIIItn, VIIIto, VIIItp, VIIItq, VIIItr, VIIIts, VIIItt, VIIItu, VIIItv, VIIItw, VIIItx, VIIIty, VIIItz, VIIIua, VIIIub, VIIIuc, VIIIud, VIIIue, VIIIuf, VIIIug, VIIIuh, VIIIui, VIIIuj, VIIIuk, VIIIul, VIIIum, VIIIun, VIIIuo, VIIIup, VIIIuq, VIIIur, VIIIus, VIIIut, VIIIuu, VIIIuv, VIIIuw, VIIIux, VIIIuy, VIIIuz, VIIIva, VIIIvb, VIIIvc, VIIIvd, VIIIve, VIIIvf, VIIIvg, VIIIvh, VIIIvi, VIIIvj, VIIIvk, VIIIvl, VIIIvm, VIIIvn, VIIIvo, VIIIvp, VIIIvq, VIIIvr, VIIIvs, VIIIvt, VIIIvu, VIIIvv, VIIIvw, VIIIvx, VIIIvy, VIIIvz, VIIIwa, VIIIwb, VIIIwc, VIIIwd, VIIIwe, VIIIwf, VIIIwg, VIIIwh, VIIIwi, VIIIwj, VIIIwk, VIIIwl, VIIIwm, VIIIwn, VIIIwo, VIIIwp, VIIIwq, VIIIwr, VIIIws, VIIIwt, VIIIwu, VIIIwv, VIIIww, VIIIwx, VIIIwy, VIIIwz, VIIIxa, VIIIxb, VIIIxc, VIIIxd, VIIIxe, VIIIxf, VIIIxg, VIIIxh, VIIIxi, VIIIxj, VIIIxk, VIIIxl, VIIIxm, VIIIxn, VIIIxo, VIIIxp, VIIIxq, VIIIxr, VIIIxs, VIIIxt, VIIIxu, VIIIxv, VIIIxw, VIIIxx, VIIIxy, VIIIxz, VIIIya, VIIIyb, VIIIyc, VIIIyd, VIIIye, VIIIyf, VIIIyg, VIIIyh, VIIIyi, VIIIyj, VIIIyk, VIIIyl, VIIIym, VIIIyn, VIIIyo, VIIIyp, VIIIyq, VIIIyr, VIIIys, VIIIyt, VIIIyu, VIIIyv, VIIIyw, VIIIyx, VIIIyy, VIIIyz, VIIIza, VIIIzb, VIIIzc, VIIIzd, VIIIze, VIIIzf, VIIIzg, VIIIzh, VIIIzi, VIIIzj, VIIIzk, VIIIzl, VIIIzm, VIIIzn, VIIIzo, VIIIzp, VIIIzq, VIIIzr, VIIIzs, VIIIzt, VIIIzu, VIIIzv, VIIIzw, VIIIzx, VIIIzy, VIIIzz	0,163	0,100	0	62,50	0,016




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2017 (1) (in tonnellate)	Catture 2017 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2017 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
NL	GFBJ/567-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	0,054	0	0	0	0,005
NL	GHL/2 A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI	1,600	0,360	0	22,50	0,160
NL	HAD/2AC4.	Eglefino	IV; acque dell'Unione della zona IIa	134,951	65,957	6,582	53,75	13,495
NL	HAD/3 A/BCD	Eglefino	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	20,412	20,056	0	98,27	0,356
NL	HAD/7X7A34	Eglefino	VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	12,400	11,590	0	93,47	0,810
NL	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Faer Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II	6 262,318	5 464,566	581,641	96,55	216,111
NL	HER/2A47DX	Aringa	IV, VIId e acque dell'Unione della zona IIa	112,622	15,492	0	13,76	11,262
NL	HER/4AB.	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N	56 885,900	56 751,109	0	99,76	134,791
NL	HER/4CXB7D	Aringa	IVc e VIId	26 594,672	12 744,372	12 883,22	96,36	967,080
NL	HER/5B6ANB	Aringa	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN	897,902	815,042	0	90,77	82,86
NL	HER/7G-K.	Aringa	VIlg, VIIh, VIIj e VIIk	910,542	634,256	0	69,66	91,054
NL	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	54,914	47,699	3,11	92,53	4,105
NL	HKE/571214	Nasello	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	303,116	124,220	0	40,98	30,312
NL	HKE/8ABDE.	Nasello	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe	42,781	0	0	0	4,278
NL	JAX/2 A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	26 027,115	14 319,321	2 298,337	63,85	2 602,711




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2017 (1) (in tonnellate)	Catture 2017 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2017 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
NL	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	25,200	3,653	0	14,50	2,520
NL	MAC/2A34.	Sgombro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	2 740,456	1 382,240	1 064,713	89,29	274,046
NL	MAC/2CX14-	Sgombro	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV	41 027,009	22 347,471	17 131,121	96,23	1 548,417
NL	MAC/8C3411	Sgombro	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Co-pace 34.1.1	20,210	0	0	0	2,021
NL	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	1 649,769	1 475,375	0	89,43	164,977
NL	PLE/03AN.	Passera di mare	Skagerrak	2 817,200	1 478,880	0	52,49	281,72
NL	PLE/07 A.	Passera di mare	VIIa	9,949	0	0	0	0,995
NL	PLE/2A3AX4	Passera di mare	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	57 584,500	25 447,491	3 471,358	50,22	5 758,450
NL	PLE/7DE.	Passera di mare	VIIId e VIIe	89,200	81,951	0	91,87	7,249
NL	POK/2C3A4.	Mertuzzo carbonaro	IIIa e IV; acque dell'Unione della zona IIa	209,943	188,634	0	89,85	20,994
NL	SOL/24-C.	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone II e IV	12 590,552	9 064,134	0	71,99	1 259,055
NL	SOL/3 A/BCD	Sogliola	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	37,470	31,212	0	83,30	3,747
NL	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV	86 978,356	71 438,151	9 491,707	93,05	6 048,498
NL	WHG/2AC4.	Merlano	IV; acque dell'Unione della zona IIa	841,481	661,446	0,543	78,67	84,148
NL	WHG/7X7 A-C	Merlano	VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk	682,434	613,475	0	89,90	68,243
PL	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	50 907,880	39 631,024	0	77,85	5 090,788



Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2017 (1) (in tonnellate)	Catture 2017 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2017 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
PL	PLE/3BCD-C	Passera di mare	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	694,500	293,640	0	42,28	69,450
PL	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	75 783,185	69 971,317	0	92,33	5 811,868
PT	ANF/8C3411	Rana pescatrice	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Co-pace 34.1.1	750,843	679,947	0	90,56	70,896
PT	BSF/8910-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII, IX e X	3 679,338	2 305,232	0	62,65	367,934
PT	GFB/1012-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone X e XII	44,990	17,779	0	39,52	4,499
PT	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Faer Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II	4,160	0	0	0	0,416
PT	HKE/8C3411.	Nasello	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Co-pace 34.1.1	2 892,411	1 754,359	0	60,65	289,241
PT	JAX/08C.	Suro/sugarello	VIIIc	1 329,631	1 109,918	0	83,48	132,963
PT	JAX/09.	Suro/sugarello	IX	55 921,246	25 120,174	528,805	45,87	5 592,125
PT	JAX/2 A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	1,779	0	0	0	0,178
PT	MAC/8C3411	Sgombro	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Co-pace 34.1.1	6 440,691	4 591,601	0	71,29	644,069
PT	SBR/10-	Occhialone	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona X	541,462	517,230	0	95,53	24,232
PT	WHB/8C3411	Melù	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Co-pace 34.1.1	11 013,035	4 337,122	0	39,38	1 101,303
SE	COD/03AN.	Merluzzo bianco	Skagerrak	821,024	556,518	0	67,78	82,102
SE	COD/2A3AX4	Merluzzo bianco	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	44,510	31,073	1,022	72,11	4,451




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2017 (1) (in tonnellate)	Catture 2017 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2017 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
SE	HAD/2AC4.	Eglefino	IV; acque dell'Unione della zona IIa	162,308	12,967	0,022	8,00	16,231
SE	HAD/3 A/BCD	Eglefino	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	236,790	113,745	0	48,04	23,679
SE	HER/03 A.	Aringa	IIIa	29 881,622	18 731,090	10 155,375	96,67	995,157
SE	HER/03 A-BC	Aringa	IIIa	1 007,696	805,199	0	79,90	100,770
SE	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Faer Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II	1 318,329	766,221	438,740	91,40	113,368
SE	HER/2A47DX	Aringa	IV, VIII e acque dell'Unione della zona IIa	57,640	34,334	0	59,57	5,764
SE	HER/30/31.	Aringa	Sottodivisioni 30-31	28 790,075	10 475,338	0	36,39	2 879,007
SE	HER/3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	57 125,245	50 587,636	0	88,56	5 712,524
SE	HER/4AB.	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N	7 497,641	7 491,728	5,265	99,99	0,648
SE	HKE/3 A/BCD	Nasello	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	289,458	53,415	0	18,45	28,946
SE	JAX/2 A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	193,397	0	0	0	19,340
SE	MAC/2A34.	Sgombro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	3 930,161	2 903,805	990,771	99,09	35,585
SE	NEP/3 A/BCD	Scampo	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	3 647,754	1 421,349	0	38,97	364,775
SE	PLE/03AN.	Passera di mare	Skagerrak	785,100	159,573	0	20,33	78,510
SE	PLE/03AS.	Passera di mare	Kattegat	257,500	95,596	0	37,12	25,750




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2017 (1) (in tonnellate)	Catture 2017 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2017 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
SE	PLE/3BCD-C	Passera di mare	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	472,806	30,126	0	6,37	47,281
SE	POK/2C3A4.	Mertuzzo carbonaro	IIIa e IV; acque dell'Unione della zona IIa	605,268	437,201	0	72,23	60,527
SE	SOL/3 A/BCD	Sogliola	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	24,780	19,961	0	80,55	2,478
SE	SPR/3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	50 861,068	49 834,193	0	97,98	1 026,875
SE	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV	219,664	138,524	0	63,06	21,966
SE	WHG/2AC4.	Merlano	IV; acque dell'Unione della zona IIa	13,200	4,533	0	34,34	1,320
UK	ALF/3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV	9,110	0,432	0	4,74	0,911
UK	BLJ/5B67-	Molva azzurra	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	2 229,925	644,724	0	28,91	222,992
UK	BSF/56712-	Pesce sciabola nero	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI, VII e XII	197,387	100,934	0	51,13	19,739
UK	COD/07 A.	Mertuzzo bianco	VIIa	55,560	40,950	0	73,70	5,556
UK	COD/07D.	Mertuzzo bianco	VIIc	258,679	47,676	0	18,43	25,868
UK	COD/2A3AX4	Mertuzzo bianco	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	20 274,178	15 615,494	2 795,552	90,81	1 863,132
UK	COD/7XAD34	Mertuzzo bianco	VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	252,489	184,755	0	73,17	25,249
UK	GBB/*567-	Musdea bianca	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII	896,968	99,720	0	11,12	89,697
UK	GHL/2 A-C46	Ippoglosso nero	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI	964,387	147,878	0	15,33	96,439



Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2017 (1) (in tonnellate)	Catture 2017 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2017 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
UK	HAD/2AC4.	Eglefino	IV; acque dell'Unione della zona IIa	27 924,370	20 374,564	5 101,061	91,23	2 448,745
UK	HAD/5BC6 A.	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa	3 348,692	2 463,833	0	73,58	334,869
UK	HAD/6B1214	Eglefino	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIb, XII e XIV	3 995,058	3 886,098	0	97,27	108,960
UK	HAD/7X7A34	Eglefino	VIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	770,731	689,602	0	89,47	77,073
UK	HER/07 A/MM	Aringa	VIa	4 090,526	3 695,960	0	90,35	394,566
UK	HER/1/2-	Aringa	Acque dell'Unione, acque delle Isole Far Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II	4 560,869	4 421,770	0	96,95	139,099
UK	HER/4AB.	Aringa	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N	68 719,392	66 524,581	1 293,016	98,69	901,795
UK	HER/4CXB7D	Aringa	IVc e VIId	4 303,151	2 492,047	1 786,300	99,42	24,804
UK	HER/5B6ANB	Aringa	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN	3 606,810	3 356,220	0	93,05	250,590
UK	HER/7G-K.	Aringa	VIlg, VIIfh, VIIfj e VIIfk	380,500	66,632	0	17,51	38,050
UK	HKE/2AC4-C	Nasello	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	6 797,189	6 129,105	0	90,17	668,084
UK	HKE/571214	Nasello	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	8 648,506	6 408,658	8,482	74,20	864,851
UK	JAX/2 A-14	Suro/sugarello e catture accessorie connesse	Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIId, VIIfd e VIIfh; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	3 791,522	912,428	409,000	34,85	379,152
UK	LEZ/07.	Lepidorombi	VII	3 059,956	2 664,462	0	87,08	305,995
UK	LEZ/2AC4-C	Lepidorombi	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	2 743,685	1 174,057	0	42,79	274,368



Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2017 (1) (in tonnellate)	Catture 2017 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2017 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
UK	LEZ/56-14	Lepidorombi	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; VI; acque internazionali delle zone XII e XIV	1 959,246	754,840	0	38,53	195,925
UK	MAC/2A34.	Sgombro	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32	3 991,428	3 588,768	333,952	98,28	68,708
UK	NEP/07.	Scampo	VII	9 483,155	6 290,627	340,019	69,92	948,315
UK	NEP/2AC4-C	Scampo	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV	16 153,130	11 949,933	0	73,98	1 615,313
UK	NEP/5BC6.	Scampo	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb;	17 474,623	11 580,543	0	66,27	1 747,462
UK	PLE/2A3AX4	Passera di mare	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat	32 213,647	13 978,322	983,846	46,45	3 221,365
UK	PLE/7DE.	Passera di mare	VIII e VIIe	2 741,096	2 407,296	0	87,82	274,110
UK	POK/2C3A4.	Merluzzo carbonaro	IIIa e IV; acque dell'Unione della zona IIa	11 004,725	8 673,945	0	78,82	1 100,472
UK	POK/56-14.	Merluzzo carbonaro	VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV	3 258,975	2 640,610	0	81,03	325,897
UK	RNG/5B67-	Granatiere di roccia	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII	169,640	7,942	1,469	5,55	16,964
UK	SOL/07D.	Sogliola	VIII d	394,216	342,741	0	86,94	39,422
UK	SOL/07E.	Sogliola	VII e	804,826	737,606	0	91,65	67,220
UK	SOL/24-C.	Sogliola	Acque dell'Unione delle zone II e IV	939,830	510,842	0	54,35	93,983
UK	SOL/7FG.	Sogliola	VIII f e VII g	172,304	149,215	0	86,60	17,230
UK	WHB/1X14	Melù	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIII d, VIII e, XII e XIV	73 710,920	66 385,653	0	90,06	7 325,267
UK	WHG/2AC4.	Merlano	IV; acque dell'Unione della zona IIa	10 578,237	8 541,792	674,458	87,12	1 057,824




Codice paese	Codice stock	Specie	Denominazione della zona	Contingente finale 2017 (1) (in tonnellate)	Catture 2017 (in tonnellate)	Catture soggette a condizioni speciali (2) 2017 (in tonnellate)	Contingente finale (%)	Quantitativo riportato (in tonnellate)
UK	WHG/56-14.	Merlano	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV	124,595	124,535	0	99,95	0,060
UK	WHG/7X7 A-C	Merlano	VIIb, VIIc, VIId, VIIf, VIIg, VIIh, VIIj e VIIk	2 116,262	959,986	0	45,36	211,626

(1) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2016 al 2017 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3), all'articolo 5 bis del regolamento (UE) n. 1221/2014 del Consiglio (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 16) e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(2) Condizione speciale stabilita negli allegati dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca.

18CE2202



## REGOLAMENTO (UE) 2018/1497 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2018

**che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la categoria di alimenti 17 e l'uso degli additivi alimentari negli integratori alimentari**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,


considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
- (2) Soltanto gli additivi alimentari inclusi nell'elenco dell'Unione di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 possono essere immessi sul mercato in quanto tali e utilizzati negli alimenti alle condizioni d'uso ivi specificate.
- (3) Tale elenco può essere aggiornato secondo la procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (4) L'elenco dell'Unione include gli additivi alimentari sulla base delle categorie di alimenti cui essi possono essere aggiunti. Nella parte D di tale elenco, la categoria di alimenti 17 comprende gli integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia. La categoria di alimenti 17 comprende tre sottocategorie: 17.1 «Integratori alimentari in forma solida, comprese capsule, compresse e simili, tranne le pastiglie da masticare», 17.2 «Integratori alimentari in forma liquida» e 17.3 «Integratori alimentari sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare». Nella parte E dell'elenco dell'Unione figurano gli additivi autorizzati per ciascuna di tali sottocategorie e le condizioni del loro uso.
- (5) Dalle discussioni con gli Stati membri (in seno al gruppo di lavoro di esperti governativi in materia di additivi) sono emerse difficoltà nell'attuazione dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 relativo agli additivi alimentari, in particolare per quanto riguarda la sottocategoria di alimenti 17.3 «Integratori alimentari sotto forma di sciroppo o di pastiglie da masticare». Al fine di evitare gli errori di interpretazione cui detta classificazione ha dato luogo, è opportuno classificare gli integratori alimentari sotto forma di sciroppo e di pastiglie da masticare rispettivamente come integratori alimentari in forma liquida e integratori alimentari in forma solida.
- (6) È pertanto opportuno sopprimere la sottocategoria di alimenti 17.3 e modificare i titoli delle sottocategorie di alimenti 17.1 e 17.2 rispettivamente in «Integratori alimentari in forma solida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia» e «Integratori alimentari in forma liquida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia». Tale formulazione definisce in modo più accurato quali prodotti sono compresi in ciascuna sottocategoria di alimenti. A seguito della soppressione della sottocategoria di alimenti 17.3, le voci relative agli additivi alimentari che erano comprese in tale sottocategoria di alimenti dovrebbero essere spostate nella sottocategoria di alimenti 17.1 o 17.2 per garantire la trasparenza e la certezza del diritto in merito all'uso degli additivi alimentari in tali alimenti. A fini di chiarezza e applicazione è inoltre opportuno modificare il titolo della categoria di alimenti 17 in «Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE».

<sup>(1)</sup> GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GUL 183 del 12.7.2002, pag. 51).



- (7) Dalle discussioni con gli Stati membri è inoltre emerso che è opportuno chiarire se i livelli (di uso) massimi per gli additivi alimentari della categoria di alimenti 17 si applichino agli alimenti commercializzati o agli alimenti pronti per il consumo. È pertanto opportuno aggiungere una sezione introduttiva relativa a determinati additivi alimentari autorizzati in tale categoria di alimenti. Ciò è in linea con le precedenti voci relative a tali additivi alimentari nelle direttive 94/35/CE <sup>(1)</sup>, 94/36/CE <sup>(2)</sup> e 95/2/CE <sup>(3)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (8) A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione è tenuta a chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), salvo se gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana. Poiché l'elenco dell'Unione è modificato per fare chiarezza in merito agli usi attualmente autorizzati degli additivi, l'aggiornamento di tale elenco non può avere un effetto sulla salute umana. Non è pertanto necessario chiedere il parere dell'Autorità.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2018

Per la Commissione  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> Direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3).

<sup>(2)</sup> Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13).

<sup>(3)</sup> Direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1).



ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1) nella parte D, le voci relative alla categoria di alimenti 17. «Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia» sono sostituite dalle seguenti:

«17.	<b>Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE</b>
17.1	Integratori alimentari in forma solida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia
17.2	Integratori alimentari in forma liquida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia»;

2) la parte E è così modificata:

a) la voce relativa alla categoria di alimenti 17. «Integratori alimentari, quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, tranne gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia» è sostituita dalla seguente:

«17.	<b>Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE</b>
	PARTE INTRODUTTIVA, SI APPLICA A TUTTE LE SOTTOCATEGORIE
	I livelli di uso massimi indicati per i coloranti, i poliooli, gli edulcoranti, E 200-213, E 338-452, E 405, E 416, E 426, E 432-436, E 459, E 468, E 473-475, E 491-495, E 551-553, E 901-904, E 961, E 1201-1204, E 1505 ed E 1521 si riferiscono agli integratori alimentari pronti per il consumo preparati secondo le istruzioni per l'uso fornite dal fabbricante.
	Il fattore di diluizione per gli integratori alimentari che devono essere diluiti o dissolti deve essere comunicato congiuntamente alle istruzioni per l'uso.»;


b) la voce relativa alla sottocategoria di alimenti 17.1 è così modificata:

i) il titolo è sostituito dal seguente:


«17.1	Integratori alimentari in forma solida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia»;
-------	--

ii) tutte le voci ivi comprese sono sostituite dalle seguenti, inserite rispettandone l'ordine numerico:


«Gruppo I	Additivi			E 410, E 412, E 415, E 417 ed E 425 non possono essere utilizzati nella fabbricazione di integratori alimentari disidratati che devono reidratarsi all'atto dell'ingestione
Gruppo II	Coloranti <i>quantum satis</i>	<i>quantum satis</i>		Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014
Gruppo II	Coloranti <i>quantum satis</i>	<i>quantum satis</i>	(69)	Periodo di applicazione: dal 1° agosto 2014
Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	300		Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014
Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato	300	(69)	Periodo di applicazione: dal 1° agosto 2014




Gruppo IV	Polioli	<i>quantum satis</i>			
E 104	Giallo di chinolina	35	(61)	Periodo di applicazione: dal 1° gennaio 2014 al 31 luglio 2014	
E 104	Giallo di chinolina	35	(61)(69)	Periodo di applicazione: dal 1° agosto 2014 Esclusi gli integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare	
E 104	Giallo di chinolina	10	(61)	Periodo di applicazione: dal 1° gennaio 2014 al 31 luglio 2014	
E 104	Giallo di chinolina	10	(61)(69)	Periodo di applicazione: dal 1° agosto 2014 Solo integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare	
E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	10	(61)	Periodo di applicazione: dal 1° gennaio 2014 al 31 luglio 2014	
E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	10	(61)(69)	Periodo di applicazione: dal 1° agosto 2014	
E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	35	(61)	Periodo di applicazione: dal 1° gennaio 2014 al 31 luglio 2014	
E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	35	(61)(69)	Periodo di applicazione: dal 1° agosto 2014 Esclusi gli integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare	
E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	10	(61)	Periodo di applicazione: dal 1° gennaio 2014 al 31 luglio 2014	
E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	10	(61)(69)	Periodo di applicazione: dal 1° agosto 2014 Solo integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare	
E 160d	Licopene	30			
E 200-213	Acido sorbico – sorbati; acido benzoico – benzoati	1 000	(1)(2)	Solo integratori alimentari in forma essiccata e contenenti preparati di vitamina A e combinazioni di vitamina A e D, esclusi quelli sotto forma di pastiglie da masticare	
E 310-321	Gallato di propile, TBHQ, BHA e BHT	400	(1)		
E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati	<i>quantum satis</i>			
E 392	Estratti di rosmarino	400	(46)		
E 405	Alginato di propan-1,2-diolo	1 000			



E 416	Gomma di karaya		<i>quantum satis</i>		
E 426	Emicellulosa di soia		1 500		
E 432-436	Polisorbati		<i>quantum satis</i>		
E 459	Beta-ciclodestrina		<i>quantum satis</i>		Solo integratori alimentari sotto forma di compresse, anche ricoperte
E 468	Carbossimetilcellulosa sodica reticolata		30 000		Esclusi gli integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare
E 473-474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi – sucrogliceridi		<i>quantum satis</i>	(1)	
E 475	Esteri poliglicerici degli acidi grassi		<i>quantum satis</i>		
E 491-495	Esteri di sorbitano		<i>quantum satis</i>	(1)	
E 551-559	Biossido di silicio – silicati		<i>quantum satis</i>		Periodo di applicazione: fino al 31 gennaio 2014
E 551-553	Biossido di silicio – silicati		<i>quantum satis</i>		Periodo di applicazione: dal 1° febbraio 2014
E 900	Dimetilpolisilossano		10	(91)	Solo integratori alimentari sotto forma di compresse effervescenti
E 901	Cera d'api, bianca e gialla		<i>quantum satis</i>		
E 902	Cera di candelilla		<i>quantum satis</i>		
E 903	Cera di carnauba		200		
E 904	Gommalacca		<i>quantum satis</i>		
E 950	Acesulfame K		500		
E 950	Acesulfame K		2 000		Solo integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare
E 951	Aspartame		2 000		
E 951	Aspartame		5 500		Solo integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare
E 952	Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca		500	(51)	
E 952	Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca		1 250	(51)	Solo integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare



E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	500	(52)		
E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	1 200	(52)		Solo integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare
E 955	Sucralosio	800			
E 955	Sucralosio	2 400			Solo integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare
E 957	Taumatina	400			Solo integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare
E 959	Neoesperidina DC	100			
E 959	Neoesperidina DC	400			Solo integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare
E 960	Glicosidi steviolici	670	(60)		
E 960	Glicosidi steviolici	1 800	(60)		Solo integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare
E 961	Neotame	60			
E 961	Neotame	185			Solo integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare
E 961	Neotame	2			Solo come esaltatore di sapidità, esclusi gli integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare
E 961	Neotame	2			Solo integratori alimentari a base di vitamine e/o minerali sotto forma di pastiglie da masticare, come esaltatore di sapidità
E 962	Sale di aspartame-accesulfame	500	(11)a (49) (50)		
E 962	Sale di aspartame-accesulfame	2 000	(11)a (49) (50)		Solo integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare
E 969	Advantame	20			
E 969	Advantame	55			Solo integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masticare
E 1201	Polivinilpirrolidone	<i>quantum satis</i>			Solo integratori alimentari sotto forma di compresse, anche ricoperte
E 1202	Polivinilpirrolidone	<i>quantum satis</i>			Solo integratori alimentari sotto forma di compresse, anche ricoperte
E 1203	Alcole polivinilico (PVA)	18 000			Solo integratori alimentari sotto forma di capsule e compresse



E 1204	Pullulan		<i>quantum satis</i>		Solo integratori alimentari sotto forma di capsule e compresse
E 1205	Copolimero di metacrilato basico		100 000		Esclusi gli integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masti-care
E 1206	Copolimero di metacrilato neutro		200 000		Esclusi gli integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masti-care
E 1207	Copolimero di metacrilato anionico		100 000		Esclusi gli integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masti-care
E 1208	Copolimero di polivinilpirrolidone vinilacetato		100 000		Esclusi gli integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masti-care
E 1209	Copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole		100 000		Esclusi gli integratori alimentari sotto forma di pastiglie da masti-care
E 1505	Citrato di trietile		3 500		Solo integratori alimentari sotto forma di capsule e compresse
E 1521	Polietilenglicole		10 000		Solo integratori alimentari sotto forma di capsule e compresse;


c) la voce relativa alla sottocategoria di alimenti 17.2 è così modificata:

i) il titolo è sostituito dal seguente:


«17.2 Integratori alimentari in forma liquida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia»;

ii) tutte le voci ivi comprese sono sostituite dalle seguenti, inserite rispettandone l'ordine numerico:


«Gruppo I	Additivi				
Gruppo II	Coloranti <i>quantum satis</i>		<i>quantum satis</i>		
Gruppo II	Coloranti <i>quantum satis</i>		<i>quantum satis</i>		Periodo di applicazione: fino al 31 luglio 2014
Gruppo II	Coloranti <i>quantum satis</i>		<i>quantum satis</i>	(69)	Periodo di applicazione: dal 1° agosto 2014 Solo integratori alimentari sotto forma di sciroppo
Gruppo III	Coloranti con limite massimo combinato		100		
Gruppo IV	Polioli		<i>quantum satis</i>		
E 104	Giallo di chinolina		10	(61)	Periodo di applicazione: dal 1° gennaio 2014 al 31 luglio 2014
E 104	Giallo di chinolina		10	(61)(69)	Periodo di applicazione: dal 1° agosto 2014



E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	10	(61)	Periodo di applicazione: dal 1° gennaio 2014 al 31 luglio 2014
E 110	Giallo tramonto FCF/giallo arancio S	10	(61)(69)	Periodo di applicazione: dal 1° agosto 2014
E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	10	(61)	Periodo di applicazione: dal 1° gennaio 2014 al 31 luglio 2014
E 124	Ponceau 4R, rosso cocciniglia A	10	(61)(69)	Periodo di applicazione: dal 1° agosto 2014
E 160d	Licopene	30		
E 200-213	Acido sorbico – sorbati; acido benzoico – benzoati	2 000	(1)(2)	Esclusi gli integratori alimentari sotto forma di sciroppo
E 310-321	Gallato di propile, TBHQ, BHA e BHT	400	(1)	
E 338-452	Acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati	quantum satis		
E 392	Estratti di rosmarino	400	(46)	
E 405	Alginato di propan-1,2-diolo	1 000		
E 416	Gomma di karaya	quantum satis		
E 426	Emicellulosa di soia	1 500		
E 432-436	Polisorbati	quantum satis		
E 473-474	Esteri di saccarosio degli acidi grassi – sucrogliceridi	quantum satis	(1)	
E 475	Esteri poliglicerici degli acidi grassi	quantum satis		
E 491-495	Esteri di sorbitano	quantum satis	(1)	
E 551-559	Biossido di silicio – silicati	quantum satis		Periodo di applicazione: fino al 31 gennaio 2014
E 551-553	Biossido di silicio – silicati	quantum satis		Periodo di applicazione: dal 1° febbraio 2014
E 950	Acesulfame K	350		
E 950	Acesulfame K	2 000		Solo integratori alimentari sotto forma di sciroppo
E 951	Aspartame	600		



E 951	Aspartame	5 500		Solo integratori alimentari sotto forma di sciroppo
E 952	Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca	400	(51)	
E 952	Acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca	1 250	(51)	Solo integratori alimentari sotto forma di sciroppo
E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	80	(52)	
E 954	Saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca	1 200	(52)	Solo integratori alimentari sotto forma di sciroppo
E 955	Sucralosio	240		
E 955	Sucralosio	2 400		Solo integratori alimentari sotto forma di sciroppo
E 957	Taumatina	400		Solo integratori alimentari sotto forma di sciroppo
E 959	Neoesperidina DC	50		
E 959	Neoesperidina DC	400		Solo integratori alimentari sotto forma di sciroppo
E 960	Glicosidi steviolici	200	(60)	
E 960	Glicosidi steviolici	1 800	(60)	Solo integratori alimentari sotto forma di sciroppo
E 961	Neotame	20		
E 961	Neotame	185		Solo integratori alimentari sotto forma di sciroppo
E 961	Neotame	2		Solo come esaltatore di sapidità, esclusi gli integratori alimentari sotto forma di sciroppo
E 961	Neotame	2		Solo integratori alimentari a base di vitamine e/o minerali sotto forma di sciroppo, come esaltatore di sapidità
E 962	Sale di aspartame-accesulfame	350	(11)a (49) (50)	
E 962	Sale di aspartame-accesulfame	2 000	(11)a (49) (50)	Solo integratori alimentari sotto forma di sciroppo
E 969	Advantame	6		
E 969	Advantame	55		Solo integratori alimentari sotto forma di sciroppo*.



## DECISIONE (UE) 2018/1498 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2017

**sugli aiuti di Stato e sulle misure SA.38613 (2016/C) (ex 2015/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore dell'Ilva SpA in Amministrazione Straordinaria**

[notificata con il numero C(2017) 8391]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli<sup>(1)</sup> e tenuto conto di tali osservazioni,


considerando quanto segue:

## 1. PROCEDURA

- (1) In seguito a due denunce formali depositate l'11 e il 14 aprile 2014 da imprese concorrenti (che desiderano che la loro identità non venga divulgata), la Commissione ha avviato un'indagine preliminare sull'esistenza di possibili misure di sostegno a favore dell'acciaieria Ilva SpA in Amministrazione Straordinaria («Ilva»). Anche Wirtschaftsvereinigung Stahl (la federazione tedesca dell'acciaio, «WV Stahl») ed Eurofer (l'associazione europea della siderurgia) hanno depositato una denuncia formale, rispettivamente il 10 aprile 2015 e il 24 giugno 2015. Il 25 giugno 2015, la British Steel Association ha espresso il proprio sostegno ai due denunciati.
- (2) Con lettera del 20 gennaio 2016, la Commissione ha informato l'Italia della propria intenzione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE») relativamente a quattro misure di sostegno concesse all'Ilva. Con lettera del 13 maggio 2016, la Commissione ha informato l'Italia dell'estensione del procedimento ad una quinta misura di sostegno.
- (3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento d'indagine formale («decisione di avvio») e la decisione della Commissione di estendere questa procedura a una quinta misura («la decisione di estensione») sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*<sup>(2)</sup>. La Commissione ha invitato le parti interessate a trasmettere le proprie osservazioni sulle misure.
- (4) L'Italia ha trasmesso le proprie osservazioni sulle decisioni di avvio e di estensione con lettere del 3 marzo e del 26 luglio 2016.
- (5) La Commissione ha inoltre ricevuto alcune osservazioni inviate dalle parti interessate, che ha inoltrato alle autorità italiane, dando a queste ultime la possibilità di reagire. La Commissione ha ricevuto la lettera contenente le relative osservazioni il 29 luglio 2016.
- (6) Con lettere del 24 febbraio 2016, 4 maggio 2016, 30 settembre 2016, 1º febbraio 2017 e 8 settembre 2017, la Commissione ha richiesto informazioni supplementari, cui l'Italia ha risposto il 10 marzo 2016, il 13 maggio 2016, l'8 novembre 2016, il 10 marzo 2017 e il 16 ottobre 2017.
- (7) Dopo essere stata informata della decisione dell'Italia di porre in vendita gli attivi dell'Ilva, la Commissione ha chiesto all'Italia di designare un fiduciario indipendente incaricato del controllo, che riferisse alla Commissione in merito all'organizzazione e all'attuazione della procedura di vendita. Il fiduciario incaricato del controllo ha trasmesso alla Commissione le sue relazioni il 15 giugno 2016, il 3 ottobre 2016, il 13 e 14 dicembre 2016, il 1º febbraio 2017, il 22 febbraio 2017 e il 30 giugno 2017 ed ha presentato la sua relazione finale sulla procedura di vendita il 20 luglio 2017. Le autorità italiane hanno inoltre informato la Commissione dell'esito della procedura di gara, con lettera del 7 giugno 2017, e il 24 luglio 2017 hanno fornito ulteriori informazioni riguardanti la procedura di vendita.

(1) GU C 142 del 22.4.2016, pag. 37 e GU C 241 dell'1.7.2016, pag. 12.

(2) Cfr. nota 1.



## 2. DESCRIZIONE

### 2.1. Il beneficiario

- (8) L'Ilva è uno dei più grandi produttori europei di acciaio ed è attiva nella produzione, trasformazione e vendita di prodotti di acciaio al carbonio, gestendo *inter alia* stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012 n. 207, convertito, con modifiche, in legge 24 dicembre 2012, n. 231 («decreto-legge n. 207/2012»). L'Ilva, di proprietà della famiglia Riva dal 1996, si trovava in precedenza sotto il controllo dello Stato italiano tramite l'Istituto per la ricostruzione industriale («IRI»). Nel 2016, l'Ilva occupava complessivamente circa 14 000 persone, di cui quasi 11 000 presso il suo principale stabilimento produttivo di Taranto, in Puglia. L'Ilva possiede anche altre unità di produzione e siti commerciali in Francia, Tunisia e Grecia.
- (9) L'Ilva fabbrica prodotti di acciaio al carbonio che figurano alle lettere da a) ad e) dell'elenco dei prodotti che definiscono il settore siderurgico di cui all'allegato IV degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il 2014-2020 <sup>(3)</sup>.
- (10) Lo stabilimento dell'Ilva di Taranto ha una capacità produttiva annua di [...] <sup>(\*)</sup> di tonnellate, che rappresenta il 9,8 % della capacità produttiva complessiva dell'Unione di acciaio al carbonio <sup>(4)</sup>. Nell'attuale situazione di amministrazione straordinaria e a causa dei vincoli ambientali in vigore, l'Ilva funziona al [...] della sua capacità nominale (tre forni attivi su cinque). Nel 2016 ha prodotto 5,8 milioni di tonnellate di acciaio al carbonio <sup>(5)</sup>, corrispondenti al 65 % circa della produzione italiana e al 7 % circa della produzione dell'Unione di acciaio al carbonio. Le vendite dell'Ilva sono destinate principalmente all'Italia [...], in seconda battuta ad altri paesi europei [...] ed infine ai paesi terzi [...] <sup>(6)</sup>.
- (11) La zona di Taranto in cui opera il principale impianto produttivo dell'Ilva è gravemente inquinata. Gli esami di laboratorio evidenziano un forte inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, sia sul sito dell'Ilva, sia nelle zone abitate adiacenti della città di Taranto, con gravi conseguenze per la salute umana e per l'ambiente <sup>(7)</sup>. L'Ilva, i suoi principali azionisti e gli ex dirigenti sono stati incriminati in Italia per presunto disastro ambientale <sup>(8)</sup>. L'Ilva è anche al centro di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione contro l'Italia <sup>(9)</sup>. Dopo due lettere di costituzione in mora <sup>(10)</sup>, il 16 ottobre 2014 la Commissione ha inviato all'Italia il proprio parere motivato («il parere motivato») per violazione della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(11)</sup> e della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(12)</sup>, che fissano per gli Stati membri le norme in materia di concessione di permessi ambientali per gli impianti industriali.
- (12) Travolti dallo scandalo ambientale, i dirigenti dell'Ilva hanno dovuto lasciare la gestione dell'impresa e sono stati sostituiti, nel giugno 2013, da un commissario straordinario nominato dal governo <sup>(13)</sup>. Il mandato del commissario straordinario consisteva nel garantire la continuazione dell'attività industriale utilizzando le risorse dell'impresa per coprire i costi dei danni che l'Ilva aveva arrecato alla salute umana e all'ambiente violando le disposizioni dell'autorizzazione ambientale. In tale contesto, il 14 marzo 2014 il Consiglio dei ministri ha approvato un «piano ambientale» volto alla prevenzione dell'inquinamento e all'adeguamento dello stabilimento ai requisiti dell'autorizzazione ambientale <sup>(14)</sup>. In base a tale piano, il costo complessivo degli investimenti necessari per rendere lo stabilimento di Taranto conforme ai requisiti previsti dall'autorizzazione ambientale ammontava a [...] miliardi di euro.
- (13) Alla luce della sempre più precaria situazione finanziaria dell'Ilva, il 5 gennaio 2015 il governo italiano ha emanato il decreto-legge n. 1/2015, con il quale ha adottato una procedura d'insolvenza *ad hoc* per l'Ilva. Tale procedura *ad hoc* è stata redatta sul modello della cosiddetta legge Marzano, una normativa speciale in materia di diritto fallimentare che disciplina l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in difficoltà cui sono

<sup>(3)</sup> GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1.

<sup>(\*)</sup> [...] informazioni riservate

<sup>(4)</sup> Stime della capacità produttiva fornite dall'Ilva e da Eurofer.

<sup>(5)</sup> Secondo la presentazione fornita dai commissari straordinari dell'Ilva alla Camera dei deputati italiana il 10 gennaio 2017: <http://www.gruppoilva.com/it/media/media/comunicazioni-dei-commissari>.

<sup>(6)</sup> Sulla base dei dati interni dell'Ilva relativi all'esercizio 2015.

<sup>(7)</sup> Cfr. [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-14-1151\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1151_en.htm)

<sup>(8)</sup> Procedimento penale n. 938/2010 R.G.

<sup>(9)</sup> Procedura d'infrazione n. 2013/2177.


<sup>(10)</sup> Inviata nel settembre 2013 e nell'aprile 2014.

<sup>(11)</sup> Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8).

<sup>(12)</sup> Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).

<sup>(13)</sup> In virtù del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 61/2013, convertito in legge 3 agosto 2013, n. 89. La legge n. 89/2013 è stata ulteriormente modificata il 10 dicembre 2013 dall'articolo 7 del decreto-legge n. 136/2013, convertito in legge 6 febbraio 2014, n. 6.

<sup>(14)</sup> Cfr. Gazzetta ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, disponibile all'indirizzo: <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/05/08/14A03637/sg>



affidati servizi pubblici essenziali. Di conseguenza, il 30 gennaio 2015, il Tribunale di Milano ha dichiarato l'Ilva insolvente <sup>(15)</sup>. Il debito totale indicato nella dichiarazione di insolvenza risultava pari a 2,9 miliardi di euro. Il governo ha nominato tre commissari straordinari incaricati di amministrare l'impresa. Il decreto-legge n. 1/2015 è stato convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 2015, n. 20 <sup>(16)</sup>.

- (14) Il 4 dicembre 2015, le autorità italiane hanno informato la Commissione in merito all'adozione, nella stessa data, del decreto-legge n. 191/2015 «Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del gruppo Ilva». Il decreto-legge è stato convertito, con modificazioni, nella legge 1 febbraio 2016, n. 13 <sup>(17)</sup>. L'articolo 1 del decreto-legge dispone la vendita, entro il 30 giugno 2016, tramite gara trasparente e non discriminatoria, degli attivi dell'Ilva in modo tale da garantire la discontinuità rispetto all'impresa precedente. Il 5 gennaio 2016 i commissari straordinari dell'Ilva hanno pubblicato un invito a manifestare interesse in relazione all'operazione di trasferimento dei complessi aziendali facenti capo all'Ilva e ad altre società del medesimo gruppo. Alla fase preliminare di *due diligence* sono state ammesse 25 parti interessate. In seguito sono stati formati i consorzi di investitori per la presentazione delle offerte formali di acquisto, prevista per il 30 giugno 2016. A tale data, sono stati accettati due offerenti per la fase finale della procedura di gara: 1) un consorzio guidato dall'impresa siderurgica mondiale ArcelorMittal, di cui facevano parte, in qualità di membri, il produttore siderurgico italiano Marcegaglia e la banca Intesa Sanpaolo («il consorzio AM») e 2) il cosiddetto consorzio Acciaitalia («il consorzio Acciaitalia»), formato, *inter alia*, dal produttore siderurgico italiano Arvedi, dall'impresa siderurgica indiana Jindal Steel e dalla banca statale per gli investimenti «Cassa Depositi e Prestiti («CDP»).
- (15) La procedura di vendita è stata caratterizzata da alcuni ritardi. Al termine della procedura, il 26 maggio 2017, i commissari dell'Ilva hanno raccomandato di assegnare gli attivi dell'Ilva al Consorzio AM, che aveva offerto 1,8 miliardi di euro <sup>(18)</sup>. Tale raccomandazione è stata seguita dal ministro dello Sviluppo economico, che il 5 giugno 2017 ha emesso il decreto di aggiudicazione definitiva a favore del consorzio AM <sup>(19)</sup>. La conclusione della transazione è sospesa, in attesa dell'approvazione della concentrazione da parte della Commissione. A tale riguardo, il 21 settembre 2017 il consorzio AM ha notificato la transazione alla Commissione, la quale, l'8 novembre 2017, ha deciso di aprire un'indagine approfondita <sup>(20)</sup> in materia.

## 2.2. Misure sottoposte a valutazione

- (16) Le autorità italiane hanno adottato e modificato varie misure di sostegno a favore dell'Ilva. La presente decisione riguarda le cinque misure oggetto delle decisioni di avvio e di estensione:
- misura 1: il trasferimento dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali a carico dei precedenti proprietari dell'Ilva;
  - misura 2: la legge sui prestiti prededucibili applicata ad un prestito privato di 250 milioni di EUR;
  - misura 3: la garanzia di Stato su un prestito di 400 milioni di EUR;
  - misura 4: l'accordo transattivo con Fintecna;
  - misura 5: il prestito di Stato di 300 milioni di EUR.

### 2.2.1. Misura 1: il trasferimento dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali a carico dei precedenti proprietari dell'Ilva

- (17) Alcuni membri della famiglia Riva precedentemente coinvolti nella gestione dell'Ilva sono stati accusati dai giudici italiani di vari reati di frode. Nel maggio 2013, il giudice nazionale ha sottoposto a sequestro preventivo [...] di euro in attività liquide appartenenti alla famiglia Riva («i beni della famiglia Riva»), in attesa che si concludessero i procedimenti penali avviati nei loro confronti.

<sup>(15)</sup> [http://www.gruppoilva.com/sites/ilvacorp/files/document\\_attachments/acq\\_res.pdf](http://www.gruppoilva.com/sites/ilvacorp/files/document_attachments/acq_res.pdf)


<sup>(16)</sup> Il testo del decreto-legge convertito in legge è disponibile all'indirizzo: <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-01-05;1!vig=>

<sup>(17)</sup> Il testo del decreto-legge convertito in legge è disponibile all'indirizzo: <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2015-12-04;191!vig=>

<sup>(18)</sup> <http://www.gruppoilva.com/it/press-release/2017-05-26/comunicato-stampa>

<sup>(19)</sup> <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/194-comunicati-stampa/2036649-calenda-firma-il-decreto-di-aggiudicazione-del-complesso-industriale-del-gruppo-ilva-ad-am-investco-italy>

<sup>(20)</sup> [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-17-4485\\_it.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4485_it.htm)



- (18) Ai sensi delle regole generali di procedura penale italiane, i beni sequestrati nel contesto di un procedimento penale devono essere trasferiti al cosiddetto *Fondo Unico di Giustizia*, un fondo del ministero della Giustizia che svolge il ruolo di *custode ex lege* dei beni fino al termine del procedimento penale e che è gestito da Equitalia Giustizia SpA («Equitalia») <sup>(21)</sup>. In base al mandato di Equitalia, le attività liquide detenute dal *Fondo Unico di Giustizia* possono soltanto essere depositate su conti correnti caratterizzati da adeguati livelli di solidità e affidabilità o essere investite in titoli di Stato italiani <sup>(22)</sup>. Durante tutto il procedimento, le somme oggetto di sequestro rimangono di proprietà dei proprietari originari, che non possono però disporre liberamente.
- (19) Nel caso dei beni della famiglia Riva, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1/2015 ha introdotto una disposizione *ad hoc*, in base alla quale i beni in questione potevano essere trasferiti all'Ilva prima della fine dei procedimenti penali <sup>(23)</sup>. A norma di tale disposizione, il trasferimento avrebbe dovuto essere effettuato nel rispetto di determinate condizioni. L'Ilva avrebbe innanzitutto dovuto emettere obbligazioni per un importo pari al valore dei beni della famiglia Riva. Il *Fondo Unico di Giustizia* avrebbe quindi utilizzato i beni della famiglia Riva posti sotto la sua tutela per sottoscrivere tali obbligazioni. Le obbligazioni dell'Ilva avrebbero quindi sostituito i beni della famiglia Riva depositati nei conti del *Fondo Unico di Giustizia* come garanzia collaterale nell'ambito dei procedimenti penali pendenti. Nello stesso decreto-legge si precisa che il denaro ricevuto dall'Ilva in seguito a tale trasferimento sarebbe stato destinato all'attuazione del piano ambientale.
- (20) L'11 maggio 2015, mediante *decreto di trasferimento*, il giudice nazionale ha disposto il trasferimento dei beni della famiglia Riva. Tuttavia, il trasferimento al *Fondo Unico di Giustizia* non ha potuto avere luogo perché la famiglia Riva aveva depositato i propri beni in conti bancari esteri <sup>(24)</sup> e il giudice del paese avente giurisdizione su tali conti si è categoricamente rifiutato di trasferire i beni in Italia <sup>(25)</sup>.
- (21) La situazione si è sbloccata nel dicembre 2016, quando la famiglia Riva e l'Ilva hanno raggiunto un accordo transattivo, in base al quale i membri interessati della famiglia Riva hanno acconsentito a mettere definitivamente a disposizione dell'Ilva, secondo la forma giuridica di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 1/2015, i beni della famiglia Riva da essi detenuti sui conti bancari esteri. [...]. Secondo le autorità italiane, le richieste di rimborso dei danni da parte dell'Ilva nei confronti della famiglia Riva avrebbero potuto elevarsi a circa [...] di euro. Oltre agli 1,1 miliardi di euro oggetto del sequestro e destinati per legge al piano ambientale, la famiglia Riva ha altresì acconsentito a mettere a disposizione dell'Ilva un ulteriore importo di 145 milioni di EUR destinato a sostenerne la gestione corrente. In seguito all'accordo transattivo, i beni della famiglia Riva sono rientrati in Italia <sup>(26)</sup> e sono stati trasferiti al *Fondo Unico di Giustizia*, il quale, il 13 e 22 giugno 2017, ha sottoscritto un totale di [...] di euro in nuove obbligazioni Ilva.

#### 2.2.2. Misura 2: la legge sui prestiti prededucibili

- (22) Secondo la stampa, nel maggio 2014 l'Ilva ha manifestato difficoltà di pagamento di stipendi e fornitori <sup>(27)</sup>. La stampa ha riferito inoltre che le banche apparivano poco propense a concedere un prestito ponte a copertura dei bisogni di liquidità dell'impresa <sup>(28)</sup>. Risulta inoltre che per tutto il 2014 le autorità italiane (in particolare rappresentanti del ministero dello Sviluppo economico e funzionari della Regione Puglia) siano state impegnate in riunioni e discussioni con gli enti finanziari per il rilascio di tale prestito ponte <sup>(29)</sup>.

<sup>(21)</sup> Ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 143/2008.

<sup>(22)</sup> A tale proposito, cfr. [http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_2\\_9\\_1.wp](http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_9_1.wp)

<sup>(23)</sup> La base giuridica corrisponde all'articolo 1, punto 11 *quinquies*, del decreto-legge n. 61/2013, che è stato modificato nel dicembre 2013, nell'agosto 2014 e, infine, nel marzo 2015.

<sup>(24)</sup> [...]

<sup>(25)</sup> Cfr. <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2015-11-24/ilva-giudici-svizzeri-no-rientro-italia-12-miliardi-riva-171441.shtml> e <http://www.repubblica.it/economia/finanza/2015/11/24/news/ilva annullato il sequestro da un miliardo in svizzera-128062132/>

<sup>(26)</sup> Cfr. <http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2017-05-24/ilva-firmata-transazione-il-rientro-fondi-svizzera-131344.shtml>

<sup>(27)</sup> Cfr. <http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-05-12/ilva-taranto-stipendi-salvi-ma-resta-crisi-finanziaria-123429.shtml?uuid=ABUglaHB>.

<sup>(28)</sup> Cfr. [http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-07-03/ilva-aggrappata-prestito-ponte-063934\\_PRV.shtml?uuid=ABpE6DXB&fromSearch](http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-07-03/ilva-aggrappata-prestito-ponte-063934_PRV.shtml?uuid=ABpE6DXB&fromSearch).

<sup>(29)</sup> Cfr. «L'incontro di ieri a Palazzo Chigi tra rappresentanti degli istituti di credito e governo – il sottosegretario alla presidenza, Graziano Del Rio, il ministro e il vice ministro dello Sviluppo economico, rispettivamente Federica Guidi e Claudio De Vincenti – non ha portato i segnali che l'azienda attende in modo da attenuare la propria crisi finanziaria», in <http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-14/ilva-nessuna-concessione-un-prestito-ponte-132300.shtml?uuid=ABPqs9HB>; Cfr. anche l'articolo di maggio 2014: <http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-05-12/ilva-taranto-stipendi-salvi-ma-resta-crisi-finanziaria-123429.shtml?uuid=ABUglaHB>: «L'Ilva ha avanzato la richiesta ed ha avviato la trattativa con le banche che viene seguita anche dal governo».



- (23) L'11 agosto 2014, l'Italia ha modificato l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013, qualificando in via eccezionale come prededucibili i prestiti concessi a imprese di interesse strategico nazionale poste in amministrazione straordinaria per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria <sup>(30)</sup>. I prestiti prededucibili godono del privilegio che consiste nella priorità di rimborso, all'interno della massa fallimentare di un'impresa insolvente, rispetto ai prestiti e alle passività riconducibili agli altri creditori dell'impresa. La situazione dell'Ilva essendo conforme a quanto previsto dalla legge, i prestiti erogati a suo favore hanno potuto essere qualificati come prededucibili <sup>(31)</sup>.
- (24) Un mese dopo la modifica della legge, l'11 settembre 2014, tre banche private hanno concordato di concedere all'Ilva un prestito di 250 milioni di EUR <sup>(32)</sup>. Alla scadenza prevista, il 28 febbraio 2015, l'Ilva non ha rimborsato il prestito.

#### 2.2.3. Misura 3: la garanzia di Stato su un prestito di 400 milioni di EUR

- (25) L'articolo 3, comma 1 *ter*, del decreto-legge n. 1/2015 autorizza l'Ilva a negoziare con le banche interessate al fine di contrarre un prestito prededucibile di 400 milioni di EUR coperto da una garanzia di Stato. Il prestito era destinato all'attuazione del piano ambientale dell'Ilva <sup>(33)</sup>.
- (26) Tramite decreto, il 30 aprile 2015, il ministero dell'Economia e delle finanze ha emesso la garanzia di Stato con un premio annuo del 3,12 %.
- (27) A seguito dell'emissione della garanzia di Stato, il 27 maggio 2015 tre istituti finanziari hanno acconsentito a concedere all'Ilva un prestito di 400 milioni di EUR, ripartiti come segue: 330 milioni di EUR da CDP, 50 milioni di EUR da Intesa Sanpaolo e 20 milioni di EUR dal Banco Popolare. Intesa Sanpaolo e Banco Popolare sono le stesse due banche private che hanno partecipato alla misura 2.
- (28) Il prestito di 400 milioni di EUR è stato versato in quattro rate successive di 100 milioni di EUR, rispettivamente il 10 giugno, il 9 ottobre, il 10 dicembre e il 28 dicembre 2015. Al prestito si applica un tasso di interesse pari al tasso annuo Euribor a 6 mesi + [...] pagabile per semestre e il rimborso è previsto [...] dopo l'esborso iniziale, con un periodo di grazia iniziale di [...].

#### 2.2.4. Misura 4: l'accordo di composizione con Fintecna


- (29) Durante la privatizzazione dell'Ilva nel 1995, lo Stato (IRI), ai sensi dell'articolo 17.7 del contratto di privatizzazione, ha accettato di prestare una manleva a copertura delle future richieste di risarcimento per i danni ambientali che hanno avuto luogo prima della privatizzazione, fino a [...] di lire, maggiorati di interessi (corrispondenti a circa [...] di euro dell'epoca e a [...] di euro, interessi esclusi, o a [...] di euro, interessi inclusi, al 31 dicembre 2014). Il contratto di privatizzazione prevedeva che la quantificazione di tali danni ambientali fosse effettuata entro il 31 dicembre 1996. Il 16 aprile 1996, l'IRI ha avviato una procedura di arbitrato relativa al prezzo di vendita, che si è conclusa nel 2000 senza che venisse però risolta la controversia sulla responsabilità dei danni ambientali. Il 6 maggio 1996, l'Ilva ha avviato una procedura di arbitrato parallela sulla responsabilità ambientale, che tuttavia non è stata portata a termine.
- (30) Nel 2002, Fintecna, ente di proprietà dello Stato, è divenuta il successore legale dell'IRI. Dal 2012, Fintecna è controllata al 100 % dalla CDP, che è a sua volta detenuta al 100 % dallo Stato. Fintecna è soggetta ai controlli sulla gestione del rendiconto d'esercizio e degli attivi da parte di un magistrato della Corte dei conti, che, ai sensi degli articoli 7 e 12 della legge n. 259/1958, assiste alle riunioni degli organi di gestione e di revisione.
- (31) Nel contesto della transizione dall'IRI a Fintecna del 2002, i dirigenti dell'ex IRI hanno deciso di accantonare un importo di [...] di euro, equivalente alla stima dei danni ambientali dovuti all'Ilva.
- (32) Il 12 giugno 2008, l'Ilva e Fintecna, hanno sottoscritto un *verbale d'incontro*, convenendo che le principali questioni ambientali riguardavano lo stabilimento di Taranto. In tale contesto, le parti hanno deciso che la ripartizione dei relativi oneri economici sarebbe stata effettuata solo una volta che tali costi fossero stati quantificati. Nel frattempo, con una bozza di accordo di programma, il 3 dicembre 2008, il ministero dell'Ambiente, di concerto con altri enti pubblici, ha individuato una soluzione sulla base di una stima dei costi relativi alla messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda e ai danni ambientali. Tale quantificazione escludeva esplicitamente il risarcimento dei danni derivati a terzi dall'inquinamento atmosferico.

<sup>(30)</sup> L'articolo 22-*quater* della legge n. 116/2014 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.

<sup>(31)</sup> In base all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 61/2013, in combinato disposto con l'articolo 1 del decreto-legge n. 207/2012 del 3 dicembre 2012, convertito in legge il 24 dicembre 2012 dalla legge n. 231/2012.

<sup>(32)</sup> Intesa Sanpaolo SpA, Unicredit SpA e Banco Popolare Società Cooperativa.

<sup>(33)</sup> «L'organo commissariale di ILVA SpA al fine della realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale, nonché di quelli destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, è autorizzato a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 400 milioni di EUR, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il predetto finanziamento è rimborsato dall'organo commissariale in prededuzione rispetto agli altri debiti [...].»




- (33) L'Ilva ha inviato a Fintecna diverse comunicazioni di messa in mora, da ultimo il 2 maggio 2011 e il 10 giugno 2013. Fintecna ha contestato ogni responsabilità, in particolare con riferimento ai danni arrecati a terzi legati all'inquinamento atmosferico.
- (34) Durante la preparazione dei rendiconti finanziari 2011, i competenti servizi di Fintecna hanno stimato i danni dovuti all'Ilva pari a [...] di euro, modificati in [...] di euro nel 2014.
- (35) Il 19 dicembre 2013, il ministro dell'Ambiente ha adottato un provvedimento con cui diffidava Fintecna a rimuovere i rifiuti interrati rinvenuti su un terreno di proprietà dell'Ilva. L'atto ministeriale è stato impugnato dinanzi al TAR (Tribunale amministrativo regionale) della Puglia, per poi essere annullato per motivi procedurali il 14 novembre 2014. Tuttavia, la Corte ha concluso, in sostanza, che l'attività inquinante risaliva certamente a prima del 1995 e, di conseguenza, ricadeva nella responsabilità di Fintecna.
- (36) L'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 1/2015 ha autorizzato il commissario straordinario dell'Ilva a risolvere la controversia con Fintecna relativa ai danni ambientali di cui all'articolo 17.7 del contratto di privatizzazione del 1995 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 1/2015. Lo stesso articolo quantificava in 156 milioni di EUR l'importo della liquidazione, precisando che la soluzione dovesse essere definitiva e irrevocabile <sup>(34)</sup>.
- (37) Il 12 gennaio 2015, Fintecna ha assegnato ad un consulente legale indipendente l'incarico di assisterla nella negoziazione dell'accordo di composizione con l'Ilva. L'esperto ha formulato il proprio parere legale il 3 marzo 2015, confermando che la composizione della controversia a fronte del versamento di 156 milioni di EUR si situava entro il limite massimo indicato nel contratto di privatizzazione e al di sotto delle stime di Fintecna.
- (38) Fintecna ha allora chiesto un parere ad un secondo consulente legale in merito a i) eventuali pagamenti già versati all'Ilva nel contesto della procedura di arbitrato precedente e ii) la data di inizio per il calcolo degli interessi sull'importo garantito. In base a tale parere, emesso il 16 febbraio 2015, i) Fintecna non aveva effettuato alcun pagamento all'Ilva nell'ambito di precedenti procedure di arbitrato riguardanti l'applicazione dell'articolo 17.7 del contratto di privatizzazione e ii) gli interessi erano dovuti a decorrere dal 1996.
- (39) Dopo la conversione in legge del decreto-legge n. 1/2015, il 4 marzo 2015 il consiglio di amministrazione di Fintecna ha deciso di procedere alla composizione della controversia, tenendo conto dei pareri dei due consulenti legali. Il consiglio di amministrazione ha sottolineato il carattere definitivo della composizione della controversia anche nei confronti di terzi (ad esempio, nei confronti dei creditori dell'Ilva in caso di fallimento o qualsiasi pretesa di risarcimento per danni ambientali nei confronti di Fintecna) e il fatto che l'esposizione massima derivante dal contratto di privatizzazione era pari a [...] di euro, interessi esclusi, o a [...] di euro, interessi inclusi. La decisione del consiglio di amministrazione ha tenuto conto del parere favorevole dell'azionista di Fintecna CDP, in conformità del punto 8.3.2 del *Regolamento per l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulle società partecipate del gruppo CDP*.
- (40) Il 5 marzo 2015 Fintecna ha quindi composto la controversia con l'Ilva e il 6 marzo 2015 156 milioni di EUR sono stati trasferiti all'Ilva.
- (41) Secondo il comunicato stampa congiunto rilasciato da CDP e Fintecna l'11 marzo 2015, la transazione è avvenuta «in esecuzione dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 5 gennaio 2015 n. 1, convertito con modificazioni nella Legge 4 marzo 2015 n. 20 (decreto-legge ILVA)» <sup>(35)</sup>.

#### 2.2.5. Misura 5: il prestito di Stato di 300 milioni di EUR

- (42) Come spiegato al considerando 14, il 4 dicembre 2015 le autorità italiane hanno informato la Commissione dell'adozione, lo stesso giorno, del decreto-legge n. 191/2015. Oltre alle disposizioni concernenti la cessione delle

<sup>(34)</sup> «Allo scopo di definire tempestivamente le pendenze tuttora aperte, il commissario straordinario, entro sessanta giorni dell'entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato a sottoscrivere con FINTECNA SpA, in qualità di avente causa dell'IRI, un atto convenzionale di liquidazione dell'obbligazione contenuta nell'articolo 17.7 del contratto di cessione dell'ILVA Laminati Piani (oggi ILVA SpA). La liquidazione è determinata nell'importo di 156.000.000 di euro, ha carattere definitivo, non è soggetta ad azione revocatoria e preclude ogni azione concernente il danno ambientale generatosi, relativamente agli stabilimenti produttivi ceduti dall'IRI in sede di privatizzazione dell'ILVA Laminati Piani (oggi ILVA SpA), antecedentemente al 16 marzo 1995. Le somme rinvenienti di detta operazione affluiscono nella contabilità ordinaria del commissario straordinario».

<sup>(35)</sup> Il comunicato stampa è disponibile all'indirizzo: [http://www.cdp.it/static/upload/com/0000/comunicato-n.-12-del-11-03-2015\\_fintecna-ilva.pdf](http://www.cdp.it/static/upload/com/0000/comunicato-n.-12-del-11-03-2015_fintecna-ilva.pdf)



attività dell'Ilva, tale decreto autorizzava, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lo Stato a concedere un prestito di 300 milioni di EUR all'Ilva per mezzo di un decreto ministeriale, a un tasso di interesse annuo Euribor a 6 mesi + 300 punti base, per far fronte alle indilazionabili esigenze di liquidità dell'impresa. Ai sensi del decreto-legge, il prestito avrebbe dovuto essere rimborsato dall'acquirente degli attivi dell'Ilva 60 giorni dopo la dichiarazione da parte del giudice nazionale competente della cessazione delle attività dell'Ilva, a norma dell'articolo 73 del decreto legge n. 270/99, in seguito alla cessione definitiva degli attivi dell'impresa.

- (43) Il decreto ministeriale di concessione del prestito all'Ilva è stato adottato il 15 dicembre 2015 e l'importo corrispondente è stato versato il 23 dicembre 2015. Il decreto ministeriale specificava che il prestito era stato concesso all'amministrazione straordinaria dell'Ilva.
- (44) Il 9 giugno 2016 il governo italiano ha adottato il decreto-legge n. 98/2016, recante modifica del decreto legge n. 191/2015. A norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), di tale decreto-legge, l'obbligo di rimborso del prestito di 300 milioni di EUR era trasferito dall'acquirente degli attivi dell'Ilva alla stessa Ilva. Il decreto-legge è stato convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2016, n. 151 <sup>(36)</sup>.
- (45) Il 29 dicembre 2016 il governo italiano ha adottato il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 243, convertito, con modifiche, nella legge 27 febbraio 2017, n. 18 <sup>(37)</sup>. L'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge ha prorogato la durata dell'amministrazione straordinaria dell'Ilva oltre la data di completamento del trasferimento degli attivi, in modo tale da consentire ai commissari straordinari di individuare e attuare ulteriori misure di bonifica delle aree non rilevate dall'acquirente. Di conseguenza, l'adozione del decreto di cessazione dell'esercizio dell'Ilva a norma dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 270/99 è stata rinviata alla data futura di completamento delle suddette attività di bonifica. Tuttavia, per evitare di rinviare alla stessa data il termine finale del rimborso del prestito di 300 milioni di EUR, l'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del decreto legge ha modificato tale scadenza a 60 giorni dalla data in cui prende efficacia la cessione a titolo definitivo degli attivi dell'Ilva, svincolandola quindi dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'Ilva.

### 2.3. Motivazioni per l'avvio del procedimento d'indagine formale

- (46) A seguito dell'indagine preliminare di cui al considerando (1), la Commissione ha sollevato dubbi circa la conformità di tali misure di sostegno con le norme sugli aiuti di Stato dell'Unione. Secondo il parere preliminare della Commissione, le misure risultavano comportare aiuti di Stato e non sembravano esservi motivi in base ai quali dichiararle compatibili con il mercato interno.

#### 2.3.1. Qualifica di aiuto di Stato

- (47) Nella decisione di avvio, la Commissione ha ritenuto in via preliminare che tutte le misure oggetto dell'indagine approfondita fossero potenzialmente in grado di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra gli Stati membri a causa della presenza di concorrenti sui mercati dell'acciaio in cui l'Ilva è attiva e dei livelli degli scambi di prodotti a base d'acciaio ai quali l'Ilva contribuisce all'interno dell'Unione.
- (48) La valutazione preliminare della Commissione degli altri criteri relativi agli aiuti di Stato (imputabilità allo Stato, risorse statali, selettività e vantaggio economico) viene ripresa in forma sintetica, misura per misura, nelle seguenti sezioni da 2.3.1.1 a 2.3.1.5.

##### 2.3.1.1. Misura 1

- (49) Per quanto riguarda l'imputabilità allo Stato della misura 1, nella decisione di avvio la Commissione ha concluso in via preliminare che la decisione di trasferire i beni della famiglia Riva all'Ilva per mezzo di una sottoscrizione di obbligazioni fosse imputabile al governo italiano, avendola questa prevista nel decreto-legge n. 1/2015. La Commissione ha inoltre ritenuto in via preliminare che il *Fondo Unico di Giustizia*, incaricato di dare esecuzione alla decisione (tramite Equitalia) avrebbe agito sulla scorta di istruzioni impartite dall'autorità giudiziaria, ovvero da un organo dello Stato soggetto all'obbligo di leale cooperazione <sup>(38)</sup>.

<sup>(36)</sup> Il testo del decreto-legge convertito in legge è disponibile all'indirizzo: <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-06-09:98&vig=>

<sup>(37)</sup> Il testo del decreto-legge convertito in legge è disponibile all'indirizzo: <http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-29:243&vig=>

<sup>(38)</sup> Sentenza della Corte dell'11 settembre 2014, *Commissione/Repubblica Federale di Germania*, C-527/12 ECLI:EU:C:2014:2193, punto 56. Cfr. anche la sentenza della Corte del 18 luglio 2007, *ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato/Lucchini SpA*, C-119/05, ECLI:EU:C:2007:434, punto 59.



- (50) Sulla base dei fatti accertati al momento della decisione di avvio, la Commissione ha ritenuto in via preliminare che la misura 1 comportasse risorse statali a causa del fatto che i beni della famiglia Riva vanno considerati posti sotto il controllo dello Stato durante il periodo della loro custodia presso il *Fondo Unico di Giustizia*. Inoltre, la Commissione non poteva escludere che lo Stato (attraverso il *Fondo Unico di Giustizia*) rinunciasse ad entrate potenziali, avendo deciso di investire i beni della famiglia Riva nelle rischiose obbligazioni Ilva, prive di una congrua remunerazione, invece di orientarsi verso depositi bancari o titoli di Stato, in grado di garantire un rendimento sicuro.
- (51) Secondo la decisione di avvio della Commissione, la concessione di un vantaggio economico selettivo deriva dal fatto che, in base una deroga *ad hoc* alle normali procedure penali, i beni della famiglia Riva sarebbero stati messi a disposizione dell'Ilva prima della fine del procedimento penale, fornendo all'impresa liquidità in cambio di obbligazioni da sottoscrivere ad un tasso di rendimento ignoto e non necessariamente allineato ai valori di mercato.

#### 2.3.1.2. Misura 2

- (52) Nonostante il fatto che il prestito di 250 milioni di fosse stato concesso da banche private, la Commissione ha ritenuto in via preliminare che la misura fosse imputabile allo Stato, in considerazione della sequenza degli eventi, ovvero della modifica del decreto-legge n. 101/2013 e del coinvolgimento dello Stato nei negoziati dell'Ilva con le banche, cui si deve, in ultima analisi, la concessione del prestito.
- (53) Secondo il parere preliminare della Commissione, figurando lo Stato o altri enti pubblici tra i principali creditori dell'Ilva, la misura 2, consistente nell'assegnazione al nuovo prestito privato di 250 milioni di EUR di una maggiore priorità di rimborso, costituirebbe *de facto* una rinuncia a crediti pubblici <sup>(39)</sup>. In tal caso, la misura 2 comporterebbe risorse statali.
- (54) Secondo la Commissione, malgrado la formulazione generale della legge modificata, in quel momento la misura risultava applicata esclusivamente all'Ilva, risultando pertanto selettiva *de facto*. Consentendo all'Ilva di soddisfare il proprio bisogno di liquidità, la misura risulta aver conferito all'impresa un vantaggio che essa non avrebbe potuto ottenere alle normali condizioni di mercato. La Commissione ha pertanto ritenuto in via preliminare che la misura conferisce un vantaggio economico selettivo all'Ilva.

#### 2.3.1.3. Misura 3


- (55) Considerando che la garanzia di Stato è stata assegnata con decreto ministeriale in applicazione delle disposizioni di un decreto-legge adottato dal governo, la Commissione ritiene in via preliminare che la misura n. 3 sia imputabile allo Stato. Il rischio rappresentato per le risorse statali può essere dedotto dal fatto che, in caso di escussione, la garanzie statali vengono pagate ricorrendo a risorse iscritte al bilancio dello Stato.
- (56) Per quanto riguarda la presenza di un vantaggio economico selettivo, la Commissione ha espresso perplessità quanto alla conformità al mercato della garanzia dello Stato. In primo luogo, non era chiaro se un operatore di mercato avrebbe accettato di concedere una garanzia all'Ilva solo due mesi dopo che quest'ultima non era riuscita ad onorare un prestito contratto in precedenza. In secondo luogo, anche supponendo che l'Ilva avesse potuto avere accesso a fonti di finanziamento esterne e/o a garanzie esterne, la Commissione dubitava che il premio applicato dallo Stato italiano avrebbe remunerato adeguatamente il rischio di credito assunto dallo Stato.

#### 2.3.1.4. Misura 4

- (57) Sulla base della serie di indicatori pertinenti indicati nella giurisprudenza della Corte <sup>(40)</sup>, la Commissione ha ritenuto in via preliminare che la misura attuata da Fintecna fosse imputabile allo Stato italiano. Per quanto riguarda l'origine delle risorse coinvolte, la Commissione ha concluso che Fintecna si configura come un'impresa pubblica; le sue risorse vanno pertanto considerate alla stregua di risorse statali.
- (58) Per quanto riguarda la presenza di un vantaggio economico selettivo, pur rilevando che, in linea teorica, la manleva limitata concordata dallo Stato per il risarcimento dei danni ambientali quando la società era di proprietà dello Stato - prima che l'Ilva fosse privatizzata e venduta alla famiglia Riva - fosse prassi di mercato e non *per se* contestabile, Commissione ha sollevato dubbi tanto sull'importo quanto sulla tempistica dell'accordo di composizione, chiedendosi se, in una situazione analoga, un operatore in un'economia di mercato si sarebbe comportato nello stesso modo.

<sup>(39)</sup> Sentenza della Corte del 1° dicembre 1998, *Ecotrade Srl/Altiformi e Ferriere di Servola SpA (AFS)*, C-200/97, ECLI:EU:C:1998:579 e sentenza della Corte del 17 giugno 1999, *Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA/International Factors Italia SpA (Ifitalia), Dornier Luftfahrt GmbH e ministero della Difesa*, C-295/97, ECLI:EU:C:1999:313.

<sup>(40)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 16 maggio 2002, *Francia/Commissione (Stardust)*, C-482/99, ECLI:EU:C:2002:294, punti 55 e 56. Cfr. anche le conclusioni dell'avvocato generale Jacobs nella causa *Francia/Commissione (Stardust)*, C-482/99, ECLI:EU:C:2001:685, punti da 65 a 68.



## 2.3.1.5. Misura 5

- (59) Poiché la misura consiste in un prestito concesso dal ministero dello Sviluppo economico e dal ministero dell'Economia e delle finanze a titolo delle risorse del bilancio dello Stato italiano, la Commissione ha ritenuto in via preliminare che essa fosse imputabile allo Stato e comportasse risorse statali.
- (60) Per quanto riguarda la presenza di un vantaggio economico selettivo, la Commissione si è chiesta se un operatore privato avrebbe accettato di concedere 300 milioni di EUR all'Ilva alle stesse condizioni offerte dall'Italia, tenuto conto delle difficoltà finanziarie in cui si trovava l'impresa.

2.3.2. *Motivi di compatibilità*


- (61) Non avendo rinvenuto alcun motivo in base al quale gli aiuti di Stato in favore dell'Ilva avrebbero potuto risultare compatibili con il mercato interno, la Commissione ha invitato l'Italia a segnalare e sostanziare tali eventuali motivi e, se del caso, a comunicare alla Commissione la base giuridica pertinente.

2.3.3. *Possibile continuità economica tra l'Ilva e la nuova entità che ne acquisisce gli attivi*

- (62) Al considerando 107 della decisione di avvio, la Commissione ha ricordato che, nel caso di continuità economica tra il beneficiario degli aiuti che la Commissione dichiara incompatibili con il mercato interno e il suo acquirente, quest'ultimo può essere chiamato a restituire gli aiuti.
- (63) La portata definitiva della vendita è ancora soggetta a modifiche, in funzione dell'esito dell'attuale riesame delle concentrazioni di cui al considerando 15. L'Italia e Peacelink hanno presentato le rispettive osservazioni sulla questione della (dis)continuità economica tra l'attuale Ilva e l'acquirente degli attivi Ilva, ma in questa fase sarebbe prematuro per la Commissione pronunciarsi in maniera definitiva. Tale questione non è pertanto oggetto di ulteriore esame nel quadro della presente decisione.

2.3.4. *La Commissione non intende opporsi a interventi urgenti a tutela dell'ambiente e della salute*

- (64) Al considerando 114 della decisione di avvio, la Commissione ha precisato che, alla luce dell'emergenza ambientale e sanitaria descritta al considerando 11 e riconosciuta ufficialmente dalle autorità italiane, la Commissione non si sarebbe opposta ad eventuali azioni immediate che le autorità italiane ritenessero necessarie per tutelare la salute dei cittadini. Pertanto, l'avvio del procedimento formale non ostava all'eventuale sovvenzionamento pubblico delle spese per gli interventi di bonifica del sito dell'Ilva e delle aree circostanti, nella misura in cui tali interventi fossero urgenti e necessari per porre rimedio all'inquinamento esistente e per garantire la salute pubblica nella città di Taranto, in attesa che venisse individuato il responsabile dell'inquinamento, secondo gli standard previsti dalla normativa in vigore.
- (65) A tale riguardo, la Commissione ha osservato al considerando 115 della decisione di avvio che le autorità italiane avevano adottato le misure necessarie per identificare il responsabile dell'inquinamento. In attesa dell'esito del procedimento giudiziario, la Commissione ha ritenuto che lo Stato italiano si stesse legittimamente attivando per garantire che l'inquinamento accumulato non nuocesse alla salute dei cittadini e all'ambiente della zona di Taranto. La Commissione ha chiarito che, qualora il procedimento giudiziario in corso avesse permesso di individuare il responsabile dell'inquinamento, quest'ultimo avrebbe dovuto, conformemente alle disposizioni vigenti di riconoscimento o applicazione del principio «chi inquina paga», rimborsare con gli interessi gli importi già spesi dallo Stato per gli interventi di bonifica.
- (66) Dal momento che le autorità giudiziarie italiane stanno adottando le misure opportune per individuare il responsabile dell'inquinamento e le responsabilità finanziarie derivanti dalle sue azioni, la presente decisione non incide sulle conseguenze finanziarie relative alle ripartizioni dei costi sostenuti per porre rimedio all'inquinamento esistente già operate tra lo Stato o altri soggetti pubblici o privati e il responsabile o i responsabili dell'inquinamento, in applicazione del principio «chi inquina paga» di cui all'articolo 191, paragrafo 2, del TFUE. Per quanto riguarda i futuri costi di bonifica, la Commissione osserva che i fondi per 1,1 miliardi di euro trasferiti dagli attuali azionisti dell'Ilva sono destinati *ex lege* alla realizzazione del piano ambientale (considerando 21), che si aggiungeranno agli eventuali ulteriori investimenti per migliorare le prestazioni ambientali dello stabilimento di Taranto che l'eventuale futuro proprietario e gestore vorrà realizzare (cfr. considerando 15 e 63).



### 3. OSSERVAZIONI DELL'ITALIA

#### 3.1. Osservazioni generali sull'oggetto delle misure

- (67) Secondo l'Italia, le misure adottate dal governo italiano erano necessarie per tutelare gli interessi pubblici e non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 107 del TFUE. L'Italia sostiene che i considerando 114 e 115 della decisione di avvio riguardano situazioni descritte dalla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(41)</sup> e dall'articolo 250 del «Codice ambientale» italiano <sup>(42)</sup>, ai sensi del quale la pubblica amministrazione deve procedere provvedere d'ufficio ai necessari lavori di riparazione del danno ambientale in attesa dell'identificazione del responsabile dell'inquinamento. Conformemente a tali disposizioni di legge, il decreto legge n. 1/2015 e il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014 che adotta il piano ambientale hanno pertanto affidato ai commissari straordinari dell'Ilva poteri di natura pubblicistica di attivarsi a nome dello Stato per il risanamento ambientale dell'Ilva.
- (68) In tale contesto, in base ai considerando 114 e 115 della decisione di avvio, gli interventi di risanamento ambientale di importo pari a [...] di EUR dovrebbero essere considerati ammissibili. Gli interventi comprendono:
- gli interventi finalizzati alla bonifica (bonifica e trattamento delle acque e delle aree contaminate, gestione dei rifiuti e rimozione dell'amianto) e alcuni interventi di cui al parere motivato della Commissione <sup>(43)</sup>. L'importo totale di questa categoria di interventi è di [...] di euro;
  - gli interventi ulteriori richiesti dalla Commissione nel suo parere motivato per porre rimedio alle violazioni della direttiva 2008/1/CE fino al 7 gennaio 2014 e della direttiva 2010/75/UE a decorrere dalla stessa data. L'importo totale di questa categoria di interventi è di [...] di euro.
- (69) Le autorità italiane segnalano che l'importo totale di tali interventi ammissibili supera l'importo combinato delle misure 2, 3 e 4.
- (70) Le autorità italiane sottolineano inoltre che il procedimento della Commissione relativo agli aiuti di Stato è intrinsecamente legato al procedimento d'infrazione che viene condotto in parallelo. Il parere motivato della Commissione ha riconosciuto che le difficoltà incontrate dall'Ilva nel reperire risorse finanziarie avrebbero potuto ritardare l'attuazione degli interventi necessari per adempiere le prescrizioni previste dall'autorizzazione ambientale per Taranto. In tale contesto, la concessione di risorse pubbliche ai commissari straordinari dell'Ilva è stata la modalità scelta dalle autorità italiane per conformarsi agli obblighi indicati nel parere motivato e per realizzare gli interventi necessari. Secondo le autorità italiane, i considerando 114 e 115 della decisione di avvio implicano che la Commissione non si sarebbe opposta a questo tipo di misure.
- (71) Infine, l'Italia sottolinea il rilievo socioeconomico dello stabilimento di Taranto, che direttamente e indirettamente dà lavoro a circa il 24 % del totale della popolazione occupata della provincia di Taranto, in un contesto regionale in cui il tasso di disoccupazione è passato dal 15,5 % del 2013 al 18,5 % del 2014.

#### 3.2. Misura 1

##### 3.2.1. Risorse statali


- (72) Secondo le autorità italiane, la misura 1 non prevede l'impiego di risorse statali. Le autorità italiane hanno fornito una prima serie di argomentazioni prima che venisse raggiunto l'accordo tra la famiglia Riva e l'Ilva di cui al considerando 21. Tali argomentazioni sono presentate ai considerando da 73 a 77. Dopo l'accordo transattivo, le autorità italiane hanno integrato le proprie osservazioni con ulteriori argomentazioni per dimostrare l'assenza di risorse statali (cfr. considerando 78).
- (73) In primo luogo, le autorità italiane sono del parere che la giurisprudenza citata nella decisione di avvio, in particolare la sentenza *Doux Elevage* <sup>(44)</sup>, sia stata elaborata in circostanze del tutto distinte. A tale riguardo, l'Italia cita i punti 208 e 209 della sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015 nella causa T-674/11 per sottolineare che le risorse provenienti da parti private possono essere considerate risorse statali soltanto se: i) tali risorse sono

<sup>(41)</sup> Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56), articolo 6, paragrafo 3 e articolo 8, paragrafo 2.

<sup>(42)</sup> L'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, costituisce attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2004/35/CE.

<sup>(43)</sup> Prescrizioni 4, 5, 6-16i, 40, 51, 58, 65 e 67.

<sup>(44)</sup> Sentenza della Corte del 30 maggio 2013, *Doux Élevage Snc e Coopérative agricole UKL-ARREE/Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du territoire e Comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF)*, C-677/11, ECLI:EU:C:2013:348, punto 35.



state messe a disposizione dello Stato dai loro proprietari o ii) sono state oggetto di rinuncia da parte dei loro proprietari e lo Stato ne ha assunto la gestione nell'esercizio dei suoi poteri sovrani<sup>(45)</sup>. Non si può ritenere che le risorse siano sotto il controllo pubblico e costituiscano quindi risorse statali nel senso suindicato per il semplice fatto che, con una misura legislativa, lo Stato prescriva a terzi un utilizzo particolare delle proprie risorse.

- (74) Secondo l'Italia, tali presupposti non ricorrono nel caso della misura 1, in quanto gli 1,1 miliardi di euro appartenevano ai principali azionisti e agli ex dirigenti dell'Ilva. In altri termini, la legge in oggetto si è limitata ad imporre un impiego specifico di attivi che erano di proprietà dei principali azionisti e degli ex dirigenti dell'Ilva e non dello Stato.
- (75) Secondo le autorità italiane, la misura non si configura come un'espropriazione a favore dello Stato. Si tratterebbe di una mera applicazione di un principio generale dell'ordinamento, previsto dall'articolo 2497 del codice civile, che prevede la responsabilità patrimoniale dell'impresa-holding nei confronti dei soci e dei creditori sociali delle società controllate per fatti riconducibili a cattiva amministrazione (*mala gestio*), come affermato in un decreto del 28 ottobre 2014 pronunciato in materia.
- (76) Inoltre, il *Fondo Unico di Giustizia* svolge un ruolo di mero *custode ex lege* ed è tenuto a rispettare le disposizioni previste dalla normativa di riferimento (ad esempio, il decreto ministeriale 30 luglio 2009) e le indicazioni fornite dall'autorità giudiziaria. Esso non può disporre liberamente delle somme che custodisce. Le somme in questione saranno utilizzate esclusivamente per porre rimedio al danno ambientale causato, conformemente al principio «chi inquina paga».
- (77) Inoltre, i proprietari iniziali dei beni sequestrati ne rimangono titolari, dal momento che, in caso di proscioglimento, si vedranno restituiti i titoli obbligazionari e il diritto ad incassare il relativo controvalore, maggiorato degli interessi maturati.
- (78) Dopo la firma dell'accordo transattivo di cui al considerando 21, le autorità italiane hanno presentato le seguenti argomentazioni supplementari. Con l'accordo transattivo, i membri della famiglia Riva hanno formalmente espresso il loro consenso a mettere le somme oggetto del sequestro (ancora in loro possesso in Svizzera) definitivamente a disposizione dell'Ilva, anche in caso di proscioglimento. Di conseguenza, gli importi sono stati volontariamente trasferiti dalla famiglia Riva all'Ilva, una volta per tutte, senza che il *Fondo Unico di Giustizia* esercitasse alcun controllo su di essi.

### 3.2.2. Incidenza sul bilancio dello Stato


- (79) Secondo l'Italia, ai fini della constatazione dell'esistenza di un aiuto di Stato, deve essere dimostrato un nesso sufficientemente diretto tra, da un lato, il vantaggio accordato al beneficiario e, dall'altro, una riduzione del bilancio statale o un rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti su tale bilancio<sup>(46)</sup>. A tale riguardo, l'argomentazione che la Commissione ha svolto nella decisione di avvio secondo cui, investendo gli importi sequestrati in obbligazioni dell'Ilva piuttosto che in titoli di Stato lo Stato avrebbe potuto rinunciare a possibili entrate, è meramente ipotetica e priva di fondamento.
- (80) In primo luogo, non vi è motivo di ritenere che, in uno scenario controfattuale, le risorse sequestrate sarebbero state investite in titoli di Stato e non semplicemente depositate su un conto bancario intestato al *Fondo Unico di Giustizia*.
- (81) In secondo luogo, la Commissione non ha dimostrato un nesso sufficientemente diretto fra la decisione di non investire le somme oggetto di sequestro in titoli di Stato e un potenziale pregiudizio per il bilancio dello Stato.
- (82) Di conseguenza, le autorità italiane concludono che la misura 1 non esercita alcun effetto negativo sul bilancio dello Stato e che, al contrario, essa può sortire un effetto positivo su di esso.

### 3.2.3. Vantaggio selettivo

- (83) L'Italia sostiene inoltre che non è stato conferito alcun vantaggio selettivo all'Ilva.

<sup>(45)</sup> Sentenza del Tribunale del 24 settembre 2015, *TV2/Danmark/Commissione*, T-674/11, ECLI:EU:T:2015:684.

<sup>(46)</sup> Sentenza della Corte del 14 gennaio 2015, *The Queen, on the application from Eventech Ltd/Parking Adjudicator*, C-518/13, ECLI:EU:C:2015:9, punto 34.



- (84) Le somme in questione sono destinate a confluire in un patrimonio separato e ad essere impiegate esclusivamente per il piano ambientale, ivi compresi gli interventi prescritti nel parere motivato. Pertanto, la misura si limita a rispettare il principio «chi inquina paga» realizzando un corretto equilibrio tra gli interessi costituzionalmente rilevanti della tutela della salute, dell'occupazione e dell'ambiente. In effetti, la misura si prefigge di: i) agevolare la gestione commissariale dell'Ilva mettendo a sua disposizione i fondi necessari per realizzare gli interventi che la stessa Commissione ha imposto all'Italia nel quadro del parere motivato e ii) salvaguardare i diritti legittimi dei soggetti sottoposti a indagine penale.
- (85) Più in generale, in considerazione della sua natura specifica, la misura in questione non può essere considerata tale da conferire un vantaggio selettivo per almeno due ragioni. In primo luogo, gli Stati membri sono liberi di decidere come gestire la *res controversa* in attesa della conclusione del procedimento penale, esulando tale materia dallo scrutinio della Commissione nell'ambito degli aiuti di Stato. In secondo luogo, l'anticipazione in via provvisoria degli effetti della decisione finale di un procedimento giudiziario è un principio comune alla maggior parte degli ordinamenti giuridici europei e, in quanto tale, non può conferire un vantaggio selettivo all'impresa che beneficia di tale anticipazione.
- (86) Infine, per quanto riguarda le condizioni finanziarie applicabili alle obbligazioni emesse dall'Ilva, le autorità italiane spiegano che le obbligazioni sarebbero emesse al tasso d'interesse medio applicato ai conti aperti a nome del *Fondo Unico di Giustizia*, pari, ad esempio, all' [...] % nel 2015. Essi sottolineano inoltre che non è insolito che le imprese in difficoltà o poste in amministrazione straordinaria emettano obbligazioni per coprire il proprio fabbisogno finanziario.

### 3.3. Misura 2

#### 3.3.1. Selettività

- (87) Secondo l'Italia, la disposizione in oggetto si limita ad applicare un principio generale di diritto che consente di riconoscere natura prededucibile ai crediti, se ciò è necessario per salvaguardare il valore di un'impresa e l'ordinata gestione del suo patrimonio. Il sacrificio imposto a determinati creditori è compensato dalla conservazione degli attivi dell'impresa. Il fatto che nessun'altra impresa abbia beneficiato di tale disposizione dipende soltanto dalla circostanza che la norma è di recente introduzione.


#### 3.3.2. Risorse statali e incidenza sul bilancio dello Stato

- (88) Secondo l'Italia, la misura 2 non è stata concessa utilizzando risorse statali. La disposizione in questione non ha attribuito all'autorità competente «il potere di dirigere o influenzare l'amministrazione dei fondi»<sup>(47)</sup>. In questo caso, le autorità italiane sono estranee alle relazioni tra gli istituti finanziari e l'Ilva.
- (89) Inoltre, la misura non comporta effetti negativi sul bilancio statale, anche per quanto riguarda i crediti dello Stato nei confronti dell'Ilva.
- (90) Al di fuori dell'ambito fiscale, la Commissione deve dimostrare un nesso sufficientemente diretto tra il vantaggio concesso al beneficiario e un rischio economico concreto di oneri gravanti sul bilancio dello Stato<sup>(48)</sup>.
- (91) Nel caso in esame, il nesso è del tutto insussistente. In primo luogo, lo Stato non rinuncia ad alcuna risorsa, a qualsivoglia titolo (imposte, tasse, contributi o altro), che avrebbe dovuto essere versata al bilancio dello Stato. In secondo luogo, la misura non comporta alcuna riduzione delle possibilità di recupero dei crediti vantati dallo Stato, né penalizza tali crediti rispetto agli altri creditori. Al contrario, salvaguardando il patrimonio dell'Ilva, la misura ha avuto effetti positivi su tutti i creditori, compreso lo Stato, che sono chiamati a rivalersi su tale patrimonio per soddisfare i propri crediti.
- (92) Inoltre, nella sentenza *Piaggio*, la Corte ha considerato che il tema del pregiudizio ad eventuali creditori pubblici non sia un elemento dirimente, quanto piuttosto un indicatore tra altri indicatori, per stabilire la sussistenza di vantaggi selettivi finanziati attraverso risorse di Stato<sup>(49)</sup>. Tale sentenza richiede inoltre alla Commissione di dimostrare che lo Stato o enti pubblici figurino tra i principali creditori dell'impresa in difficoltà, circostanza che

<sup>(47)</sup> Sentenza della Corte del 30 maggio 2013, *Doux Élevage Snc and Coopérative agricole UKL-ARREE v Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du territoire and Comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF)*, C-677/11, ECLI:EU:C:2013:348, punto 38.

<sup>(48)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 19 marzo 2013, *Bouygues SA e Bouygues Télécom SA/Commissione*, cause riunite C-399/10 P e C-401/10 P, ECLI:EU:C:2013:175, punto 109.

<sup>(49)</sup> Sentenza della Corte del 17 giugno 1999, *Industrie Aeronautiche e Meccaniche Rinaldo Piaggio SpA/International Factors Italia SpA (Ifitalia), Dornier Luftfahrt GmbH e ministero della Difesa*, C-295/97, ECLI:EU:C:1999:313.



secondo le autorità italiane non contraddistingue il caso di specie. Infine, l'Italia sottolinea che la misura controversa si limita ad applicare alla fattispecie un principio generale del diritto italiano, sancito dall'articolo 111 della legge fallimentare, Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, cui si riferiscono anche altre disposizioni del decreto, ad esempio l'articolo 182-*quater* e *quinquies*, che conferiscono ai giudici ordinari la facoltà di riconoscere la natura prededucibile a determinati prestiti, in particolare se tali prestiti sono indispensabili per la continuazione dell'esercizio dell'attività aziendale e per garantire la migliore soddisfazione dei creditori.

### 3.3.3. *Vantaggio economico*

- (93) Le autorità italiane sono del parere che le condizioni del prestito sono siano conformi alle normali condizioni di mercato per un prestito concesso a fronte di un basso livello di copertura. Il finanziamento concesso dagli istituti finanziari ha un tasso di interesse pari all'Euribor a 3 mesi maggiorato di [...] punti base all'anno. La durata del finanziamento è stata fissata dall'11 settembre 2014 al 28 febbraio 2015. Il contratto prevede tutte le consuete condizioni. Essendo nel frattempo intervenuta l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, durante la quale i creditori non sono legittimati a far valere i propri diritti, il prestito non è stato rimborsato alla scadenza prevista. Nel corso dell'amministrazione straordinaria tutti i debiti vanno rimborsati secondo le norme applicabili.
- (94) Per quanto riguarda la questione se la concessione del prestito sia stata possibile grazie alla concessione della natura di prededucibilità, le autorità italiane sostengono che l'attribuzione di tale beneficio potrà aver luogo soltanto dopo che il tribunale nazionale competente avrà verificato che il prestito è conforme a tutti i presupposti richiesti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 101/2013, a seguito dell'accertamento del passivo. Pertanto, al momento della concessione del prestito, il riconoscimento della natura di prededucibilità era meramente ipotetica.


## 3.4. Misura 3

- (95) Le autorità italiane osservano innanzitutto che il prestito garantito è obbligatoriamente destinato in via esclusiva a finanziare gli interventi previsti dal piano ambientale. In tal senso, esso risponde pertanto ai rilievi formulati dalla Commissione nell'ambito del parere motivato.

### 3.4.1. *Risorse statali e vantaggio economico*

- (96) Secondo le autorità italiane, l'impiego di risorse statali non deriva dall'onere che viene imposto al bilancio dello Stato nell'ipotesi di escussione della garanzia di Stato. Si registra invece un'incidenza sulle risorse statali soltanto se lo Stato si assume il rischio di perdita senza adeguata contropartita.
- (97) A questo proposito, le autorità italiane ritengono che il premio di garanzia del 3,12 % rappresenti, per diversi motivi, un valore orientato al mercato.
- (98) In primo luogo, per determinare il premio, le autorità italiane hanno commissionato un parere ad un esperto («il parere del dott. [...]»). Il parere del dott. [...] si basa su una metodologia stabilita in linea con il punto 3.2, lettera d), della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie («la comunicazione in materia di garanzie») <sup>(50)</sup>:
- a) il rischio di credito del mutuatario è stato analizzato applicando un modello che ha consentito, sulla base delle informazioni disponibili, l'attribuzione di uno *score* creditizio;
  - b) sulla base di tale *score* creditizio, è stata ottenuta un'analisi di *benchmarking* finalizzata ad individuare un ragionevole intervallo di valori di mercato per la commissione riferita alla garanzia, sulla base delle diverse metodologie utilizzate nella prassi internazionale;
  - c) i risultati ottenuti sono quindi stati ulteriormente corroborati utilizzando altri criteri valutativi;
  - d) il risultato ottenuto è stato pari ad un intervallo Euribor a 6 mesi compreso tra il 2,5 % e il 3,12 %;
  - e) all'interno del quale è stato scelto il valore massimo dell'intervallo.
- (99) In secondo luogo, il premio di garanzia e il tasso di interesse pagato dall'Ilva rientrano complessivamente nella forbice indicata al considerando 90 della decisione di avvio, che prevede che il margine per un prestito a favore di un'impresa tecnicamente insolvente con un rating inferiore a CCC sia compreso tra 400 e 1 000 punti base. A tale riguardo, per la valutazione del rischio di credito dovrebbe essere presa in considerazione la natura di prededucibilità del prestito garantito.

<sup>(50)</sup> Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GUC 155 del 20.6.2008, pag. 10).



- (100) In terzo luogo, il rischio assunto dallo Stato deve essere valutato a fronte degli obiettivi di redditività complessiva. A tale riguardo, va sottolineato che la misura era destinata a finanziare gli interventi necessari all'adempimento delle prescrizioni ambientali a carico dello Stato italiano rispondenti alle richieste contenute nel parere motivato della Commissione. Il criterio dell'investitore operante in un'economia di mercato deve pertanto essere valutato globalmente, prendendo in considerazione tutti gli elementi pertinenti per lo Stato, compreso il fatto che, in ultima analisi, l'onere gravante sulle risorse dello Stato risulterebbe più leggero grazie agli interventi di risanamento ambientale eseguiti in virtù della misura 3 <sup>(51)</sup>.
- (101) In sintesi, l'Italia ritiene che: i) la garanzia è remunerata a condizioni di mercato e ii) il rischio assunto dallo Stato in qualità di garante è economicamente razionale e coerente con gli obiettivi di redditività complessiva dello Stato.
- (102) L'Italia sottolinea infine che non è raro che gli istituti di credito già esposti nei confronti di una società sottoposta a procedura d'insolvenza forniscano alla stessa ulteriori finanziamenti temporanei prededucibili, anche se il finanziamento non è assistito da una garanzia di Stato. Di conseguenza, la condotta delle banche Intesa Sanpaolo e Banco Popolare relativamente alla misura 3 non è insolita. Tali banche, così come altre banche già esposte nei confronti dell'Ilva, hanno mantenuto aperte le linee di credito a favore dell'Ilva, nonostante l'assenza di garanzie statali su queste linee di credito.

### 3.5. Misura 4

- (103) Le autorità italiane sottolineano che la disposizione normativa di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 1/2015, non ha in alcun modo vincolato le imprese a trovare un accordo, avendo un carattere puramente procedurale che ha consentito ai commissari straordinari dell'Ilva di utilizzare i fondi recuperati in virtù dell'accordo nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria. L'accordo è stato sottoscritto dall'Ilva e Fintecna su base autonoma e volontaria.

#### 3.5.1. Principio dell'investitore operante in un'economia di mercato

- (104) Le autorità italiane ribadiscono che a loro avviso Fintecna, una società di proprietà dello Stato, opera come un qualsiasi operatore in un'economia di mercato <sup>(52)</sup>. Ciò viene confermato nella stessa decisione di avvio, che, secondo le autorità italiane, precisa che l'impegno contrattuale del 1996 era coerente con quello che avrebbe assunto un venditore privato e che l'importo pagato da Fintecna era rispondente ad una decisione ragionevole di un investitore privato <sup>(53)</sup>.
- (105) Tuttavia, nella decisione di avvio viene formulata la domanda se un operatore privato non avrebbe aspettato una fase più avanzata del processo di ristrutturazione dell'Ilva prima di onorare le proprie obbligazioni. Le autorità italiane sono del parere che l'accordo costituisca semplicemente una forma di adempimento di obbligazioni contrattuali per danni ambientali. Pertanto, l'onere finanziario sostenuto da Fintecna non conferisce un vantaggio particolare alle imprese interessate, alla stregua di quanto definito dalla Corte nelle sentenze *Sloman Neptun* <sup>(54)</sup> e *Ecotrade* <sup>(55)</sup>.
- (106) Le autorità italiane ricordano come la decisione finale di Fintecna di accedere all'accordo sia stata assunta il 4 marzo 2015, dopo un'articolata istruttoria ed esaminando pareri e relazioni di esperti. Concludendo l'accordo, Fintecna ha posto fine a ogni responsabilità legale che avrebbe potuto comportare oneri risarcitori per importi ancora più rilevanti per il risarcimento dei danni in futuro. Il comportamento alternativo di cui al considerando 96 della decisione di avvio — vale a dire, il mancato pagamento o la dilazione del pagamento in una situazione in cui si profilavano cambiamenti a livello di management — avrebbe presupposto un atteggiamento opportunistico e azzardato, poco conciliabile con il profilo di un operatore in un'economia di mercato, secondo la definizione della Corte <sup>(56)</sup>.

<sup>(51)</sup> Sentenza della Corte, del 5 giugno 2012, *Commissione europea/Électricité de France (EDF)* C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, punti 86 e 87.


<sup>(52)</sup> Decisione della Commissione del 7 giugno 2005 nel caso C2/2005 Alitalia – Plan industriel de restructuration, considerando 207, 217 e 218.

<sup>(53)</sup> Considerando 93 e 94 della decisione di avvio.

<sup>(54)</sup> Sentenza della Corte del 17 marzo 1993, *Firma Sloman Neptun Schiffahrts AG/Seebetriebsrat Bodo Ziesemer der Sloman Neptun Schiffahrts AG*, C-72/91, ECLI:EU:C:1993:97, punto 21.

<sup>(55)</sup> Sentenza della Corte del 1° dicembre 1998, *Ecotrade Srl/Altiforme e Ferriere di Servola SpA (AFS)*, C-200/97, ECLI:EU:C:1998:579, punto 36.

<sup>(56)</sup> Cfr. tra le altre, la sentenza della Corte del 19 marzo 2013, *Bouygues SA e Bouygues Télécom SA/Commissione*, cause riunite C-399/10 P e C-401/10 P, ECLI:EU:C:2013:175.



### 3.6. Misura 5

#### 3.6.1. Vantaggio economico selettivo

- (107) Le autorità italiane sono del parere che le condizioni del prestito corrispondano alle normali condizioni di mercato. Il prestito concesso dallo Stato è stato fornito ad un tasso di interesse annuo Euribor a 6 mesi + 300 punti base. Un giorno lavorativo prima della concessione del prestito, il tasso di interesse Euribor a 6 mesi era pari a - 0,04 % e il tasso d'interesse del prestito è stato quindi fissato al 2,96 %.
- (108) L'Italia sostiene che tale tasso sia in linea con il parere del dott. [...], formulato ai fini della concessione della misura 3 (cfr. il considerando 98). Secondo questo parere, un tasso compreso tra il 2,50 % e il 3,12 % sarebbe conforme alle normali condizioni di mercato. In assenza di cambiamenti significativi nella situazione dell'Ilva tra la concessione della misura 3 e la concessione della misura 5 (aprile 2015 e dicembre 2015), le autorità italiane ritengono che il parere del dott. [...] possa essere utilizzato anche per valutare la conformità al mercato della misura 5.
- (109) L'Italia sottolinea inoltre che il prestito ha natura prededucibile - un'ulteriore circostanza significativa di cui la Commissione dovrebbe tenere conto al momento di valutare il rischio di credito associato.
- (110) Inoltre, l'Italia sostiene che la misura 5 si prefigge di agevolare la procedura di vendita dell'Ilva, garantendo al contempo l'operatività di quest'ultima in modo compatibile con le prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione.
- (111) Infine, l'Italia ricorda che, il 9 giugno 2016, il decreto legge n. 98/2016 ha modificato l'obbligo di rimborso del prestito, trasferendolo dall'acquirente degli attivi dell'Ilva, all'Ilva. Inoltre, a causa di alcune modifiche alla procedura di vendita e per evitare di rinviare il termine finale del rimborso del prestito oltre la data della cessione a titolo definitivo degli attivi dell'Ilva, l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 243/2016 ha modificato tale scadenza a 60 giorni dopo la cessione a titolo definitivo degli attivi dell'Ilva, svincolandola quindi dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'Ilva.

## 4. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

### 4.1. Osservazioni dell'Ilva


- (112) L'Ilva ha informato la Commissione di concordare pienamente con le osservazioni presentate dalle autorità italiane, che sono sintetizzate nella sezione 3 della presente decisione.

### 4.2. Osservazioni di Peacelink

- (113) Peacelink è un'organizzazione non governativa che si prefigge di fornire ai cittadini informazioni trasparenti in una serie di ambiti, tra cui i conflitti militari o le controversie ambientali.
- (114) Peacelink ritiene che i dubbi espressi dalla Commissione nella decisione di avvio siano pienamente giustificati. Per quanto riguarda la misura 1, i rappresentanti dell'organizzazione sostengono che il pagamento anticipato di somme sottoposte a sequestro giudiziario comporterebbe l'obbligo per lo Stato di sostenere i rischi legati all'esito del procedimento giudiziario. Nessun operatore privato accetterebbe di sostenere tale rischio. Per quanto riguarda la misura 2, Peacelink è del parere che nessun operatore di mercato avrebbe concesso i prestiti all'Ilva, senza l'intervento dello Stato. Inoltre, tale intervento comporta un rischio per le risorse dello Stato dal momento che incide sull'ordine di rimborso dei crediti pubblici. Per quanto riguarda la misura 3, Peacelink ritiene che nessun creditore operante in economia di mercato avrebbe concesso un prestito alle condizioni offerte all'Ilva. Relativamente alla misura 4, Peacelink sostiene che essa comporti la presenza di un aiuto di Stato, in quanto Fintecna avrebbe accettato di sottoscrivere l'accordo soltanto in virtù delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 1/2015. Inoltre, il fatto che Fintecna sia un ente pubblico fa sorgere dubbi sulla sua capacità di agire come un operatore privato.
- (115) Peacelink ha inoltre chiesto alla Commissione di estendere il campo di applicazione della sua indagine approfondita al finanziamento pubblico concesso in virtù del decreto-legge n. 191/2015 sotto forma di un prestito di 300 milioni di EUR così come ad un altro prestito di 800 milioni di EUR.
- (116) Infine, Peacelink ha presentato osservazioni su alcuni aspetti ambientali delle attività dell'Ilva, che non risultano però pertinenti ai fini del presente procedimento in materia di aiuti di Stato.

### 4.3. Osservazioni di WF Stahl

- (117) WV Stahl è l'associazione di categoria dell'industria siderurgica tedesca ed ha sede a Düsseldorf.




- (118) WV Stahl condivide i dubbi espressi dalla Commissione nella decisione di avvio. Per quanto riguarda la misura 1, WV Stahl ritiene che il pagamento anticipato di importi soggetti a sequestro giudiziario avrebbe conferito un vantaggio economico all'Ilva. Per quanto riguarda la misura 2, WV Stahl ritiene che la preveducibilità, funzionando come una forma di garanzia, è un vettore di aiuti illegali. La presenza di aiuti di Stato nella misura 3 è secondo WC Stahl evidente, mentre per quanto riguarda la misura 4, WV Stahl spiega che un operatore in un'economia di mercato non avrebbe accettato un simile accordo.
- (119) WV Stahl ha avvertito la Commissione in merito alla possibile concessione di aiuti di Stato supplementari sotto forma di due prestiti, rispettivamente di 300 milioni di EUR e di 800 milioni di EUR ed ha chiesto alla Commissione di attivarsi affinché nessun ulteriore sostegno pubblico venga concesso all'Ilva. In particolare, qualsiasi finanziamento statale destinato agli interventi urgenti e necessari per far fronte all'attuale situazione di inquinamento e per tutelare la salute pubblica a Taranto deve rimanere conforme al principio «chi inquina paga» e non può essere utilizzato per la ristrutturazione delle acciaierie Ilva.
- (120) Infine, WV Stahl chiede alla Commissione di garantire il pronto recupero degli eventuali aiuti che potrebbero essere dichiarati incompatibili in esito all'indagine approfondita. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato sotto forma di prestiti, l'importo dell'aiuto dovrebbe essere calcolato sulla base della differenza tra il tasso d'interesse applicato dallo Stato e il tasso d'interesse considerato prevalente sul mercato al momento della concessione degli aiuti.

#### 4.4. Osservazioni di Riva Fire SpA.

- (121) Riva Fire SpA («Riva Fire») ha esercitato il controllo dell'Ilva dal 1995, quando ha acquisito la società dall'IRI, fino al 4 giugno 2013, quando la gestione degli stabilimenti siderurgici dell'Ilva è stata trasferita a un commissario nominato dal governo, ai sensi del decreto-legge n. 61/2013.
- (122) Le osservazioni di Riva Fire mirano a ripristinare quella che Riva Fire ritiene essere la versione autentica della storia della società fino al momento dell'apertura della procedura d'insolvenza a norma del decreto-legge n. 1/2015. In particolare, Riva Fire sostiene di essere stata indebitamente estromessa dalla gestione dell'Ilva attraverso una serie di manovre ordite dalla magistratura italiana e dal potere esecutivo, senza avere avuto la possibilità di difendere il proprio punto di vista nel quadro di una procedura in contraddittorio nella quale fossero garantiti i suoi diritti di difesa.
- (123) Riva Fire non commenta in modo specifico nessuna misura oggetto delle decisioni di avvio o di estensione.
- (124) Tuttavia, essa sottolinea un aspetto che considera contraddittorio nella presentazione dei fatti da parte delle autorità italiane. Secondo Riva Fire, da un lato, le autorità italiane hanno sostenuto, nell'ambito dell'indagine della Commissione in materia di aiuti di Stato, che le risorse pubbliche concesse ad Ilva non costituivano aiuti di Stato in quanto erano destinate a finanziare la bonifica ambientale, mentre dall'altro hanno sostenuto, nell'ambito della procedura d'infrazione in materia ambientale, che non vi erano rischi ambientali o sanitari associati allo stabilimento dell'Ilva di Taranto.

#### 4.5. Osservazioni dell'Italia sulle osservazioni degli interessati

- (125) La Commissione ha trasmesso le osservazioni di Riva Fire, Peacelink, WV Stahl e Ilva alle autorità italiane.
- (126) Le autorità italiane ritengono tali osservazioni generiche nella loro formulazione o irrilevanti ai fini del presente procedimento. A loro avviso, alle argomentazioni generiche contenute in questa serie di osservazioni è già stata data una risposta nelle osservazioni presentate dalle autorità italiane dopo le decisioni di avvio e di estensione.
- (127) Inoltre, le autorità italiane ritengono che la posizione di Riva Fire in merito all'apparente contraddizione di cui al considerando 124 sia infondata. Le autorità italiane hanno in effetti inequivocabilmente riconosciuto l'emergenza sanitaria e ambientale dell'area di Taranto. La citazione estrapolata da Riva Fire relativa alla presunta assenza di rischi ambientali e sanitari a Taranto sarebbe stata isolata dal contesto e, in ogni caso, non rispecchierebbe la posizione ufficiale delle autorità italiane.



## 5. VALUTAZIONE DELL'AIUTO


**5.1. Relativamente alla presunta contraddizione tra il procedimento in materia di aiuti di Stato e il procedimento per violazione della normativa dell'Unione in materia ambientale**

- (128) In generale, le autorità italiane sostengono che i diversi interventi dello Stato a favore dell'Ilva hanno avuto soprattutto lo scopo di dare un seguito alle prescrizioni indicate dalla Commissione nel parere motivato. Riva Fire, nelle osservazioni in merito alla decisione di avvio, rileva una contraddizione tra le affermazioni delle autorità italiane nella procedura di infrazione e nella procedura in materia di aiuti di Stato (cfr. il considerando 124 e la reazione dell'Italia al considerando 127). Secondo l'Italia, la Commissione cade in contraddizione chiedendo all'Italia di procedere speditamente a realizzare gli interventi necessari per rendere lo stabilimento di Taranto conforme alle norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente e, dall'altro, impedendo alle autorità italiane di finanziare tali interventi.
- (129) La Commissione respinge questa posizione. In linea di principio, porre termine alla violazione di un determinato insieme di norme non autorizza a violare un altro insieme di norme. Nel caso di specie, rendere l'Ilva conforme alle norme ambientali dell'Unione non dovrebbe essere effettuato a scapito delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, fornendo all'Ilva aiuti pubblici da cui sono esclusi i suoi concorrenti, i quali sono inoltre tenuti a rispettare le norme ambientali dell'Unione senza beneficiare di analoghi aiuti di Stato illegali.
- (130) Le autorità italiane sostengono inoltre che le misure di sostegno pubblico destinate all'attuazione del piano ambientale esulano dal campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, in quanto utilizzate per porre rimedio a danni ambientali in attesa che ne venga individuato il responsabile, conformemente alla direttiva 2004/35/CE e all'articolo 250 del «codice ambientale» italiano, così come ai considerando 114 e 115 della decisione di avvio della Commissione.
- (131) La Commissione ritiene che il ragionamento sviluppato dalle autorità italiane sia errato per i seguenti motivi.
- (132) Come osservazione preliminare, la Commissione ricorda che solo le misure 1 e 3 sono state destinate *ex lege* all'attuazione del piano ambientale.
- (133) Aspetto ancora più significativo, non sono considerati rilevanti né la causa né lo scopo dell'intervento dello Stato, ma solo gli effetti della misura sull'impresa <sup>(57)</sup>. Poiché l'unico aspetto rilevante è l'effetto della misura sull'impresa, le eventuali finalità di tutela ambientale o di altro tipo della misura sono di per sé prive di pertinenza. Risulta privo di pertinenza anche stabilire se il vantaggio sia obbligatorio per l'impresa, in quanto questa non ha potuto evitarlo o rifiutarlo <sup>(58)</sup>.
- (134) Pertanto, gli interventi pubblici effettuati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2004/35/CE, non sono esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. L'articolo 107, paragrafo 1, trova applicazione in entrambi gli scenari: i) se il responsabile dell'inquinamento non è stato ancora individuato e (ii) se il responsabile dell'inquinamento è stato individuato ma non adotta le necessarie azioni correttive. In entrambi gli scenari, gli interventi di bonifica posti in essere dallo Stato diventano aiuti di Stato se lo Stato allevia gli oneri che di norma spetta al beneficiario, come nel caso dell'Ilva, sostenere e non cerca di recuperare presso il responsabile dell'inquinamento, una volta individuato, le risorse utilizzate per la bonifica.
- (135) Nel caso di specie, la decisione di avvio consente solo una copertura temporanea da parte dello Stato degli urgenti interventi di bonifica, soltanto fino al momento in cui il responsabile dell'inquinamento viene individuato e a condizione che l'Italia recuperi presso il responsabile dell'inquinamento gli importi spesi <sup>(59)</sup>. La decisione di avvio non permette in modo assoluto e incondizionato di utilizzare le risorse statali per finanziare gli interventi necessari per dare un seguito alle prescrizioni di cui al parere motivato e/o al piano ambientale dell'Ilva.
- (136) A tale riguardo, ad esempio, la Commissione osserva che il piano ambientale cui l'Italia fa riferimento comprende una serie di misure che non possono essere classificate come «interventi di bonifica urgenti», ma piuttosto interventi volti a migliorare l'efficienza dell'Ilva in linea con le norme ambientali applicabili alla produzione di acciaio previste dall'autorizzazione ambientale dell'Ilva.

<sup>(57)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 2 luglio 1974, *Italia/Commissione*, 173/73, ECLI:EU:C:1974:71, punto 13.

<sup>(58)</sup> Decisione 2004/339/CE della Commissione, del 15 ottobre 2003, sulle misure attuate dall'Italia in favore di RAI SpA (GU L 119 del 23.4.2004, pag. 1), considerando 69. Conclusioni dell'avvocato generale Fennelly del 26 novembre 1998, *Francia/Commissione*, C-251/97, ECLI:EU:C:1998:572, punto 26.

<sup>(59)</sup> Considerando 114 e 115 della decisione di avvio.



- (137) Aspetto ancora più rilevante, dato che soltanto gli effetti delle misure statali sono pertinenti (e non tanto le cause o gli obiettivi), non è lecito inferire che le misure che costituiscono *per se* aiuti di Stato cesserebbero di essere aiuti per il semplice fatto che esse vengono utilizzate per attuare il piano ambientale dell'Ilva. La decisione di avvio non lo consente, né avrebbe potuto consentirlo.
- (138) In conclusione, l'Italia non può invocare le prescrizioni di cui al parere motivato, né la formulazione dei considerando 114 e 115 della decisione di avvio della Commissione per qualificare come esente da elementi di aiuto il finanziamento da parte dello Stato dei costi sostenuti dall'Ilva per la gestione corrente e la tutela ambientale.

## 5.2. Sussistenza dell'aiuto

- (139) L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE stabilisce che «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
- (140) I criteri stabiliti dall'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono cumulativi. Di conseguenza, per poter appurare se le misure in questione siano da considerarsi aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, devono essere soddisfatte tutte le condizioni di seguito riportate:
- a) il beneficiario è un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, il che implica che svolge attività di natura economica;
  - b) la misura è finanziata mediante risorse statali ed è imputabile allo Stato;
  - c) la misura conferisce un vantaggio economico;
  - d) tale vantaggio è selettivo;
  - e) la misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza e può incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (141) Per quanto riguarda la condizione secondo cui il beneficiario deve essere un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento<sup>(60)</sup> mentre qualsiasi attività consistente nell'offrire beni e servizi in un mercato costituisce attività economica<sup>(61)</sup>. La Commissione osserva che l'Ilva produce e vende acciaio sul mercato dell'Unione e all'estero e che tale attività costituisce un'attività economica. Pertanto la Commissione conclude che l'Ilva, a prescindere dall'assetto proprietario o dallo status di impresa in amministrazione straordinaria ai sensi della legge italiana, è un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (142) La Commissione deve analizzare se le misure in questione falsano o minacciano di falsare la concorrenza e se possono incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Allorché un aiuto concesso da uno Stato membro rafforza la posizione di un'impresa nei confronti delle altre imprese concorrenti negli scambi intra-UE, si presuppone che questi ultimi siano da considerarsi influenzati dall'aiuto<sup>(62)</sup>. È pertanto sufficiente che il destinatario dell'aiuto si trovi in una relazione di concorrenza con altre imprese su mercati aperti alla concorrenza<sup>(63)</sup>. I mercati dell'acciaio al carbonio in cui opera l'Ilva sono soggetti a un'intensa concorrenza e agli scambi all'interno dell'Unione<sup>(64)</sup> e l'Ilva vende i suoi prodotti in Italia e in altri Stati membri. Di conseguenza, tutte le misure in esame falsano o minacciano di falsare la concorrenza e possono incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (143) Per quanto riguarda gli altri criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE ed elencati al considerando 140, lettere b), c) e d), la Commissione procederà a una valutazione misura per misura.


<sup>(60)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2000, *Pavlov e altri*, cause riunite da C-180/98 a C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428, punto 74; sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, *Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri*, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 107.

<sup>(61)</sup> Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 16 giugno 1987, *Commissione/Italia*, C-118/85, ECLI:EU:C:1987:283, punto 7; sentenza della Corte di giustizia del 18 giugno 1998, *Commissione/Italia*, C-35/96, ECLI:EU:C:1998:303, punto 36; sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2000, *Pavlov e altri*, cause riunite da C-180/98 a C-184/98, ECLI:EU:C:2000:428, punto 75.

<sup>(62)</sup> Cfr., in particolare, la sentenza della Corte del 17 settembre 1980, *Philip Morris/Commissione*, C-730/79, ECLI:EU:C:1980:209, punto 11; sentenza della Corte di giustizia del 22 novembre 2001, *Ferring*, C-53/00, ECLI:EU:C:2001:627, punto 21; sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004, *Italia/Commissione*, C-372/97, ECLI:EU:C:2004:234, punto 44.

<sup>(63)</sup> Sentenza del Tribunale del 30 aprile 1998, *Het Vlaamse Gewest/Commissione*, T-214/95, ECLI:EU:T:1998:77.


<sup>(64)</sup> Cfr. ad esempio la decisione della Commissione del 2 giugno 2006 riguardante la fusione Mittal/Arcelor (M.4137), in cui la Commissione ha ritenuto che la definizione geografica dei mercati dell'acciaio al carbonio fosse almeno pari al SEE.



## 5.2.1. Misura 1

- (144) Come spiegato al considerando 21, il 24 maggio 2017 la famiglia Riva e l'Ilva hanno concluso un accordo transattivo che ha permesso di risolvere la controversia tra l'amministrazione straordinaria dell'Ilva e la famiglia Riva.
- (145) L'accordo transattivo consiste in un mero accordo tra privati, ovverosia tra alcuni membri della famiglia Riva agenti in qualità di azionisti dell'Ilva e l'attuale gestione dell'Ilva in amministrazione straordinaria. [...]. L'Ilva non è coinvolta nel procedimento penale. Gli importi da trasferire all'Ilva in virtù dell'accordo transattivo comprendono: i) i beni della famiglia Riva detenuti dalla famiglia Riva sui propri conti bancari esteri, che devono essere messi a disposizione dell'Ilva in via definitiva nella forma giuridica di cui all'articolo 3, punto 1, del decreto-legge n. 1/2015, vale a dire sotto forma di obbligazioni destinate ad essere sottoscritte dal *Fondo Unico di Giustizia*, senza obbligo di restituzione delle obbligazioni ai membri della famiglia Riva, anche in caso di proscioglimento e ii) un ulteriore importo di 145 milioni di EUR.
- (146) Rispetto alla situazione esistente al momento della decisione di avvio, l'accordo transattivo rappresenta un fatto nuovo che la Commissione deve prendere in considerazione ai fini della valutazione finale della misura 1, in particolare per quanto riguarda l'eventuale presenza di vantaggi a favore dell'Ilva e l'imputabilità della misura allo Stato.
- (147) A tale proposito, non ci possono essere dubbi sul fatto che l'intento di vedere trasferiti all'Ilva i beni della famiglia Riva prima della fine del procedimento giudiziario era l'intento originario delle autorità italiane, come spiegato nella decisione di avvio del procedimento. È tuttavia un dato di fatto che, nonostante le disposizioni del decreto-legge n. 1/2015 e del successivo Decreto di Trasferimento, il trasferimento dei beni della famiglia Riva non ha avuto luogo a causa della costante opposizione dal giudice svizzero all'esecuzione dell'ordine senza previo consenso dei titolari putativi degli attivi - i membri della famiglia Riva. La situazione si è sbloccata soltanto quando gli stessi membri della famiglia Riva hanno deciso, mediante un accordo transattivo di natura puramente privata, il trasferimento all'Ilva degli attivi di cui detenevano il controllo <sup>(65)</sup>. È altresì vero che la portata dell'accordo transattivo non coincide perfettamente con quanto previsto dalle autorità italiane nel decreto-legge n. 1/2015: in primo luogo, gli importi trasferiti all'Ilva sono in effetti superiori a quanto disposto dal decreto-legge e, in secondo luogo, alla famiglia Riva sono state concesse importanti contropartite in cambio del trasferimento degli importi.
- (148) L'esistenza di tale accordo transattivo privato e il fatto che la situazione si sia sbloccata soltanto dopo che è stato raggiunto un accordo costituiscono elementi di prova che indicano che la decisione di trasferire all'Ilva i beni della famiglia Riva i) era un aspetto di un accordo più grande che conciliava gli interessi privati tanto della famiglia Riva quanto dell'Ilva e ii) è stata elaborata e adottata dalla famiglia Riva e dall'Ilva e non dallo Stato. Quanto precede deve essere preso in considerazione per appurare se i dubbi iniziali della Commissione relativi alla possibilità che la concentrazione conferisse un vantaggio economico all'Ilva e fosse imputabile allo Stato permangono.
- (149) Per quanto riguarda l'imputabilità allo Stato del trasferimento all'Ilva dei beni della famiglia Riva, la Commissione rileva che tale trasferimento ha avuto luogo nel quadro di un più ampio accordo, i cui termini sono stati decisi dalla famiglia Riva e Ilva. Anche in questo caso, non ci possono essere dubbi sul fatto che l'intenzione iniziale di vedere trasferiti all'Ilva i beni della famiglia Riva prima della fine del procedimento giudiziario sia stata originariamente espressa dalle autorità italiane. Tuttavia, la decisione finale è stata adottata dalla famiglia Riva mediante l'accordo di transazione, in attuazione del quale una lettera della famiglia Riva che autorizzava le banche estere a sbloccare i fondi ha effettivamente reso possibile il trasferimento all'Ilva. Pertanto, la base del trasferimento all'Ilva dei beni della famiglia Riva è rappresentata dall'accordo transattivo privato tra la famiglia Riva e l'Ilva, che non è imputabile allo Stato.
- (150) Inoltre, la Commissione osserva, per quanto riguarda l'esistenza di un eventuale vantaggio economico, che a conclusione dell'accordo transattivo, l'Ilva non risulta aver ottenuto vantaggi che non avrebbe potuto ottenere in condizioni normali di mercato. La famiglia Riva aveva interesse ad avviare i negoziati per un accordo transattivo, essendo esposta al rischio di versare all'Ilva fino a [...] di euro di risarcimento danni nell'ipotesi in cui tutte le richieste dell'Ilva fossero state accolte dal giudice nazionale. Dal canto suo, l'Ilva aveva un bisogno alquanto urgente di liquidità, per finanziare la gestione corrente o per realizzare gli interventi prescritti dal piano ambientale. L'Ilva ha pertanto deciso di rinunciare a qualsiasi futura pretesa di rimborso (suscettibile di elevarsi fino a [...] di euro) in cambio del trasferimento immediato di circa 1,2 miliardi di euro, parte dei quali costituiti

<sup>(65)</sup> A tale proposito, è opportuno notare che i beni della famiglia Riva sono rimasti depositati nei conti correnti bancari esteri dei membri della famiglia Riva fino alla conclusione definitiva dell'accordo transattivo, nel giugno 2017.



dai beni della famiglia Riva di cui al decreto-legge n. 1/2015. Tale condotta rispecchia il fatto che gli operatori avveduti e avversi alle perdite possono preferire comporre un'annosa controversia in via amichevole, anziché ricorrere alle vie legali o all'intervento di un arbitro. In tale contesto, nulla indica che l'accordo transattivo raggiunto dall'Ilva e dalla famiglia Riva non sia stato deciso nel reciproco interesse di entrambe le parti private. Pertanto, dal momento che l'accordo transattivo nel suo complesso è stato sottoscritto tra l'Ilva e i suoi azionisti alle normali condizioni di mercato, non conferendo pertanto alcun vantaggio economico all'Ilva, il trasferimento dei beni della famiglia Riva, che fa parte integrante dell'accordo complessivo, non conferisce alcun vantaggio economico all'Ilva.

- (151) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il trasferimento all'Ilva dei beni della famiglia Riva nella forma giuridica prevista dal decreto-legge n. 1/2015 non conferisca un vantaggio economico all'Ilva né sia imputabile allo Stato italiano.

#### 5.2.1.1. Conclusione in merito alla misura 1

- (152) Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che la misura attuata non è imputabile allo Stato. Essendo i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE cumulativi, la Commissione conclude che la misura 1 non costituisce aiuto di Stato.

#### 5.2.2. Misura 2

##### 5.2.2.1. Vantaggio economico derivante da risorse statali

- (153) Al fine di valutare se la misura 2 conferisca all'Ilva un vantaggio economico, la Commissione ha in primo luogo analizzato le argomentazioni dell'Italia — riportate al considerando 87 — relative al carattere normativo di tale misura. Secondo l'Italia, la disposizione in oggetto si limita ad applicare un principio generale di diritto che consente di riconoscere natura prededucibile ai crediti, se ciò è necessario per salvaguardare il valore di un'impresa e l'ordinata gestione del suo patrimonio.
- (154) Adottando la misura 2, l'Italia ha concesso a tutte le società di interesse strategico nazionale prossime all'insolvenza, come l'Ilva, il regime di prededucibilità, una prassi comune nelle procedure di insolvenza. Si tratta di una caratteristica essenziale del quadro generale del diritto fallimentare applicabile a tutte le imprese operanti in Italia in situazione di insolvenza o prossime all'insolvenza [«Legge Fallimentare» di cui al Regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (cfr. il considerando 92)].
- (155) La Commissione ritiene che, dal momento che l'Italia ha agito in quanto pubblica autorità di regolamentazione piuttosto che come un investitore, non vi sono motivi per applicare alla misura 2 il test dell'operatore in economia di mercato <sup>(66)</sup>. In altri termini, adottando la misura 2, l'Italia ha agito nell'esercizio dei suoi poteri statali di regolamentazione al fine di preservare il valore degli attivi di imprese a rischio di insolvenza e non come un operatore di mercato. Infatti, tramite la misura 2, l'Italia ha unilateralmente rideterminato l'ordine di priorità dei creditori dell'Ilva, un intervento che non rientra tra le operazioni alla portata dei soggetti privati. Solo lo Stato ha il potere di subordinare tutti i crediti in essere (compreso il debito senior) a quelli più recenti, non essendo siffatta facoltà a disposizione dei creditori privati o in generale, dei privati. Di conseguenza, il test dell'operatore in economia di mercato non è applicabile alla misura 2.
- (156) Discende dall'inapplicabilità del test dell'operatore in economia di mercato che il criterio decisivo per stabilire la sussistenza di un vantaggio associato alla misura 2 non consiste nell'appurare se lo Stato massimizzi il rendimento o riduca al minimo la perdita di risorse dello Stato derivanti dalla misura. Ciò non di meno, la Commissione deve valutare se la misura 2 presupponga eventuali altre forme di vantaggio derivante da risorse statali.
- (157) Alla luce delle circostanze descritte, la possibile riduzione delle probabilità che lo Stato possa recuperare debiti dovuti ad alcuni enti pubblici dopo che a nuovi debiti è stato concesso il beneficio della prededucibilità rappresenta un semplice effetto collaterale della misura in questione. I principali obiettivo ed effetto della modifica della legge in questione non erano rinunciare al debito dell'Ilva nei confronti dello Stato e così facendo favorire l'Ilva. Inoltre, come sottolineano le autorità italiane, la natura di prededucibilità può essere concessa ai prestiti anche ai sensi del diritto fallimentare generale (considerando 92) e vi sono prove empiriche della crescente applicazione in Italia della prededucibilità ai prestiti alle imprese in situazioni di insolvenza erogati in esecuzione di un concordato preventivo, dopo l'introduzione di alcune riforme, a partire dal 2010, che hanno progressivamente esteso il campo di applicazione del credito prededucibile <sup>(67)</sup>. Come conferma la Corte, un effetto

<sup>(66)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2012, *Commissione/EDF*, C-124/10 P, ECLI:EU:C:2012:318, punti 80 e 81.

<sup>(67)</sup> «Finanziamenti alle imprese in crisi e priorità nel rimborso: gli effetti della prededucibilità nel concordato preventivo» E. Brodi, L. Casolaro; Banca d'Italia, *Questioni di Economie e Finanza (Occasional Papers)* n. 387, settembre 2017.



negativo indiretto sulle entrate dello Stato derivante da misure di regolamentazione non costituisce un trasferimento di risorse statali se è una caratteristica inerente alla misura <sup>(68)</sup>. Pertanto, costituendo una caratteristica intrinseca del beneficio della preveducibilità nel quadro delle procedure di insolvenza in Italia, il possibile effetto negativo sui crediti dello Stato nei confronti di Ilva non può costituire un mezzo per accordare all'Ilva un particolare vantaggio utilizzando risorse statali.

#### 5.2.2.2. Conclusione in merito alla misura 2

- (158) La Commissione conclude che la misura 2 non conferisce all'Ilva un vantaggio economico derivante da risorse statali. Essendo i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE cumulativi, la Commissione conclude che la misura 2 non costituisce aiuto di Stato.

#### 5.2.3. Misura 3

##### 5.2.3.1. Risorse statali e imputabilità

- (159) Per quanto riguarda l'origine statale della misura, la Commissione osserva che la misura in questione consiste in una garanzia su un prestito concessa dal ministero dell'Economia e delle finanze.
- (160) Dato che la nozione di Stato membro include tutti i livelli di autorità pubblica, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'autorità nazionale, regionale o locale, la Commissione conclude che la misura è imputabile allo Stato.
- (161) Le garanzie di Stato mettono a rischio le risorse statali in quanto la loro escussione va a carico del bilancio dello Stato. Per questo motivo, e contrariamente a quanto sostenuto dalle autorità italiane, anche le garanzie di Stato adeguatamente remunerate comportano risorse statali. Inoltre, come sarà illustrato meglio in seguito, la Commissione ritiene che nel caso di specie, dal momento che la commissione di garanzia applicata dall'Italia risulta inferiore alle condizioni di mercato, lo Stato italiano ha rinunciato - e tuttora rinuncia - anche a risorse che gli sarebbero spettate se la commissione fosse stata più elevata e basata sul mercato. La valutazione dei termini di concessione di una garanzia di Stato, tra cui la commissione applicata, può soltanto escludere l'esistenza di un vantaggio economico (che sussiste se i termini non corrispondono a quelle prevalenti sul mercato), ma non la constatazione dell'utilizzo di risorse statali, che è invece indiscutibile. Di conseguenza, la Commissione conclude che la misura 3 comporta risorse statali.

##### 5.2.3.2. Vantaggio economico


- (162) Secondo una giurisprudenza costante, per valutare se una misura statale costituisca un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, si deve determinare, *inter alia*, se l'impresa beneficiaria abbia ricevuto un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato <sup>(69)</sup>.
- (163) Un vantaggio è presente ogniqualvolta la situazione finanziaria di un'impresa migliori grazie all'intervento dello Stato a condizioni diverse dalle normali condizioni di mercato <sup>(70)</sup>. Tuttavia, l'intervento di un'autorità pubblica non conferisce necessariamente un vantaggio al beneficiario - e in tal caso non si configura come aiuto di Stato - se è effettuato alle normali condizioni di mercato. In altri termini, se l'autorità pubblica agisce come agirebbe un operatore avveduto in un'economia di mercato in circostanze analoghe, non si ravvedono elementi di aiuto di Stato.
- (164) A tale riguardo, le autorità italiane sostengono che il premio applicato dalle autorità italiane alla garanzia di Stato è stato stabilito sulla base della raccomandazione dell'esperto dott. [...] <sup>(71)</sup>. In quanto tale, la remunerazione del rischio assunto dallo Stato è, a loro avviso, in linea con la remunerazione che un operatore avveduto in un'economia di mercato avrebbe preteso e pertanto la garanzia non conferisce all'Ilva alcun vantaggio economico.
- (165) Da parte loro, le parti interessate che hanno formulato osservazioni in merito alla misura 3 ritengono che un operatore in un'economia di mercato non avrebbe accettato tali condizioni finanziarie. WV Stahl, in particolare, invita la Commissione a stabilire il tasso di mercato in vigore e a recuperare l'importo dell'aiuto incompatibile, che corrisponde alla differenza tra il tasso di mercato e il tasso d'interesse che le autorità italiane hanno effettivamente applicato all'Ilva.

<sup>(68)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 13 marzo 2001, *PreussenElektra*, C-379/98, ECLI:EU:C:2001:160, punto 62. Sentenza della Corte di giustizia del 17 marzo 1993, *Sloman Neptun Schiffahrts AG*, Cause riunite C-72/91 e C-73/91, ECLI:EU:C:1993:97, punti 20 e 21. Cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia del 7 maggio 1998, *Viscido e altri*, cause riunite C-52/97, C-53/97 e C-54/97, ECLI:EU:C:1998:209, punti 13 e 14, e la sentenza della Corte di giustizia del 30 novembre 1993, *Kirsammer-Hack*, C-189/91, ECLI:EU:C:1993:907, punti 17 e 18, per quanto riguarda il fatto che la non applicazione di talune disposizioni del diritto del lavoro non costituisce un trasferimento di risorse statali.

<sup>(69)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 1999, *DMT*, C-256/97, ECLI:EU:C:1999:332, punto 22.

<sup>(70)</sup> Sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1996, *SFEI e altri*, C-39/94, ECLI:EU:C:1996:285, punto 60; sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 1999, *Spagna/Commissione*, C-342/96, ECLI:EU:C:1999:210, punto 41.

<sup>(71)</sup> Cfr. considerando (98) della presente decisione.




- (166) A guisa di osservazione preliminare, la Commissione desidera sottolineare che, al momento della concessione della garanzia di Stato di cui trattasi, l'Ilva era soggetta ad una procedura d'insolvenza. In quanto tale, essa si qualificava come impresa in difficoltà ai sensi del punto 20, lettera c), degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà («orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione») <sup>(72)</sup>.
- (167) Al punto 4.1 della comunicazione in materia di garanzie, la Commissione chiarisce che «[...] per le imprese in difficoltà, un (eventuale) garante di mercato, al momento di concedere la garanzia, addebiterebbe un premio elevato visto il tasso di inadempimento previsto. Se la probabilità che il mutuatario non possa rimborsare il prestito diventa particolarmente elevata, tale tasso di mercato può non esistere ed in circostanze eccezionali l'elemento di aiuto della garanzia può rivelarsi elevato quanto l'importo effettivamente coperto da tale garanzia» <sup>(73)</sup>. Questo approccio corrisponde a quello adottato dalla Corte di giustizia, che ha statuito che quando uno Stato concede una garanzia per un prestito bancario a un'impresa in difficoltà «che non ha fornito alcuna contropartita adeguata» le garanzie devono essere considerate aiuti statali di importo corrispondente al prestito garantito <sup>(74)</sup>.
- (168) In questo contesto, la Commissione ha in primo luogo esaminato se il caso di specie presentasse caratteristiche tali per cui la probabilità che il mutuatario non fosse in grado di rimborsare il prestito fosse talmente elevata che l'intero importo del prestito garantito avrebbe potuto configurarsi come aiuto. Un'impresa in difficoltà è un'impresa che versa in gravi difficoltà economiche e finanziarie che, in assenza di un intervento da parte dello Stato, nel breve o nel medio periodo, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico. In tali circostanze, è probabile che nessun operatore di mercato avrebbe comunque concesso un prestito o una garanzia a una tale impresa, di modo che qualsiasi prestito o garanzia che lo Stato concede a tale impresa dovrebbe in linea di principio costituire un aiuto pari all'intero importo del prestito (garantito). Tuttavia, questa ipotesi centrale deve essere verificata esaminando le circostanze di ciascun caso e, se il beneficiario è soggetto a procedura d'insolvenza, esaminando le norme in materia di insolvenza vigenti nello Stato membro interessato.
- (169) Relativamente a quest'ultimo aspetto, la Commissione osserva che per quanto riguarda le grandi imprese il diritto fallimentare italiano attribuisce, all'interno della massa fallimentare, la priorità di rimborso (*pre-deduzione*) ai nuovi prestiti concessi durante la procedura d'insolvenza rispetto ai prestiti concessi prima della dichiarazione d'insolvenza. Inoltre, a differenza dei prestiti concessi prima della dichiarazione d'insolvenza, per i prestiti concessi durante la procedura di insolvenza gli interessi continuano a maturare. Queste disposizioni mirano a incentivare i potenziali finanziatori a sostenere l'impresa durante il periodo della procedura d'insolvenza, con l'obiettivo di proteggere il valore economico dei suoi attivi in attesa dell'esito del procedimento (inversione di tendenza e ripresa, vendita o liquidazione).
- (170) La mera esistenza di tali disposizioni indica che in alcuni casi ci sono finanziatori che accettano di prestare denaro alle imprese oggetto di procedure d'insolvenza (vale a dire, ad imprese in difficoltà).
- (171) Ciò lascia inoltre supporre che le argomentazioni dei prestatori o dei garanti che negoziano un accordo con un debitore in difficoltà possono essere leggermente diverse rispetto a quelle che prevalgono nelle situazioni commerciali normali. Da un lato, in entrambi i casi, il prestatore e il garante valuterà le probabilità che il mutuatario non sia in grado di rimborsare il prestito. Dall'altro, in una situazione commerciale normale, l'attenzione si concentrerà innanzitutto sulle probabilità di inadempimento del mutuatario, mentre in caso di mutuatari che con molte probabilità risulteranno ad un certo momento inadempienti, è possibile che l'attenzione si concentri piuttosto sulla perdita in caso di inadempimento (*loss-given-default*, «LGD»).
- (172) Per le imprese soggette a procedura d'insolvenza, a meno che non vi siano buone probabilità che siano in grado di procedere alla ristrutturazione con i propri mezzi o vengano acquisite da un nuovo investitore che ne rileva anche le passività, la LGD su un nuovo prestito dipende dal valore di liquidazione stimato dell'impresa, rispetto al quale il prestatore potrà beneficiare, in virtù delle norme in materia di prevedibilità, della precedenza di rimborso. In alcuni casi, il valore di liquidazione stimato può essere esiguo rispetto all'importo dei debiti prevedibili dell'impresa. In tali casi, l'impresa può incontrare difficoltà ad accedere a finanziamenti privati ed è più probabile che una garanzia pubblica conferisca un vantaggio corrispondente all'intero importo garantito. Tuttavia, nei casi in cui il valore stimato della massa fallimentare è elevato, i prestatori (o i garanti) privati con esperienza nella gestione di crediti a rischio, potrebbero essere motivati ad intervenire.
- (173) Nel caso specifico dell'Ilva, l'esito positivo della procedura di vendita dimostra che il valore di mercato degli attivi dell'Ilva, che non ha mai smesso le attività, è rimasto elevato, nonostante le difficoltà economiche incontrate dall'impresa: i suoi attivi sono in effetti stati venduti al prezzo di 1,8 miliardi di euro. Tale importo non deve tuttavia sorprendere, se si considerano i punti di forza dell'Ilva rispetto alla concorrenza: il sito di Taranto è il più grande sito integrato di produzione di acciaio dell'Europa meridionale e gli stabilimenti dell'Ilva sono strategicamente posizionati lungo importanti rotte di importazione ed esportazione e vicino ai centri nevralgici del secondo più grande mercato europeo dell'acciaio, l'Italia.

<sup>(72)</sup> GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.

<sup>(73)</sup> GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

<sup>(74)</sup> Sentenza della Corte del 28 gennaio 2003, *Germania/Commissione*, C-334/99, ECLI:EU:C:2003:55, punto 138.



- (174) La discrepanza tra il valore di mercato degli attivi dell'Ilva e la scarsa performance economica dell'impresa è imputabile a vari fattori specifici, tra cui i due seguenti:
- in applicazione di alcune disposizioni amministrative, alla produzione dell'Ilva è stato imposto un limite di 6 milioni di tonnellate, una soglia cioè di molto inferiore alla capacità di produzione totale, a causa dei danni ambientali che verrebbero causati se l'impresa sfruttasse integralmente la capacità di produzione con i sistemi di tutela ambientale di cui dispone attualmente. Poiché gli stabilimenti siderurgici come quelli di Taranto sono caratterizzati da un'alta intensità di capitale e da costi fissi elevati, per essere redditizi devono funzionare a livelli di produttività prossimi al pieno regime. Il limite alla produzione imposto all'Ilva per validi motivi ambientali ha inevitabilmente comportato il deterioramento della redditività. Tuttavia, con gli opportuni investimenti ambientali, l'Ilva potrebbe tornare ad esprimersi a livelli produttivi migliori ed è questo potenziale che spiega perché gli attivi dell'Ilva sono rimasti appetibili agli occhi di potenziali investitori disposti a effettuare gli opportuni investimenti;
  - l'Ilva si trova in amministrazione straordinaria da cinque anni, in un primo momento a causa dei danni ambientali provocati e in seconda battuta a motivo delle difficoltà finanziarie. Non essendo stati i suoi attivi gestiti a normali condizioni di mercato per parecchi anni, l'impresa si è venuta a trovare in una situazione di difficoltà finanziarie, senza che però ciò implicasse che gli stessi attivi non potessero venire gestiti in modo redditizio e in normali condizioni di mercato, una volta reperito un livello adeguato di investimenti privati.
- (175) Le ragioni delle difficoltà finanziarie dell'Ilva erano note da molto tempo. Essendo però indipendenti dal valore intrinseco degli attivi dell'Ilva, tali ragioni non hanno scoraggiato gli operatori del mercato dal manifestare interesse per l'acquisizione degli attivi dell'Ilva, non soltanto nel quadro della recente procedura di vendita, ma anche molto prima <sup>(75)</sup>.
- (176) Ne consegue che, già al momento della concessione della garanzia di Stato nell'aprile 2015, si sarebbe potuto prevedere che la vendita o la liquidazione degli attivi dell'Ilva sarebbero avvenute ad un prezzo ragionevolmente alto. Poiché, in base al diritto fallimentare italiano, per le grandi imprese i nuovi prestiti sono pre-deducibili, tale prezzo di vendita, una volta confluito nella massa fallimentare, sarebbe stato utilizzato in via prioritaria per rimborsare i prestiti nuovi (o le garanzie su tali prestiti, in caso di escussione). Sulla base delle informazioni fornite dalle autorità italiane, al momento della concessione della misura 3, si prevedeva che la sequenza dei rimborsi dei debiti dell'Ilva sarebbe stata la seguente <sup>(76)</sup>:

## Grafico 1

## Sequenza dei rimborsi dell'Ilva — aprile 2015


[...]

- (177) Tenuto conto della sostanziale differenza tra, da un lato, l'importo del prestito garantito in oggetto (400 milioni di EUR) e, dall'altro, l'importo degli altri debiti con priorità di rimborso uguale o superiore (circa [...] di euro) e il valore della massa fallimentare dell'Ilva (1,8 miliardi di euro, se si considera il prezzo proposto dal miglior offerente nella recente procedura di vendita), la Commissione conclude che un operatore in economia di mercato avrebbe potuto concedere all'Ilva un prestito o una garanzia a un tasso adeguato durante il periodo in cui l'impresa si trovava in difficoltà.
- (178) Questa conclusione è corroborata dal fatto che l'Ilva ha mantenuto l'accesso ai finanziamenti privati durante il periodo della procedura di insolvenza. Al momento della concessione della garanzia di Stato (fine aprile 2015), l'Ilva aveva accesso ad almeno tre linee di credito presso banche private: [...] di euro presso [...] <sup>(77)</sup>, [...] di euro presso [...] e 40 milioni di EUR presso [...]. Tali crediti erano *factoring lines*, che sono caratterizzate da un profilo di rischio diverso rispetto al prestito di 400 milioni di EUR garantito dallo Stato italiano. Tuttavia, l'esistenza di tali linee di credito costituisce un elemento di prova supplementare che indica che l'Ilva non si trovava in una situazione tale che nessun creditore avrebbe deciso di concederle un finanziamento.
- (179) Gli elementi di prova suindicati dimostrano che il caso di specie non è caratterizzato da una situazione in cui l'accesso del beneficiario al finanziamento privato fosse completamente escluso. Pertanto, i prestiti pubblici e le garanzie pubbliche non contengono un elemento di aiuto di Stato pari all'intero importo coperto dal prestito o dalla garanzia.

<sup>(75)</sup> Secondo la stampa, i produttori d'acciaio ArcelorMittal, Marcegaglia e Arvedi hanno ad esempio mostrato interesse per l'acquisto degli attivi dell'Ilva già nell'autunno 2014; cfr. <http://www.ilsolo24ore.com/art/impresa-e-territori/2014-11-13/ilva-decisivo-ruolo-stato-063904.shtml?uaid=ABDP2MDC>.

<sup>(76)</sup> Tali informazioni sono state fornite dalle autorità italiane, sulla base di un'analisi interna effettuata dall'Ilva e dai suoi consulenti finanziari, fatte salve le conclusioni definitive del Tribunale di Milano in merito alle priorità di rimborso di ciascun debito.

<sup>(77)</sup> Dopo l'apertura della procedura d'insolvenza, [...] ha ridotto la linea al [...] dell'importo iniziale di [...] di euro.




- (180) La Commissione ha quindi valutato se le condizioni finanziarie della garanzia sui 400 milioni concessi all'Ilva remunerassero adeguatamente il rischio assunto dallo Stato. A questo proposito, la Commissione ricorda che la comunicazione in materia di garanzie recita: «per le imprese in difficoltà, un (eventuale) garante di mercato, al momento di concedere la garanzia, addebiterebbe un premio elevato visto il tasso di inadempimento previsto.»
- (181) Nel caso di specie, la garanzia di Stato è stata concessa con un premio annuo del 3,12 %, che è stato stabilito sulla base del parere del dott. [...].
- (182) Contrariamente a quanto sostenuto dalle autorità italiane, la Commissione ritiene che il parere del dott. [...] non contenga una stima appropriata della remunerazione che un operatore prudente in un'economia di mercato avrebbe richiesto in cambio della propria garanzia, non fornendo, tale parere, una stima adeguata delle probabilità che la garanzia venisse escussa e, in tal caso, versata. In effetti, il parere del dott. [...] si fonda integralmente sull'errato presupposto che il prestito di 400 milioni di EUR concesso all'Ilva sarebbe stato trasferito a una nuova impresa («NewCo») che avrebbe utilizzato gli attivi dell'Ilva in condizioni migliori. Il parere del dott. [...], sulla scorta di un'analisi approfondita dell'affidabilità creditizia dell'ipotetica NewCo, conclude, in base allo score creditizio calcolato per essa, che lo Stato italiano avrebbe dovuto applicare un premio di garanzia compreso tra l'1,53 % e il 3,12 %. Tuttavia, all'epoca della concessione della garanzia, non vi era motivo per presumere che il prestito di 400 milioni di EUR sarebbe stato automaticamente trasferito a un ipotetico nuovo proprietario degli attivi dell'Ilva <sup>(78)</sup>. In tale contesto, le autorità italiane avrebbero dovuto valutare l'affidabilità creditizia dell'Ilva (e non di un ipotetico acquirente) e calcolare la LGD utilizzando tale dato.
- (183) Poiché il parere del dott. [...] non ha potuto essere utilizzato per valutare se il premio applicato dallo Stato italiano rappresentasse una remunerazione adeguata del rischio, la Commissione ha dovuto cercare parametri di riferimento relativi alle aliquote applicate alle entità che si trovavano in una situazione finanziaria simile a quella dell'Ilva. In linea con la prassi decisionale consolidata e recente in materia di imprese soggette a procedure d'insolvenza e destinate alla vendita <sup>(79)</sup>, la Commissione ritiene che, non essendo disponibili rating del credito alternativi e considerata la classificazione come impresa in difficoltà, nel migliore dei casi, il rating dell'Ilva sia pari a CCC (cfr. anche il considerando 189). Di conseguenza, la Commissione ha raccolto i dati finanziari pertinenti presenti nella banca dati S&P Capital IQ Platform <sup>(80)</sup> relativi ai differenziali sui credit default swap («CDS») e sul rendimento delle obbligazioni per le imprese con rating CCC +, D o SD alla data di concessione della misura 3.
- (184) Il CDS è un accordo di permuta (swap) in base al quale il venditore del CDS risarcisce l'acquirente (di norma il creditore del prestito di riferimento) in caso di inadempimento del prestito (da parte del debitore). In altri termini, il venditore del CDS assicura l'acquirente contro il rischio di inadempimento del prestito di riferimento. Il CDS è di per sé prezioso in quanto offre un'indicazione del premio di rischio e della commissione di garanzia che un operatore di mercato esigerebbe per coprire il rischio di inadempimento di un prestito. I dati raccolti relativi agli 11 casi disponibili nel maggio 2015 rivelano, per scadenze a 10 anni, differenziali di CDS varianti tra il 6,3 % e il 277,7 %, con un valore mediano del 17,6 %.
- (185) I rendimenti delle obbligazioni forniscono un'indicazione attendibile del costo «tutto compreso» - inclusivo di tasso d'interesse e di premio di garanzia espresso in percentuale - che le imprese devono sostenere per ottenere un prestito. I dati raccolti relativi agli 8 casi disponibili nel maggio 2015 indicano tassi compresi tra il 5,3 % e il 35,6 %, con valore mediano del 17,0 % per le obbligazioni a 10 anni. Per i soli due casi disponibili di obbligazioni con scadenza a 25 anni il tasso è del 14,2 %.
- (186) Come dimostrano i dati esaminati, alla data di concessione della misura 3, il costo del finanziamento per le imprese con rating CCC +, D o SD era notevolmente più elevato di quello di cui ha beneficiato l'Ilva grazie alla garanzia di Stato. In effetti, l'Ilva è stata in grado di ottenere un prestito ad un tasso complessivo (tasso di interesse del [...] + premio di garanzia del 3,12 %) del [...], a fronte di un tasso complessivo prevalente sul mercato all'epoca pari a circa il 17 %.
- (187) Questo controllo della plausibilità dei dati ha permesso di dimostrare che la garanzia di Stato corrispondente alla misura 3 conferisce all'Ilva un vantaggio economico che essa non avrebbe ottenuto a condizioni di mercato. Questa constatazione è conforme al parere dei concorrenti (cfr. il considerando (118)). Dopo aver constatato la sussistenza di un vantaggio economico non disponibile a condizioni di mercato, rimane da definire la questione della quantificazione del vantaggio.

<sup>(78)</sup> Di fatto, il prestito non sarà trasferito ad ArcelorMittal, l'acquirente delle attività dell'Ilva.

<sup>(79)</sup> Cfr. *ex multis* e tra le più recenti, le decisioni definitive della Commissione nei seguenti casi: SA.38544 Kem One (28 luglio 2015), SA.38545 Mory Global (6 novembre 2015), SA.38644 Brandt Groupe (21 marzo 2016).

<sup>(80)</sup> <https://www.capitaliq.com>



- (188) Come spiegato in precedenza, la Commissione è riuscita a raccogliere alcune indicazioni relative ai premi di garanzia prevalenti sul mercato nel periodo considerato. Tuttavia, riguardando entità che non sono perfettamente comparabili all'Ilva e strumenti finanziari che sono diversi dal prestito e dalla garanzia sottoscritti dall'Ilva, tali dati non possono *per se* rappresentare un parametro di riferimento adeguato per stabilire con il livello di precisione richiesto l'esatto tasso di mercato relativo alla garanzia in questione. Peraltro, nel corso dell'indagine non sono state reperite informazioni in merito a tassi d'interesse proposti per prestiti di natura analoga a quello concesso all'Ilva, con o senza garanzia di Stato, né informazioni relative al costo di mercato di una garanzia di Stato. In circostanze analoghe, la comunicazione in materia di garanzie indica che il potenziale vantaggio che deriva dalla concessione di una garanzia (che corrisponde al potenziale elemento di aiuto) va calcolato come la differenza tra il tasso di interesse di mercato specifico che l'impresa avrebbe dovuto sostenere in assenza di garanzia e quello conseguito grazie alla garanzia di Stato, previa deduzione dei premi versati.
- (189) La Commissione ritiene altresì prudente fare riferimento alla comunicazione del 2008 sui tassi di riferimento e di attualizzazione al fine di stimare un'approssimazione del tasso d'interesse conforme al mercato per il prestito in questione. A tale riguardo, il merito creditizio (*rating*) dell'Ilva risulta situarsi al livello più basso dei cinque possibili *rating* previsti nella comunicazione del 2008, ovvero sia il rating «Negativo/Difficoltà finanziarie (CCC e inferiore)». Inoltre, il prestito non era accompagnato da nessuna garanzia che fornisce ai creditori (o al garante), in caso di inadempimento, diritti sufficientemente liquidi, eventualmente trasferibili e immediatamente realizzabili sugli attivi dell'Ilva. La Commissione ritiene pertanto che il tasso di interesse di mercato del prestito, a cui va aggiunto il premio della garanzia, che costituisce la misura 3 vada calcolato, per quanto riguarda il prestito, applicando a un tasso di base appropriato una maggiorazione di 1 000 punti base, come indicato nella comunicazione del 2008.
- (190) Per quanto riguarda il tasso di base, la comunicazione del 2008 raccomanda di utilizzare i tassi a un anno del mercato monetario (nel caso dell'Italia: il tasso Euribor a un anno), lasciando alla Commissione il diritto di utilizzare durate più brevi o più lunghe, in funzione delle specificità dei singoli casi. Nel caso di specie, la Commissione ritiene che la scadenza molto lunga del prestito di 400 milioni di EUR oggetto della garanzia di Stato giustifichi la scelta di adottare un tasso di base conforme a tale scadenza. La Commissione decide pertanto di applicare un tasso swap corrispondente alla durata di vita media ponderata del prestito garantito. Poiché al profilo di rimborso del prestito di 400 milioni di EUR corrisponde una vita media ponderata di 14,86 anni, il tasso di base appropriato dovrebbe essere il tasso swap a 15 anni. Il 27 maggio 2015, vale a dire al momento della concessione del prestito di 400 milioni di EUR da parte dei tre prestatori privati, il tasso swap a 15 anni era pari all'1,18 % <sup>(81)</sup>. Pertanto, il tasso di interesse di mercato indicato nella comunicazione del 2008 risulta pari all'1,18 % + 1 000 punti base, ossia all'11,18 %.
- (191) L'importo del vantaggio associato alla garanzia concessa dallo Stato va calcolato separatamente per il prestito, utilizzando la seguente metodologia: la differenza tra i) il tasso d'interesse calcolato come indicato al considerando (190) applicato al capitale del prestito e ii) il costo finanziario complessivo del prestito garantito calcolato come la somma del tasso d'interesse applicato dalle banche al capitale del prestito e il premio di garanzia applicato dallo Stato, calcolati e applicati nel periodo in cui gli importi sono stati messi a disposizione dell'Ilva.

#### 5.2.3.3. Selettività

- (192) La garanzia di Stato che costituisce la misura 3 è una misura di sostegno *ad hoc* concessa a favore di una singola impresa, l'Ilva. In quanto tale, la misura 3 risulta selettiva.


#### 5.2.3.4. Conclusione in merito alla misura 3

- (193) In quanto soddisfa tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la Commissione ritiene che la misura 3 costituisca un aiuto di Stato, il cui importo può essere determinato in base al metodo descritto al considerando (191).

#### 5.2.4. Misura 4

- (194) Nella decisione di avvio la Commissione ha espresso il parere preliminare che l'accordo transattivo convenuto tra Fintecna e l'Ilva fosse imputabile allo Stato italiano e comportasse l'utilizzo di risorse statali. La Commissione aveva inoltre espresso dubbi sul fatto che, accettando di risolvere una lunga controversia nel marzo 2015, subito dopo che l'Ilva era stata dichiarata insolvente, Fintecna avesse adottato una decisione razionale che un operatore in economia di mercato avrebbe adottato in una situazione analoga.
- (195) Sulla base delle osservazioni ricevute nel corso del procedimento formale, la Commissione ha in primo luogo valutato se la decisione di comporre la controversia fosse effettivamente razionale dal punto di vista di un operatore di mercato, vale a dire se tale decisione abbia conferito un vantaggio economico a Ilva.

<sup>(81)</sup> Secondo i dati raccolti dalla Commissione nella banca dati S&P Capital IQ.



## 5.2.4.1. Vantaggio economico

- (196) Come indicato al considerando 163, l'intervento di un'autorità pubblica non conferisce necessariamente un vantaggio al suo beneficiario e non costituisce pertanto un aiuto se è effettuato in condizioni normali di mercato, ovvero se l'autorità pubblica ha agito come avrebbe fatto in circostanze analoghe un investitore prudente operante in un'economia di mercato.
- (197) In primo luogo, nel quadro dell'esame approfondito, la Commissione ha valutato le circostanze in cui Fintecna ha adottato la decisione di comporre l'annosa controversia con l'Ilva, versando 156 milioni di EUR. Risolvendosi a comporre la controversia, Fintecna deve aver tenuto conto della situazione economica del momento, del livello di rischio e delle prospettive future <sup>(82)</sup>.
- (198) A tale riguardo, la Commissione prende atto del fatto che le passività assunte dallo Stato in quanto venditore prima della privatizzazione non sono contendibili in linea di principio e che, per quanto riguarda l'importo della transazione, pari a 156 milioni di EUR, Fintecna, come un creditore avveduto, ha effettuato una stima della sua esposizione nei confronti dell'Ilva nel 2011, adeguandola al 2014. I calcoli hanno indicato un'esposizione di [...] di euro, corrispondenti nel 2014 a [...] di euro. Per valutare opportunamente i rischi giuridici, Fintecna, inoltre, ha chiesto il parere di due consulenti legali, che hanno entrambi confermato in modo indipendente che l'importo di 156 milioni di EUR era un importo accettabile, essendo inferiore al limite massimo concordato nel contratto di privatizzazione ([...] di euro, interessi esclusi, o [...] di euro, interessi inclusi) e all'esposizione potenziale stimata ([...] di euro nel 2014).
- (199) Fintecna ha assunto la decisione di comporre la controversia nel contesto del decreto-legge n. 1/2015, che ha incoraggiato l'accordo tra le due parti. Alla luce della ragionevolezza delle stime del rischio di insolvenza dell'Ilva fornite dai due consulenti legali indipendenti, il semplice fatto che Fintecna abbia deciso di comporre la controversia soltanto allora e non prima dell'adozione del decreto-legge non altera il fatto che la decisione di comporre la controversia è stata una decisione razionale che un operatore in economia di mercato avrebbe adottato in una situazione analoga. In effetti, un operatore avveduto e avverso alle perdite può preferire comporre una controversia prolungata in via amichevole, anziché ricorrere alle vie legali o all'intervento di un arbitro, se le proprie responsabilità sono fuori discussione in quanto tali e la propria esposizione potrebbe comportare l'esborso di importi superiori di una percentuale compresa tra il [...] e il [...] rispetto agli importi concordati direttamente. Non risulta inoltre che l'ulteriore procrastinazione dell'accordo avrebbe potuto garantire migliori risultati finanziari per Fintecna.
- (200) In considerazione del fatto che le misure intraprese da Fintecna coincidono con il comportamento di un operatore di mercato razionale e che le pratiche espletate prima di adottare la decisione sono conformi all'approccio prudente che Fintecna ha adottato nel determinare l'importo che potesse permettere di concludere l'accordo transattivo con l'Ilva, la Commissione conclude che la decisione di pagare un importo inferiore alle proprie stime corrisponde in linea di principio ad una decisione ragionevole di un operatore privato alla ricerca di un accordo transattivo e, in quanto tale, non è idonea a conferire alcun vantaggio all'Ilva.

## 5.2.4.2. Conclusione in merito alla misura 4

- (201) La Commissione ha dimostrato che la misura 4 non conferisce alcun vantaggio economico all'Ilva. Essendo i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE cumulativi, la Commissione conclude che la misura 4 non costituisce aiuto di Stato.

## 5.2.5. Misura 5

## 5.2.5.1. Risorse statali e imputabilità

- (202) Per quanto riguarda l'origine statale della misura, la Commissione osserva che la misura consiste in un prestito concesso dal ministero dell'Economia e delle finanze attingendo alle risorse del bilancio dello Stato.
- (203) Dato che la nozione di Stato membro include tutti i livelli di autorità pubblica, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'autorità nazionale, regionale o locale, la Commissione conclude che la misura è imputabile allo Stato e comporta il trasferimento di risorse statali.

## 5.2.5.2. Vantaggio economico

- (204) Nelle sue osservazioni relative alla decisione di avvio, WV Stahl ha chiesto alla Commissione di garantire il pronto recupero degli aiuti di Stato concessi all'Ilva sotto forma di prestiti ad un costo inferiore alle condizioni di mercato, sulla base della differenza tra il tasso d'interesse applicato e il tasso d'interesse prevalente sul mercato al momento della concessione dei prestiti (cfr. considerando 120). Per l'accertamento dell'esistenza di un vantaggio economico associato alla misura 5, la Commissione ritiene che si possa applicare lo stesso ragionamento utilizzato per la misura 3, nonostante tra le due misure vi siano due importanti differenze di fatto.

<sup>(82)</sup> Sentenza del Tribunale di primo grado del 29 marzo 2007, *Scott/Commissione*, T-366/00, EU:T:2012:649, punto 158.



- (205) La prima differenza di fatto è che la misura 5 consiste in un prestito pubblico, mentre la misura 3 è una garanzia di Stato su un prestito sindacato. Tuttavia, tale differenza di fatto non inficia il ragionamento sviluppato ai considerando da 166 a 179, che vale tanto per i prestiti che per le garanzie.
- (206) La seconda differenza di fatto è la data di concessione: il 30 aprile 2015 per la misura 3 e il 15 dicembre 2015 per la misura 5. Tuttavia, la Commissione ritiene che il ragionamento sviluppato nei considerando da 166 a 179 possa valere anche per la data di concessione della misura 5; nel dicembre 2015, si poteva ancora supporre che il valore di liquidazione degli attivi dell'Ilva fosse elevato mentre l'importo complessivo dei crediti prededucibili era nel frattempo aumentato di 400 milioni di EUR (vale a dire l'importo della misura 3) rispetto all'aprile 2015, raggiungendo un totale di circa [...] di euro - un livello ancora significativamente inferiore agli 1,8 miliardi di euro di massa fallimentare che si poteva prevedere. Inoltre, il decreto-legge n. 191/2015 assegna una priorità di rimborso più elevata alla misura 5 rispetto agli altri crediti prededucibili, come illustra il grafico 2, contribuendo ad aumentare la LGD potenziale della misura 5.

Grafico 2

Sequenza dei rimborsi del debito dell'Ilva nel dicembre 2015


[...]

- (207) Alla luce di quanto precede, risulta che la LGD del prestito fosse ancora ragionevolmente elevata e la Commissione conclude pertanto che un creditore privato con esperienza nella gestione di crediti a rischio, avrebbe potuto essere motivato a concedere un prestito all'Ilva.
- (208) Come per la misura 3, la Commissione ha quindi valutato se le condizioni finanziarie del prestito pubblico remunerassero adeguatamente il rischio assunto dallo Stato. Per le stesse ragioni indicate in relazione alla misura 3, la Commissione ritiene che il parere del dott. [...] non proponga un metodo adeguato per determinare se il tasso d'interesse annuale applicato dallo Stato (2,94 %) fosse appropriato. Pertanto, la Commissione ha prelevato dalla piattaforma *S&P Capital IQ Platform* <sup>(83)</sup> dati pubblici analoghi a quelli che ha utilizzato per la misura 3 (i differenziali sui CDS e i rendimenti delle obbligazioni), corrispondenti però questa volta alla data di concessione della misura 5.
- (209) I dati raccolti relativi ai 14 casi disponibili nel dicembre 2015 indicano differenziali sui CDS a 5 anni variabili tra il 6,2 % e il 300,5 %, con un valore mediano del 44,1 % e differenziali sui CDS a un anno compresi tra il 3,0 % e il 648 %, con un valore mediano del 32,7 %.
- (210) I dati raccolti relativi ai 31 casi disponibili nel dicembre 2015 indicano tassi obbligazionari compresi tra il 2,2 % e il 99 %, con un valore mediano del 17,6 % per le obbligazioni a scadenza triennale.
- (211) Come dimostrano i dati esaminati, il costo del finanziamento per le imprese con *rating* CCC +, D o SD alla data di concessione della misura 5 era notevolmente più elevato di quello di cui ha beneficiato l'Ilva per il prestito di Stato. In effetti, l'interesse applicato al prestito concesso all'Ilva era pari ad un'aliquota annua del 2,94 %, mentre le indicazioni del mercato evidenziano costi complessivi molto più elevati durante lo stesso periodo.
- (212) Come per la misura 3, il controllo della plausibilità dei dati ha permesso di dimostrare che il prestito pubblico corrispondente alla misura 5 conferisce all'Ilva un vantaggio economico che essa non avrebbe ottenuto a condizioni di mercato. Dopo aver constatato la sussistenza di un vantaggio economico non disponibile a condizioni di mercato, rimane da definire la questione della quantificazione del vantaggio.
- (213) Seguendo, *mutatis mutandis*, lo stesso ragionamento utilizzato per la misura 3, la Commissione ha deciso di fare riferimento anche alla comunicazione del 2008. Su tale base, la Commissione ha stabilito che il tasso di mercato adeguato per quantificare l'elemento di aiuto presente nel prestito concesso senza garanzia fosse pari al 10,06 %, calcolato come la somma di un tasso di base dello 0,06 % corrispondente al tasso Euribor a un anno al 15 dicembre 2015 maggiorato di un margine di 1 000 punti base.
- (214) L'importo del vantaggio associato al prestito pubblico corrispondente alla misura 5 va calcolato come la differenza tra i) il tasso d'interesse calcolato come indicato al considerando (213) applicato al capitale del prestito e ii) il tasso d'interesse effettivo dovuto dall'Ilva, calcolato e applicato nel periodo in cui gli importi sono stati messi a disposizione dell'Ilva.

5.2.5.3. Selettività

- (215) Il prestito di Stato corrispondente alla misura 5 è una misura di sostegno *ad hoc* concessa a favore di una singola impresa, l'Ilva. In quanto tale, la misura 5 risulta selettiva.

<sup>(83)</sup> <https://www.capitaliq.com>



#### 5.2.5.4. Conclusione in merito alla misura 5

- (216) In quanto soddisfa tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la Commissione ritiene che la misura 5 costituisca un aiuto di Stato, il cui importo può essere determinato in base al metodo descritto al considerando (214).

### 5.3. Illegittimità dell'aiuto

- (217) Le misure 3 e 5 costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e sono state attuate senza previa notifica alla Commissione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Tali misure risultano quindi attuate illegittimamente.

### 5.4. Compatibilità dell'aiuto con il mercato interno

- (218) Il divieto degli aiuti di Stato non è assoluto, né incondizionato. In particolare, i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 107 del TFUE costituiscono basi giuridiche che permettono di considerare alcuni aiuti compatibili con il mercato interno. Ritenendo che le misure in esame non costituissero aiuti di Stato, le autorità italiane non hanno invocato alcun motivo che ne potesse dimostrare la compatibilità.
- (219) Pertanto, la Commissione valuta di propria iniziativa se le misure di aiuto di Stato concesse all'Ilva, vale a dire le misure 3 e 5, possano essere dichiarate compatibili con il mercato interno alla luce delle succitate basi giuridiche.
- (220) La Commissione osserva che nella fattispecie le deroghe di cui al paragrafo 2 dell'articolo 107 del TFUE non risultano, in maniera evidente, applicabili. Tra le deroghe di cui al paragrafo 3 del suddetto articolo, solo le lettere a) e c) potrebbero risultare pertinenti. La lettera a) stabilisce infatti che possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. La lettera c) prevede invece che possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (221) Per quanto concerne l'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, le imprese attive nel settore dell'acciaio, come l'Ilva, non sono ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi del punto 9 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale<sup>(84)</sup>. Pertanto, tale base giuridica non può essere invocata per quanto riguarda le misure in esame.
- (222) Per quanto concerne l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, la Commissione non ritiene che esistano discipline o orientamenti relativi all'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, che potrebbero applicarsi alle misure in esame. In particolare, le imprese attive nel settore dell'acciaio, come l'Ilva, non sono ammissibili a beneficiare di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione, ai sensi del punto 18 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà<sup>(85)</sup>. Configurandosi come un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 20, lettera c), degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, l'Ilva non risulta ammissibile agli aiuti per la tutela dell'ambiente ai sensi del punto 16 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia<sup>(86)</sup>.
- (223) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che le misure di aiuto di Stato adottate a favore dell'Ilva sono incompatibili con il mercato interno.

### 5.5. Recupero degli aiuti incompatibili con il mercato interno

- (224) Conformemente al TFUE e alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, la Commissione, qualora abbia accertato l'incompatibilità dell'aiuto con il mercato interno, è competente a decidere se lo Stato interessato debba abolire o modificare l'aiuto<sup>(87)</sup>. L'obbligo dello Stato membro di revocare un aiuto ritenuto a giudizio della Commissione incompatibile con il mercato interno è finalizzato, secondo la giurisprudenza costante della Corte, a ripristinare la situazione originale<sup>(88)</sup>.
- (225) In tale contesto, la Corte ha stabilito che l'obiettivo risulta raggiunto quando il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuti illegittimi. Con questa restituzione, il beneficiario è privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata<sup>(89)</sup>.

<sup>(84)</sup> GU C 209 del 23.7.2013, pag. 1.


<sup>(85)</sup> GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.

<sup>(86)</sup> Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (GU C 200 del 28.6.2014, pag. 1).

<sup>(87)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 12 luglio 1973, *Commissione/Germania*, C-70/72, ECLI:EU:C:1973:87, punto 13.

<sup>(88)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 1994, *Spagna/Commissione*, C-278/92, C-279/92 e C-280/92, ECLI:EU:C:1994:325, punto 75.

<sup>(89)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 17 giugno 1999, *Belgio/Commissione*, C-75/97, ECLI:EU:C:1999:311, punti 64 e 65.



- (226) In linea con la giurisprudenza, l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio <sup>(90)</sup>, recita: «Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario».
- (227) Pertanto, poiché le misure in questione sono state attuate in violazione dell'articolo 108 del trattato e devono essere considerate un aiuto illegale e incompatibile, l'importo dell'aiuto deve essere recuperato per ripristinare la situazione di mercato antecedente alla loro concessione. Il recupero dovrebbe applicarsi al periodo che ha inizio dalla data in cui il beneficiario ha ricevuto il vantaggio, vale a dire la data in cui l'aiuto è stato messo a sua disposizione, e le somme da recuperare dovrebbero comprendere gli interessi calcolati fino alla data dell'effettivo recupero.
- (228) Sulla base della valutazione di cui ai punti 5.2.5 e 5.2.3, gli elementi di aiuto presenti nelle misure 3 e 5 devono essere recuperati come segue:
- per la misura 3, la differenza tra i) il tasso d'interesse calcolato come indicato al considerando 190 applicato al capitale del prestito e ii) il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia calcolato come la somma del tasso d'interesse applicato dalle banche al capitale del prestito e il premio di garanzia applicato dallo Stato, calcolati e applicati nel periodo in cui gli importi sono stati messi a disposizione dell'Ilva;
  - per la misura 5, la differenza tra i) il tasso d'interesse calcolato come indicato al considerando 213 applicato al capitale del prestito e ii) il tasso d'interesse effettivo dovuto dall'Ilva, calcolato e applicato nel periodo in cui gli importi sono stati messi a disposizione dell'Ilva.
- (229) In virtù del principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del TUE, l'Italia deve fornire alla Commissione, entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione, l'importo esatto degli aiuti concessi all'Ilva, tenendo conto, in particolare, degli aiuti sotto forma di prestiti, delle date effettive dei pagamenti o dei rimborsi, nonché di qualsiasi altra pertinente circostanza comunicata dall'Italia. In ciascun caso, gli importi da recuperare devono comprendere gli interessi dovuti fino al momento del rimborso effettivo.
- (230) Entro lo stesso termine di due mesi, l'Italia deve informare la Commissione in merito alla futura eliminazione dei vantaggi economici derivanti dalle misure 3 e 5. A tale scopo, l'Italia dovrebbe garantire che i costi totali di finanziamento e i tassi d'interesse siano almeno pari a, rispettivamente, i tassi d'interesse prevalenti sul mercato di cui ai considerando 190 e 213. Gli importi messi a disposizione fino al momento in cui i tassi d'interesse non saranno adeguati saranno ritenuti aiuti incompatibili con il mercato interno e rimarranno, in quanto tali, soggetti all'obbligo di recupero, con i relativi interessi maturati fino alla data del recupero effettivo.

## 6. CONCLUSIONI

- (231) La Commissione conclude che l'Italia ha illegalmente dato esecuzione alle misure 3 e 5 di cui ai punti 2.2.3 e 2.2.5 della presente decisione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
- (232) La Commissione conclude che gli elementi di aiuto inerenti alle misure 3 e 5 sono incompatibili con il mercato interno e devono essere recuperati presso il beneficiario, l'Ilva, unitamente agli interessi applicabili,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

Le seguenti misure comprese nel campo di applicazione della presente decisione non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

- il trasferimento di beni di importo pari a 1,1 miliardi di euro sequestrati nel corso di un procedimento penale nei confronti dei precedenti proprietari dell'Ilva, attuato ai sensi dell'accordo transattivo privato sottoscritto con l'Ilva stessa;
- il decreto legge n. 101/2013, dell'11 agosto 2014, e il suo articolo 12, punto 5, relativo alla prededucibilità dei prestiti, nella misura in cui si applica ad un prestito privato di 250 milioni di EUR;
- l'accordo transattivo relativo all'importo di 156 milioni di EUR raggiunto tra Fintecna e l'Ilva il 5 marzo 2015 sulla base del decreto-legge n. 1/2015, a decorrere dal 4 marzo 2015.

<sup>(90)</sup> Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).



#### Articolo 2

Le altre misure comprese nel campo di applicazione della presente decisione, cui l'Italia ha dato illegalmente esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno:

- a) la concessione all'Ilva, con decreto ministeriale del 30 aprile 2015, a norma del decreto-legge n. 1/2015, di una garanzia dello Stato su un prestito di 400 milioni di EUR;
- b) la concessione all'Ilva, con decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, a norma del decreto-legge n. 191/2015, di un prestito di Stato di 300 milioni di EUR.

#### Articolo 3

1. L'Italia procede al recupero presso il beneficiario degli aiuti incompatibili concessi nel quadro delle misure di cui all'articolo 2.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella dell'effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione <sup>(<sup>1</sup>)</sup> e al regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione <sup>(<sup>2</sup>)</sup> che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
4. L'Italia adeguerà i pagamenti in essere degli aiuti relativi alle misure di cui all'articolo 2 ai livelli prevalenti sul mercato esposti ai considerando 190 e 213 della presente decisione, entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione.

#### Articolo 4


1. Il recupero dell'aiuto concesso nel quadro delle misure di cui all'articolo 2 è immediato ed effettivo.
2. L'Italia garantisce l'esecuzione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della notifica.

#### Articolo 5

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Italia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
  - a) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
  - b) i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto;
  - c) i documenti attestanti che gli adeguamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della presente decisione sono stati attuati.
2. L'Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi nel quadro delle misure di cui all'articolo 2. L'Italia presenta immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, informazioni sulle misure già adottate e pianificate per conformarsi alla presente decisione. L'Italia fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GUL 140 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GUL 82 del 25.3.2008, pag. 1).



*Articolo 6*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2017

*Per la Commissione*  
Margrethe VESTAGER  
*Membro della Commissione*

**18CE2204**



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1499 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2018

**recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/954 che stabilisce alcune misure di salvaguardia al fine di impedire la diffusione della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria**

[notificata con il numero C(2018) 6662]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La peste dei piccoli ruminanti è una grave malattia virale che colpisce i piccoli ruminanti, vale a dire ovini e caprini, ed è trasmessa principalmente per contatto diretto. Il tasso di morbilità e mortalità dovuto alla peste dei piccoli ruminanti può essere molto elevato, soprattutto nelle zone in cui tale malattia compare per la prima volta, e può avere gravi conseguenze economiche per il settore agricolo. La peste dei piccoli ruminanti non è trasmissibile all'uomo. Essa è endemica in molti paesi dell'Africa, del Medio Oriente e dell'Asia e rappresenta un grave problema per la salute e il benessere degli animali.
- (2) La direttiva 92/119/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup> introduce misure generali da adottare per la lotta contro alcune malattie degli animali, tra cui la peste dei piccoli ruminanti. Fra queste vi sono le misure di lotta da adottare in caso di presenza sospetta e confermata della peste dei piccoli ruminanti in un'azienda. Tali misure di lotta comprendono anche la delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai e altre misure supplementari per contrastare la diffusione della malattia.
- (3) Il 23 giugno 2018 la Bulgaria ha notificato alla Commissione e agli altri Stati membri un focolaio di peste dei piccoli ruminanti in tre aziende di piccoli ruminanti, i cui animali pascolano insieme, nel comune di Bolyarovo, nella regione di Yambol, in Bulgaria. Un secondo focolaio è stato notificato il 28 giugno 2018 nella regione di Burgas.
- (4) La Bulgaria ha adottato le misure di lotta previste dalla direttiva 92/119/CEE, in particolare l'abbattimento totale delle greggi infette e la delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai, come stabilito in tale direttiva. È stata inoltre intensificata la sorveglianza nei comuni limitrofi alle zone colpite, nonché nei comuni situati lungo la frontiera dell'Unione con paesi terzi non indenni da peste dei piccoli ruminanti.
- (5) Al fine di impedire la diffusione della malattia in altre parti della Bulgaria, in altri Stati membri e paesi terzi, la Commissione ha in seguito intrapreso ulteriori misure mediante l'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2018/954 della Commissione <sup>(4)</sup> che prevede misure di salvaguardia supplementari e vieta la spedizione delle partite di piccoli ruminanti e l'immissione sul mercato di alcuni prodotti derivati da piccoli ruminanti provenienti dai comuni di Bolyarovo ed Elhovo, nella regione di Yambol, e dai comuni di Sredets, Sozopol, Primorsko, Malko Tarnovo e Tsarevo nella regione di Burgas.
- (6) Dall'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2018/954 la Bulgaria ha notificato alla Commissione altri cinque nuovi focolai di peste dei piccoli ruminanti, tutti comparsi nelle zone soggette a restrizioni della regione di Yambol di tale Stato membro.

<sup>(1)</sup> GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GUL 62 del 15.3.1993, pag. 69).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/954 della Commissione, del 4 luglio 2018, che stabilisce alcune misure di salvaguardia al fine di impedire la diffusione della peste dei piccoli ruminanti in Bulgaria (GUL 168 del 5.7.2018, pag. 7).



- (7) Il 18 settembre 2018 la Bulgaria ha notificato alla Commissione e agli altri Stati membri gli esiti di un monitoraggio sierologico condotto attorno ai focolai di peste dei piccoli ruminanti precedentemente confermati. In base agli esiti di tale monitoraggio, in aziende situate all'interno delle zone già soggette a restrizioni sono stati individuati animali con anticorpi contro il virus della peste dei piccoli ruminanti, ma che non presentavano manifestazioni cliniche segnalate della malattia. Un certo numero di tali aziende è situato molto vicino al confine tra tali zone soggette a restrizioni e il resto del territorio della Bulgaria, in cui ad oggi non sono stati riferiti focolai di peste dei piccoli ruminanti.
- (8) Date l'ubicazione degli animali sieropositivi e l'assenza di manifestazioni cliniche, è necessario estendere la zona in cui si applicano le misure di salvaguardia supplementari per la peste dei piccoli ruminanti e attuare misure di salvaguardia supplementari in tale nuova zona vietando la spedizione di partite di piccoli ruminanti e di alcuni prodotti da essi derivati al fine di impedire ogni eventuale diffusione della peste dei piccoli ruminanti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2018/954.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Dopo l'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2018/954, è inserito il seguente articolo 3 bis:

##### «Articolo 3 bis

1. La Bulgaria vieta la spedizione dei seguenti prodotti nelle zone elencate nell'allegato:
  - a) piccoli ruminanti;
  - b) sperma, ovuli ed embrioni di piccoli ruminanti.
2. In deroga al divieto previsto al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente può autorizzare i movimenti dei piccoli ruminanti verso una destinazione situata nelle zone elencate nell'allegato, a condizione che l'azienda di origine non sia soggetta ad alcuna restrizione di cui alla direttiva 92/119/CEE in relazione alla peste dei piccoli ruminanti e che tali animali soddisfino le seguenti condizioni:
  - a) tutti gli animali dell'azienda di origine sono stati sottoposti a controllo clinico il giorno della spedizione e non presentavano sintomi clinici della peste dei piccoli ruminanti;
  - b) i piccoli ruminanti sono spediti direttamente a un macello designato dall'autorità competente e situato nelle zone elencate nell'allegato ai fini della macellazione immediata;
  - c) i piccoli ruminanti sono stati sottoposti a un test diagnostico per l'individuazione di anticorpi contro la peste dei piccoli ruminanti, con esito negativo, non oltre 7 giorni prima della data della spedizione;
  - d) nell'azienda di origine è stata condotta, non oltre 14 giorni prima della data della spedizione, un'indagine sierologica su un campione di piccoli ruminanti sufficiente a rilevare almeno una sieroprevalenza del 5 %, con un livello di confidenza del 95 %, con esito negativo.»

#### Articolo 2


L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2018/954 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

#### Articolo 3

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2018

Per la Commissione  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
Membro della Commissione



## ALLEGATO

Le seguenti province della Bulgaria:

- la provincia di Yambol,
- la provincia di Burgas,
- la provincia di Haskovo.

**18CE2205**



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1500 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2018

**relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tiram, che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tiram, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, l'articolo 49, paragrafo 2, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/81/CE della Commissione <sup>(2)</sup> ha iscritto la sostanza attiva tiram nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva tiram, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, scade il 30 aprile 2019.
- (4) Una domanda di rinnovo dell'approvazione del tiram è stata presentata in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione <sup>(5)</sup>, entro i termini previsti da tale articolo.
- (5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo in consultazione con lo Stato membro correlatore e il 20 gennaio 2016 l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.


<sup>(1)</sup> GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2003/81/CE della Commissione, del 5 settembre 2003, modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive molinate, tiram e ziram (GU L 224 del 6.9.2003, pag. 29).

<sup>(3)</sup> Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.)


<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).



- (7) L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccogliere le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico.
- (8) Il 27 gennaio 2017 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le proprie conclusioni <sup>(1)</sup> sulla possibilità che il tiram soddisfi i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha rilevato un rischio acuto elevato per i consumatori e per i lavoratori connesso all'applicazione di tiram con spray fogliare. Essa ha inoltre constatato un rischio elevato per gli uccelli e i mammiferi derivante da tutti gli impieghi rappresentativi valutati, compresa la concia delle sementi, anche tenendo conto dell'applicazione di affinamenti di livello più elevato nella valutazione del rischio. Le definizioni dei residui ai fini della valutazione del rischio non erano desumibili dalle informazioni incomplete disponibili sul metabolita M1 e di conseguenza la valutazione del rischio per i consumatori connesso all'assunzione alimentare non ha potuto essere completata e non si sono potuti stabilire i livelli massimi di residui. L'Autorità non ha inoltre potuto escludere, in base alle informazioni disponibili, la formazione di N-nitrosodimetilammina (NDMA), una sostanza preoccupante data la sua intrinseca pericolosità, nell'acqua potabile quando le acque superficiali e sotterranee contenenti tiram e il suo metabolita DMCS sono sottoposte a processi di trattamento dell'acqua; in aggiunta, l'Autorità ha concluso, sulla base delle limitate informazioni disponibili, che esiste un rischio elevato per gli organismi acquatici derivante dall'esposizione a DMCS. Inoltre, in base delle informazioni disponibili, l'Autorità non ha potuto accertare le potenziali proprietà di interferente endocrino del tiram.
- (9) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 14, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, sul progetto di relazione sul rinnovo. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni che sono state oggetto di un attento esame.
- (10) Nonostante le argomentazioni presentate dal richiedente non è stato tuttavia possibile dissipare i timori legati alla sostanza.
- (11) Di conseguenza, per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario, non è stato accertato se i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 siano soddisfatti. È quindi opportuno non rinnovare l'approvazione della sostanza attiva tiram in conformità all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.
- (12) Il 18 maggio 2018 il richiedente ha scritto alla Commissione di voler ritirare dalla domanda di rinnovo gli impieghi rappresentativi concernenti l'applicazione con spray fogliare.
- (13) È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 di conseguenza.
- (14) Tenendo conto del rischio constatato per gli uccelli e i mammiferi selvatici derivante dalle sementi conciate, l'immissione sul mercato e l'uso di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tiram dovrebbero essere vietati.
- (15) Il divieto di immissione sul mercato e di uso delle sementi conciate dovrebbe applicarsi a decorrere dal 31 gennaio 2020 al fine di concedere un periodo di transizione sufficiente per la catena di approvvigionamento delle sementi, vista la disponibilità limitata di sementi non conciate con prodotti contenenti tiram.
- (16) È opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tiram.
- (17) Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti tiram, tale periodo dovrebbe scadere entro il 30 aprile 2019 per i prodotti fitosanitari usati per l'applicazione sulle foglie e il 30 gennaio 2020 per gli altri prodotti fitosanitari, compresi quelli usati per la concia delle sementi.
- (18) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/524 della Commissione <sup>(2)</sup> ha prorogato fino al 30 aprile 2019 la scadenza del tiram, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Tuttavia, dato che una decisione sul rinnovo è presa prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi quanto prima.

<sup>(1)</sup> EFSA (European Food Safety Authority), 2016. *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance thiram* (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva tiram come antiparassitario). *EFSA Journal* 2017;15(7):4700 [29 pagg.]. doi:10.2903/j.efsa.2017.4700.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/524 della Commissione, del 28 marzo 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive *Bacillus subtilis* (Cohn 1872) ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713, clodinafop, clopiralid, ciprodinil, diclorprop-P, fosetil, mepanipyrim, metconazolo, metrafenone, pirimicarb, *Pseudomonas chlororaphis* ceppo: MA 342, pirimetanil, quinoxifen, rimsulfuron, spinosad, thiacloprid, tiametoxam, tiram, tolclofos-metile, triclopir, trinexapac, triticonazolo e ziram (G.U.L. 88 del 4.4.2018, pag. 4).



- (19) Il presente regolamento non preclude la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione del tiram in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (20) Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso un parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva**

L'approvazione della sostanza attiva tiram non è rinnovata.

*Articolo 2*

**Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011**

Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 73 relativa al tiram.

*Articolo 3*

**Divieto di immissione sul mercato di sementi conciate**

Le sementi che sono state conciate con prodotti fitosanitari contenenti tiram non possono essere usate o immesse sul mercato.

*Articolo 4*

**Misure transitorie**

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tiram entro il 30 gennaio 2019.

*Articolo 5*

**Periodo di tolleranza**

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade entro il 30 aprile 2019 per i prodotti fitosanitari usati per l'applicazione sulle foglie e il 30 gennaio 2020 per gli altri prodotti fitosanitari, compresi quelli usati per la concia delle sementi.

*Articolo 6*

**Entrata in vigore**


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 3 si applica a decorrere dal 31 gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1501 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2018

**relativo al mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva pimetrozina, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2001/87/CE della Commissione <sup>(2)</sup> ha iscritto la sostanza attiva pimetrozina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (3) L'approvazione della sostanza attiva pimetrozina, come indicato nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, scade il 30 giugno 2019.
- (4) Una domanda di rinnovo dell'approvazione della pimetrozina è stata presentata in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione <sup>(5)</sup>, entro i termini previsti in tale articolo.
- (5) Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari richiesti in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.
- (6) Lo Stato membro relatore ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo in consultazione con lo Stato membro correlatore e il 28 giugno 2013 l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.
- (7) L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccogliergli le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre reso accessibile al pubblico il fascicolo supplementare sintetico.
- (8) Il 28 agosto 2014 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le proprie conclusioni <sup>(6)</sup> sulla possibilità che la pimetrozina soddisfi i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha concluso che è altamente probabile che gli impieghi rappresentativi valutati comportino un'esposizione delle acque sotterranee a un livello del metabolita tossicologicamente rilevante CGA371075 superiore al limite parametrico per l'acqua potabile di 0,1 µg/l in tutti gli scenari pertinenti per le acque sotterranee. L'Autorità ha inoltre concluso che, per gli impieghi rappresentativi valutati, è prevedibile che anche vari altri

<sup>(1)</sup> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2001/87/CE della Commissione, del 12 ottobre 2001, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari con l'iscrizione delle sostanze attive acibenzolar-s-metile, ciclanilide, fosfato ferrico, pimetrozina e piraflofen-etile (GU L 276 del 19.10.2001, pag. 17).

<sup>(3)</sup> Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).

<sup>(6)</sup> EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2014. *Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance pymetrozine* (Conclusione sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva pimetrozina come antiparassitario). *EFSA Journal* 2014;12(9):3817, 102 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2014.3817.



metaboliti tossicologicamente rilevanti della pimetrozina superino il limite di 0,1 µg/L in alcuni o in tutti gli scenari pertinenti per le acque sotterranee. Essa ha anche concluso che il profilo tossicologico dei metaboliti incluso nella definizione dei residui vegetali per la valutazione del rischio non ha potuto essere confermato e che la valutazione del rischio per gli organismi acquatici derivante dall'esposizione al metabolita M3MF non ha potuto essere completata per tutti gli impieghi rappresentativi esaminati sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo.

- (9) L'Autorità ha inoltre concluso che la pimetrozina ha effetti nocivi sugli organi endocrini in diverse specie e tempistiche. La valutazione scientifica delle potenziali proprietà di interferente endocrino della pimetrozina non ha tuttavia potuto essere completata dall'Autorità sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo.
- (10) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità e, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1141/2010, sul progetto di relazione di riesame. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni che sono state oggetto di un attento esame.
- (11) Nonostante le argomentazioni presentate dal richiedente non è stato tuttavia possibile dissipare i timori legati alla sostanza.
- (12) Di conseguenza, per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario, non è stato accertato se i criteri di approvazione stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 siano soddisfatti. È quindi opportuno non rinnovare l'approvazione della sostanza attiva pimetrozina in conformità all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.
- (13) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (14) È opportuno concedere agli Stati membri un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti pimetrozina.
- (15) Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti pimetrozina, tale periodo dovrebbe scadere entro il 30 gennaio 2020.
- (16) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione<sup>(1)</sup> ha prorogato fino al 30 giugno 2019 la scadenza della pimetrozina, al fine di consentire il completamento della procedura di rinnovo prima della scadenza dell'approvazione di tale sostanza. Tuttavia, dato che una decisione sul rinnovo è presa prima di tale data di scadenza prorogata, il presente regolamento dovrebbe applicarsi quanto prima.
- (17) Il presente regolamento non preclude la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione della pimetrozina a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (18) Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### **Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva**


L'approvazione della sostanza attiva pimetrozina non è rinnovata.

#### Articolo 2

##### **Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011**

Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 23 relativa alla pimetrozina.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/917 della Commissione, del 27 giugno 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, beflubutamid, benalaxyl, benthiavalicarb, bifenazato, boscalid, bromoxynil, captan, carvone, chlorpropham, ciazofamid, desmedipham, dimetoato, dimetomorf, diquat, etefon, etoprofos, etoxazole, famoxadone, fenamidone, fenamifos, flumiossazina, fluoxastrobin, folpet, foramsulfuron, formetanato, Gliocladium catenulatum ceppo: J1 446, isoxaflutole, metalaxyl-m, metiocarb, metossifenozide, metribuzin, milbemectin, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus ceppo 251, phenmedipham, fosmet, pirimifosmetile, propamocarb, prothioconazole, pimetrozina e s-metolachlor (GUL 163 del 28.6.2018, pag. 13).



*Articolo 3***Misure transitorie**

Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva pimetrozina entro il 30 aprile 2019.

*Articolo 4***Periodo di tolleranza**

L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade entro il 30 gennaio 2020.

*Articolo 5***Entrata in vigore**


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

18CE2207



## DECISIONE (UE) 2018/1502 DEL CONSIGLIO

dell'8 ottobre 2018

relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 <sup>(1)</sup>, 2015/190 <sup>(2)</sup> e 2015/994 <sup>(3)</sup>, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 18 luglio 2016, con decisione (UE) 2016/1203 <sup>(4)</sup> del Consiglio, il sig. Francesc HOMS i MOLIST è stato sostituito dal sig. Jordi SOLÉ i FERRANDO in qualità di membro e il sig. Roger ALBINYANA i SAIGÍ è stato sostituito dal sig. Amadeu ALTAFAJ i TARDIO in qualità di supplente. Il 27 marzo 2017, con decisione (UE) 2017/602 <sup>(5)</sup> del Consiglio, il sig. Jordi SOLÉ i FERRANDO è stato sostituito dalla sig.ra Jordi SOLÉ i FERRANDO in qualità di membro.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato della sig.ra Maria BADIA i CUTCHET.
- (3) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Amadeu ALTAFAJ i TARDIO,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a) quale membro:

— sig. Ernest MARAGALL i MIRA, *Consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña*,

b) quale supplente:

— sig.ra Natàlia MAS GUIX, *Secretaria de Asuntos Exteriores y de la Unión europea de la Comunidad Autónoma de Cataluña*.


<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 20 del 27.1.2015, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 31 del 7.2.2015, pag. 25).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 159 del 25.6.2015, pag. 70).

<sup>(4)</sup> Decisione (UE) 2016/1203 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna. (GUL 198 del 23.7.2016, pag. 44).

<sup>(5)</sup> Decisione (UE) 2017/602 del Consiglio, del 27 marzo 2017, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna.



*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2018

*Per il Consiglio*  
*La presidente*  
J. BOGNER-STRAUSS

**18CE2208**



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1503 DELLA COMMISSIONE**  
**dell'8 ottobre 2018**

**che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'*Aromia bungii***  
**(Faldermann)**

[notificata con il numero C(2018) 6447]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Il cerambicide *Aromia bungii* (Faldermann) (di seguito «l'organismo specificato») non è indicata nell'elenco dell'allegato I né dell'allegato II della direttiva 2000/29/CE.
- (2) Focolai di tale organismo sono tuttavia comparsi di recente, per la prima volta, in Italia e Germania con effetti economici, ambientali o sociali sul territorio dell'Unione inaccettabili. È opportuno pertanto vietare l'introduzione di tale organismo nocivo nell'Unione ed prevenirne la presenza. A tal fine è opportuno adottare misure specifiche.
- (3) L'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) ha adottato nel 2014 una relazione riguardante l'analisi del rischio fitosanitario relativa all'organismo specificato <sup>(2)</sup>. Tale relazione ha individuato come probabili vettori d'introduzione dell'organismo specificato il legname o i suoi prodotti ricavati dalla specie *Prunus* che presentino dimensioni sufficienti per sostenere il ciclo vitale dell'organismo nocivo fino allo stadio adulto e che non sono stati oggetto di specifico trattamento insetticida. È pertanto opportuno stabilire misure specifiche per l'introduzione e lo spostamento nell'Unione di vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Prunus* spp. (di seguito «i vegetali specificati») con un diametro al punto di maggiore spessore del fusto o del colletto della radice pari o superiore a 1 cm. Tali misure dovrebbero applicarsi anche al legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE (di seguito «legname specificato») e al materiale da imballaggio a base di legno se ottenuto in tutto o in parte da *Prunus* spp. (di seguito «materiale da imballaggio a base di legno specificato»).
- (4) Qualora compaia un focolaio dell'organismo specificato sul territorio dell'Unione, la zona interessata dovrebbe essere delimitata per adottare al suo interno efficaci misure di eradicazione.
- (5) Essendo opportuno tener conto dell'impatto economico e ambientale connesso alla distruzione dei vegetali, l'istituzione di una zona delimitata, a determinate condizioni, non dovrebbe pertanto essere imposta se l'organismo specificato può essere eliminato dai vegetali in cui se ne è riscontrata la presenza e se è possibile dimostrare che non può insediarsi.
- (6) In particolari circostanze gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di decidere di non istituire zone delimitate e di limitare le misure alla distruzione dei vegetali o dei materiali a base di prodotti vegetali infestati, in quanto tali misure sarebbero proporzionate al rispettivo rischio fitosanitario.
- (7) I vegetali specificati e il legname specificato coltivati in una zona delimitata o che vi siano stati presenti almeno per una parte del loro ciclo vitale o che vi abbiano transitato, oppure il materiale da imballaggio a base di legno specificato originario di zone delimitate, hanno maggiori probabilità di essere infestati dall'organismo specificato. Lo spostamento di tali vegetali, di tale legname e tale materiale da imballaggio a base di legno dovrebbe essere soggetto a prescrizioni specifiche, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione dell'organismo specificato.
- (8) Per garantire uno scrupoloso monitoraggio dello spostamento di vegetali destinati alla piantagione originari delle zone delimitate e per fornire un'efficace panoramica dei siti in cui il rischio fitosanitario connesso all'organismo specificato è elevato, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero avere accesso alle informazioni concernenti i siti di produzione situati all'interno delle zone delimitate.

<sup>(1)</sup> GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> EPPO (2014) *Pest risk analysis for Aromia bungii* (Analisi del rischio fitosanitario per l'*Aromia bungii*). EPPO, Parigi. Disponibile all'indirizzo [http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest\\_Risk\\_Analysis/PRA\\_intro.htm](http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_Analysis/PRA_intro.htm)



- (9) Al fine di garantire che i vegetali specificati e il legname specificato provenienti da paesi terzi e introdotti nell'Unione siano esenti dall'organismo specificato, le prescrizioni per la loro introduzione nell'Unione da paesi terzi dovrebbero essere analoghe a quelle stabilite per lo spostamento di vegetali specificati e legname specificato dalla zona delimitata verso il resto del territorio dell'Unione.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

#### Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:


- a) «organismo specificato»: *Aromia bungii* (Faldermann);
- b) «vegetali specificati»: i vegetali di *Prunus* spp., escluso il *Prunus laurocerasus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, con diametro del fusto o del colletto della radice al punto di maggiore spessore pari o superiore a 1 cm.;
- c) «legname specificato»: il legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, se ottenuto in tutto o in parte dai seguenti vegetali specificati, elencati nell'allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(1)</sup>:

Codice NC	Designazione
4401 12 00	Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 22 00	Legno, diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle
4401 40	Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati <sup>(1)</sup>
4403 12 00	Legno grezzo, diversa da quella di conifere, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4404 20 00	Liste di legno per cerchi diverso da quello di conifere; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
4407 94	Legno di ciliegio ( <i>Prunus</i> spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
4416 00 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
9406 10 00	Costruzioni prefabbricate, in legno

<sup>(1)</sup> Avanzi e cascami di legno, non agglomerati, di spessore e larghezza non superiori a 2,5 cm.

- d) «materiale da imballaggio a base di legno specificato»: il materiale da imballaggio ottenuto in tutto o in parte dai vegetali specificati;
- e) «luogo di produzione»: qualsiasi sito o insieme di campi gestiti come singola unità di produzione o di coltura, compresi i siti di produzione gestiti separatamente per scopi fitosanitari;

<sup>(1)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).



- f) «operatore professionale»: qualsiasi persona che svolge a titolo professionale almeno una delle attività seguenti in relazione ai vegetali, ai prodotti vegetali e al materiale da imballaggio a base di legno:
- piantagione,
  - riproduzione,
  - produzione, inclusi la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento,
  - introduzione e spostamento nell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione,
  - messa a disposizione sul mercato.

#### Articolo 2

### **Divieto di introduzione e diffusione dell'organismo specificato sul territorio dell'Unione**

L'introduzione e la diffusione dell'organismo specificato nel territorio dell'Unione è vietata.

#### Articolo 3

### **Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato**

1. Chiunque sospetti o venga a conoscenza della presenza dell'organismo specificato ne informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile e fornisce tutte le informazioni pertinenti sulla presenza, o sulla presenza sospetta, dell'organismo specificato.
2. L'organismo ufficiale responsabile registra immediatamente tali informazioni.
3. L'organismo ufficiale responsabile, qualora sia stato informato della presenza o della presenza sospetta dell'organismo specificato, adotta tutte le misure necessarie per confermare tale presenza o presenza sospetta.
4. Gli Stati membri garantiscono che chiunque abbia sotto il suo controllo vegetali che possono essere stati infestati dall'organismo specificato sia immediatamente informato della presenza effettiva o sospetta dell'organismo specificato, delle possibili conseguenze, dei rischi e delle misure da adottare.

#### Articolo 4

### **Indagini relative all'organismo specificato sui territori degli Stati membri**

Gli Stati membri effettuano sul loro territorio indagini annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato.

Tali indagini sono effettuate dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza ufficiale. Esse consistono di esami visivi e qualora si sospetti un'infestazione dell'organismo specificato si procede al prelievo di campioni per identificare l'organismo nocivo. Tali indagini tengono conto dei dati tecnici e scientifici disponibili, delle caratteristiche biologiche dell'organismo specificato, della presenza di vegetali suscettibili e delle loro caratteristiche biologiche e di tutte le altre informazioni pertinenti per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato.


#### Articolo 5

### **Istituzione delle zone delimitate**

1. Se la presenza dell'organismo specificato è confermata, lo Stato membro interessato delimita senza indugio una zona (di seguito «zona delimitata») in conformità del paragrafo 2.
2. La zona delimitata è costituita da una zona infestata e da una zona cuscinetto.

La zona infestata è la zona in cui la presenza dell'organismo specificato è stata confermata e comprende:

- a) tutti i vegetali notoriamente infestati dall'organismo nocivo in questione;



- b) tutti i vegetali che mostrano segni o sintomi indicativi della possibile infestazione da tale organismo nocivo;
- c) tutti gli altri vegetali che possono essere o essere stati contaminati o infestati da tale organismo nocivo, compresi i vegetali che possono essere infestati a causa della loro suscettibilità all'organismo nocivo, della loro prossimità a vegetali infestati o a una fonte di produzione comune con vegetali infestati, se nota, o a vegetali coltivati a partire da vegetali infestati.

La zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 2 km e circonda la zona infestata.

L'esatta delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto è basata su principi scientifici validi, sulle caratteristiche biologiche dell'organismo specificato, sul livello di infestazione e sulla distribuzione dei vegetali specificati e del legname specificato nella zona interessata.

Nei casi in cui l'organismo ufficiale responsabile concluda che a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, è possibile eradicare l'organismo specificato, tenendo conto delle circostanze in cui si è verificato il focolaio, dei risultati di un'indagine specifica o dell'applicazione immediata di misure di eradicazione, il raggio della zona cuscinetto può essere ridotto a una distanza non inferiore a 1 km oltre i confini della zona infestata.

3. Se la presenza dell'organismo specificato è confermata nella zona cuscinetto, la delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto è immediatamente riveduta e modificata di conseguenza.

4. Se, in base alle indagini di cui all'articolo 4 e al paragrafo 6, lettera b) del presente articolo, in una zona delimitata non viene rilevata la presenza dell'organismo specificato per un periodo di quattro anni consecutivi, la delimitazione della zona può essere revocata. In tali casi lo Stato membro interessato trasmette una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri.

5. Gli Stati membri non sono tenuti a istituire zone delimitate, secondo quanto previsto al paragrafo 1, se una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

- a) elementi di prova attestano che l'organismo specificato è stato introdotto nella zona con vegetali, legname o materiale da imballaggio a base di legno, infestati prima della loro introduzione nella zona in questione e si è accertato che l'organismo specificato non si è insediato e che date le sue caratteristiche biologiche non può diffondersi né riprodursi;
- b) elementi di prova attestano che per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato si tratta di un accertamento isolato, immediatamente associato ad un vegetale specificato, a legname specificato o a materiale da imballaggio a base di legno specificato, che non dovrebbe comportarne l'insediamento; e  
si è accertato che l'organismo specificato non si è insediato e che date le sue caratteristiche biologiche non può diffondersi né riprodursi.

Ai fini della lettera b), si considerano i risultati di un'indagine specifica e delle misure di eradicazione. Tali misure possono comprendere l'abbattimento precauzionale e lo smaltimento dei vegetali e dei prodotti vegetali specificati e la distruzione e lo smaltimento del materiale da imballaggio a base di legno dopo essere stati esaminati.

6. Nei casi in cui sia soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 5, gli Stati membri adottano le seguenti misure:

- a) misure immediate per garantire la rapida eradicazione dell'organismo specificato ed escludere la possibilità di una sua diffusione;
- b) sorveglianza regolare e intensiva per un periodo di tempo pari ad almeno un ciclo vitale dell'organismo specificato, più un anno, compresa la sorveglianza per almeno quattro anni consecutivi, nel raggio di almeno 1 km intorno ai vegetali, al legname o al materiale da imballaggio a base di legno infestati o al luogo dove è stato rilevato l'organismo specificato;
- c) distruzione di tutto il materiale vegetale, il legname o il materiale da imballaggio a base di legno infestati;
- d) l'individuazione dell'origine dell'infestazione tracciando per quanto possibile i vegetali, il legname o il materiale da imballaggio a base di legno ed esaminandoli per rilevare qualsiasi segno di infestazione;
- e) attività di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del pubblico sulle minacce associate all'organismo nocivo;
- f) qualunque altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato, tenendo conto della norma internazionale per le misure fitosanitarie (di seguito «ISPM») n. 9 e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14.

Ai fini della lettera d), l'esame comprende un campionamento distruttivo mirato.

Le misure di cui alle lettere da a) a f) sono presentate sotto forma di relazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a).



## Articolo 6

**Eradicazione e misure di contenimento**

1. Lo Stato membro che istituisce la zona delimitata di cui all'articolo 5 adotta in tale zona le misure seguenti:
  - a) abbattimento immediato dei vegetali infestati e dei vegetali che presentano sintomi causati dall'organismo specificato e rimozione completa delle radici se si sono riscontrate gallerie larvali sotto il colletto delle radici del vegetale infestato;
  - b) abbattimento di tutti i vegetali specificati nel raggio di 100 m intorno ai vegetali infestati ed esame di tali vegetali specificati per verificare se presentano segni di infestazione;
  - c) rimozione, esame e smaltimento in condizioni di sicurezza dei vegetali abbattuti a norma delle lettere a) e b), ed eventualmente delle loro radici, esame e smaltimento di altri prodotti vegetali e di materiale da imballaggio a base di legno;
  - d) divieto di spostamento del materiale potenzialmente infestato al di fuori della zona delimitata;
  - e) l'individuazione dell'origine dell'infestazione tracciando per quanto possibile i vegetali, il legname o il materiale da imballaggio a base di legno in questione ed esaminandoli per rilevare qualsiasi segno di infestazione;
  - f) sostituzione dei vegetali specificati con altre specie vegetali, se del caso;
  - g) divieto di piantagione all'aperto di nuovi vegetali specificati in una zona di cui alla lettera b) del presente paragrafo, fatta eccezione per i luoghi di produzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1);
  - h) sorveglianza intensiva con almeno un'ispezione all'anno per verificare la presenza dell'organismo specificato sulle specie *Prunus spp.*, prestando particolare attenzione alla zona cuscinetto;
  - i) attività di sensibilizzazione pubblica riguardo alle minacce rappresentate dall'organismo specificato e alle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento dalla zona delimitata dei vegetali specificati, del legname specificato e del materiale da imballaggio a base di legno specificato;
  - j) se necessario, misure specifiche per affrontare qualunque evento o complicazione che possa essere ragionevolmente considerato un impedimento o un ostacolo all'eradicazione o un mezzo per ritardarla, in particolare le misure relative all'accessibilità a tutti i vegetali infestati o sospetti d'infestazione e alla loro adeguata eradicazione, indipendentemente dalla loro ubicazione o dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o a prescindere dalla persona o dall'ente responsabile;
  - k) qualunque altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9 e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14.

Ai fini della lettera a) nei casi in cui i vegetali infestati siano stati individuati in periodi in cui l'organismo specificato non è volatile, l'abbattimento e la rimozione devono avvenire prima dell'inizio del successivo periodo di volatilità.

In deroga alla lettera b), nel caso in cui un organismo ufficiale responsabile stabilisca che per determinati alberi con particolare valore sociale, culturale o ambientale, l'abbattimento non è appropriato, lo Stato membro che ha istituito la zona delimitata garantisce che ciascun vegetale specificato che non è abbattuto sia sottoposto a un esame periodico per individuare qualsiasi segno d'infestazione e che siano adottate misure equivalenti all'abbattimento per evitare ogni possibile diffusione dell'organismo specificato. La relazione di cui all'articolo 10 indica i motivi di tale decisione e la descrizione delle misure.


Ai fini della lettera c) sono prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato durante e dopo l'abbattimento.

Ai fini della lettera e) i vegetali specificati che in base all'esame effettuato risultano infestati sono abbattuti.

Ai fini della lettera h), ove opportuno, l'organismo ufficiale responsabile effettua un campionamento distruttivo mirato e indica il numero di campioni nella relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

Le misure di cui alle lettere da a) a k) sono presentate sotto forma di relazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1.

2. Qualora per un periodo superiore a quattro anni consecutivi i risultati delle indagini di cui all'articolo 4 confermino la presenza dell'organismo specificato in una zona e qualora vi siano prove che l'organismo specificato non può più essere eradicato, gli Stati membri possono limitare le misure al contenimento dell'organismo specificato nella zona in questione.



In tal caso, il raggio della zona cuscinetto è aumentato ad almeno 4 km.

Dette misure comprendono almeno le seguenti azioni:

- a) abbattimento immediato dei vegetali infestati e dei vegetali che presentano sintomi causati dall'organismo specificato e rimozione completa delle radici se si sono notate gallerie larvali sotto il colletto delle radici del vegetale infestato;
- b) rimozione, esame e smaltimento dei vegetali abbattuti e delle loro radici, prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato dopo l'abbattimento;
- c) divieto di spostamento del materiale potenzialmente infestato al di fuori della zona delimitata;
- d) ove opportuno, sostituzione dei vegetali specificati con altri vegetali;
- e) divieto di piantagione all'aperto di nuovi vegetali specificati in una zona di cui all'articolo 5, fatta eccezione per i luoghi di produzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1);
- f) sorveglianza intensiva con almeno un'ispezione all'anno per verificare la presenza dell'organismo specificato sulle specie *Prunus spp.*, prestando particolare attenzione alla zona cuscinetto;
- g) attività di sensibilizzazione pubblica riguardo alla minaccia rappresentata dall'organismo specificato e alle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento dalla zona delimitata di vegetali e legname specificati;
- h) se necessario, misure specifiche per affrontare qualunque evento o complicazione che possa essere ragionevolmente considerato un impedimento o un ostacolo al contenimento o un mezzo per ritardarlo, in particolare le misure relative all'accessibilità a tutti i vegetali infestati o sospetti d'infestazione e alla loro adeguata eradicazione, indipendentemente dalla loro ubicazione o dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o a prescindere dalla persona o dall'ente responsabile;
- i) qualunque altra misura che possa contribuire al contenimento dell'organismo specificato.

Ai fini della lettera a) nei casi in cui i vegetali infestati siano stati individuati in periodi in cui l'organismo specificato non è volatile, l'abbattimento e la rimozione devono avvenire prima dell'inizio del successivo periodo di volatilità.

Ai fini della lettera f), ove opportuno, l'organismo ufficiale responsabile effettua un campionamento distruttivo mirato e indica il numero di campioni nella relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

Le misure di cui alle lettere da a) a i) sono presentate sotto forma di relazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1.

#### Articolo 7

#### **Spostamento dei vegetali specificati all'interno dell'Unione**

1. I vegetali specificati originari <sup>(1)</sup> di una zona delimitata possono essere spostati all'interno dell'Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione <sup>(2)</sup> e sono stati coltivati nell'arco di un periodo minimo di due anni prima dello spostamento o, nel caso di vegetali di età inferiore ai due anni, se sono stati coltivati per l'intero ciclo vitale in un luogo di produzione che soddisfa i requisiti stabiliti nei paragrafi da 2 a 5.

2. Il luogo di produzione è registrato in conformità della direttiva 92/90/CEE della Commissione <sup>(3)</sup>.

3. Il luogo di produzione è sottoposto ogni anno ad almeno due meticolose ispezioni ufficiali effettuate a intervalli opportuni e non mostra segni d'infestazione dell'organismo specificato. In caso di crescente sospetto riguardo alla presenza dell'organismo specificato, durante l'ispezione è effettuato un campionamento mirato distruttivo dei fusti e delle branche dei vegetali.


4. Il luogo di produzione:

i) è dotato di protezione fisica totale contro l'introduzione dell'organismo specificato, oppure

<sup>(1)</sup> Glossario di termini fitosanitari — Norma di riferimento ISPM n. 5 e certificati fitosanitari — Norma di riferimento ISPM n. 12 del segretariato della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, Roma, 2013.

<sup>(2)</sup> Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione (GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22).

<sup>(3)</sup> Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione (GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38).



- ii) è stato sottoposto a trattamenti preventivi adeguati e prima dello spostamento ciascun lotto di vegetali specificati è stato sottoposto a campionamento distruttivo mirato secondo le quote stabilite nella tabella sottostante; il luogo di produzione è sottoposto ogni anno ad intervalli opportuni a indagini ufficiali, in un raggio di almeno 1 km intorno al sito non mostra segni di infestazione.

Numero di vegetali nel lotto	Quota di campionamento distruttivo (numero di vegetali da distruggere)
1-4 500	10 % delle dimensioni del lotto
> 4 500	450

5. I portinnesti che soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4 possono essere innestati con marze coltivate secondo tali requisiti, purché il loro diametro al punto massimo di spessore non superi 1 cm.

6. I vegetali specificati non originari delle zone delimitate, ma introdotti in un luogo di produzione situato in una di queste zone, possono essere spostati all'interno dell'Unione a condizione che detto luogo di produzione sia conforme ai requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, e solo se accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato a norma della direttiva 92/105/CEE.

7. I vegetali specificati importati da paesi terzi in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, conformemente all'articolo 11, possono essere spostati all'interno dell'Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato a norma della direttiva 92/105/CEE.

#### Articolo 8

#### Spostamento del legname specificato all'interno dell'Unione

1. Lo spostamento all'interno dell'Unione di legname specificato originario di una zona delimitata o di legname specificato, avente tutta o parte della sua superficie, introdotto in una zona delimitata, è vietato

2. In deroga al paragrafo 1, il legname specificato, ad eccezione del legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami, originario di una zona delimitata o il legname specificato che conserva in tutto o in parte la sua superficie, può essere spostato all'interno dell'Unione solo se accompagnato da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE. Tale passaporto delle piante è rilasciato solo se il legname in questione soddisfa uno dei seguenti requisiti:

- è stato scortecciato e sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna). L'esecuzione del trattamento termico è confermata dal marchio «HT» apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti;
- è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1kGy attraverso tutto lo spessore.


3. In deroga al paragrafo 1, il legname specificato in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami originario di una zona delimitata, può essere spostato all'interno dell'Unione solo se accompagnato da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE e se rispetta una delle seguenti condizioni:

- è stato scortecciato e sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna);
- è stato trasformato in pezzi di spessore e larghezza non superiori a 2,5 cm.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, qualora non siano disponibili impianti di trattamento o di trasformazione nella zona delimitata, il legname specificato può essere spostato nell'Unione solo sotto controllo ufficiale e in ambiente chiuso, in modo da garantire che l'organismo specificato non possa diffondersi, fino al più vicino impianto al di fuori della zona delimitata al fine di effettuare immediatamente il trattamento o la trasformazione conformemente ai paragrafi 2 o 3.

I materiali di scarto derivanti dal trattamento o dalla trasformazione di cui ai paragrafi 2 e 3 sono smaltiti in modo da garantire che l'organismo specificato non possa diffondersi al di fuori della zona delimitata.

L'organismo ufficiale responsabile effettua una sorveglianza intensiva ad intervalli adeguati per verificare mediante ispezioni sulle specie *Prunus* spp. se l'organismo specificato è presente entro un raggio di almeno 1 km dal suddetto impianto di trattamento o di trasformazione.



## Articolo 9

**Spostamento all'interno dell'Unione di materiale da imballaggio a base di legno specificato**

1. È vietato lo spostamento all'interno dell'Unione di materiale da imballaggio a base di legno specificato originario di una zona delimitata.
2. In deroga al paragrafo 1, gli spostamenti di materiale da imballaggio a base di legno specificato, originario di zone delimitate, può aver luogo solo se tale materiale soddisfa tutte le seguenti condizioni:
  - a) è stato sottoposto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 <sup>(1)</sup> relativa alla regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali;
  - b) è contrassegnato da un marchio come indicato nell'allegato II della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15, che indica che il materiale da imballaggio a base di legno specificato è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità di tale norma.
3. Qualora non siano disponibili impianti di trattamento nella zona delimitata, il materiale da imballaggio a base di legno specificato può essere spostato solo sotto controllo ufficiale e in ambiente chiuso, in modo da garantire che l'organismo specificato non possa diffondersi, fino al più vicino impianto al di fuori della zona delimitata al fine di effettuare immediatamente il trattamento e la marchiatura conformemente al paragrafo 2.

I materiali di scarto derivanti dal trattamento di cui alla lettera a) sono smaltiti in modo da garantire che l'organismo specificato non possa diffondersi al di fuori di una zona delimitata.

L'organismo ufficiale responsabile effettua una sorveglianza intensiva ad intervalli adeguati per verificare per verificare mediante ispezioni sulle specie *Prunus* spp. se l'organismo specificato è presente entro un raggio di almeno 1 km dall'impianto di trattamento.

## Articolo 10

**Relazioni sulle indagini e sulle misure**

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri:
  - a) una relazione sulle indagini effettuate nel corso dell'anno civile precedente e sulle misure adottate o previste in quell'anno, in applicazione degli articoli da 4 a 6 e sui risultati di tali indagini e misure;
  - b) un elenco aggiornato di tutte le zone delimitate istituite a norma dell'articolo 5, comprese la descrizione e la posizione, con mappe indicanti la loro delimitazione;
  - c) i dati giustificativi e i motivi per cui, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, gli Stati membri hanno deciso di non istituire una zona delimitata.
2. Gli Stati membri adattano le rispettive indagini e misure se ciò è giustificato dallo sviluppo del rischio fitosanitario. Essi comunicano immediatamente tale adattamento alla Commissione e agli altri Stati membri.


## Articolo 11

**Introduzione nell'Unione di vegetali specificati originari di un paese terzo nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato**

I vegetali specificati originari di paesi terzi nei quali l'organismo specificato è notoriamente presente sono accompagnati dal certificato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE. Tale certificato contiene una delle seguenti dichiarazioni sotto la voce «Dichiarazione supplementare»:

- a) i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organismo nazionale competente per la protezione dei vegetali del paese di origine e situato in una zona istituita da detto organismo conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciuta come indenne dall'organismo nocivo specificato;
- b) i vegetali sono stati coltivati, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportati o, nel caso di vegetali di età inferiore ai due anni, per il loro intero ciclo vitale, in un luogo di produzione indenne dall'organismo specificato conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e sono soddisfatte le seguenti condizioni:
  - i) il luogo di produzione è registrato e controllato dall'organismo nazionale competente per la protezione dei vegetali nel paese di origine;

(1) Glossario di termini fitosanitari — Norma di riferimento ISPM n. 15 del segretariato della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, Roma, 2013.



- ii) il luogo di produzione è sottoposto annualmente ad almeno due meticolose ispezioni ufficiali per rilevare eventuali segni dell'organismo specificato, effettuate ad intervalli opportuni, durante le quali non è stata constatata la presenza di tale organismo;
- iii) il luogo di produzione è dotato di protezione fisica totale contro l'introduzione dell'organismo specificato o è stato sottoposto a opportuni trattamenti preventivi ed è circondato da una zona cuscinetto di un raggio pari almeno a 4 km in cui si effettuano annualmente, a intervalli opportuni, indagini ufficiali per rilevare la presenza dell'organismo specificato o suoi segni;
- iv) se sono stati riscontrati la presenza dell'organismo specificato o suoi segni, sono state immediatamente adottate misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo;
- v) immediatamente prima dell'esportazione, le partite di vegetali sono state sottoposte a una meticolosa ispezione ufficiale per rilevare la presenza dell'organismo specificato, in particolare nel fusto e nelle brache di tali vegetali. Tale ispezione comprende un campionamento distruttivo mirato. Se le partite contengono vegetali originari di siti che, al momento della loro produzione, erano situati in una zona cuscinetto in cui erano stati rilevati la presenza dell'organismo specificato o suoi segni, è stato effettuato un campionamento distruttivo dei vegetali di tale partita secondo le quote indicate nella tabella seguente:

Numero di vegetali nel lotto	Quota di campionamento distruttivo (numero di vegetali da distruggere)
1-4 500	10 % delle dimensioni del lotto
> 4 500	450

- c) i vegetali sono stati coltivati a partire da portinnesti che soddisfano i requisiti di cui alla lettera b), innestati con marze che soddisfano i requisiti seguenti:
  - i) al momento dell'esportazione il diametro delle marze innestate non misura più di 1 cm nel punto di massimo spessore;
  - ii) i vegetali innestati sono stati sottoposti ad ispezione conformemente alla lettera b), punto ii).

Ai fini della lettera a), il nome della zona è indicato alla voce «luogo di origine».

#### Articolo 12

##### **Introduzione nell'Unione di legname specificato originario di un paese terzo nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato**

1. Il legname specificato, diverso da quello in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami, originario di paesi terzi nei quali l'organismo specificato è notoriamente presente è accompagnato dal certificato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE. Tale certificato contiene una delle seguenti dichiarazioni sotto la voce «Dichiarazione supplementare»:


- a) il legname è originario di zone riconosciute indenni dall'organismo specificato, istituite dall'organismo nazionale competente per la protezione dei vegetali del paese d'origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;
- b) il legname è stato scortecciato e sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, compresa la parte più interna;
- c) il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1kGy attraverso tutto lo spessore.

Il nome della zona di cui alla lettera a) è indicato alla voce «Luogo d'origine».

Ai fini della lettera b), l'esecuzione del trattamento termico è confermata dal marchio «HT» apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

2. Il legname specificato in forma di piccole scaglie, particelle, trucioli, avanzi e cascami, originario di paesi terzi nei quali l'organismo specificato è notoriamente presente è accompagnato dal certificato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE. Tale certificato contiene una delle seguenti dichiarazioni sotto la voce «Dichiarazione supplementare»:

- a) il legname è originario di zone riconosciute indenni dall'organismo specificato, istituite dall'organismo nazionale competente per la protezione dei vegetali del paese d'origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.



- b) il legname è stato scortecciato e sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, compresa la parte più interna;
- c) il legname è stato trasformato in pezzi di spessore e larghezza non superiori a 2,5 cm.
- Ai fini della lettera a), il nome della zona è indicato alla voce «luogo di origine».

#### Articolo 13

##### **Controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione di vegetali specificati e legname specificato originari di un paese in cui l'organismo specificato è notoriamente presente**

1. Tutte le partite di vegetali specificati e di legname specificato, introdotte nell'Unione da un paese terzo in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, sono sottoposte a un meticoloso controllo ufficiale al punto di entrata nell'Unione o nel luogo di destinazione stabilito a norma dell'articolo 1 della direttiva 2004/103/CE della Commissione <sup>(1)</sup>.
2. I metodi d'ispezione applicati assicurano il rilevamento di eventuali segni dell'organismo specificato, in particolare nel fusto e nelle branche dei vegetali. Tale ispezione comprende, se opportuno, un campionamento distruttivo mirato.

#### Articolo 14

##### **Osservanza delle disposizioni**

Gli Stati membri abrogano o modificano le misure che hanno adottato per proteggersi dall'introduzione e dalla diffusione dell'organismo specificato in modo da renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

#### Articolo 15

##### **Destinatari**


Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2018

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).



**REGOLAMENTO (UE) 2018/1504 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 2 ottobre 2018****che abroga il regolamento (UE) n. 256/2014, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto di cooperare al fine di aggiornare e semplificare la legislazione dell'Unione mediante l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 <sup>(3)</sup>.
- (2) Al fine di razionalizzare la legislazione dell'Unione e ridurne il volume è necessario individuare le norme obsolete e non più adatte allo scopo. L'abrogazione di tali norme mantiene il quadro legislativo trasparente, chiaro e di facile uso.
- (3) Il regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup> impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i progetti di investimento per i quali sono stati avviati lavori di costruzione o di disattivazione o sui quali è stata presa una decisione finale relativa all'investimento.
- (4) Gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 256/2014 relativi alla comunicazione di progetti di investimento e di certi dati e informazioni connessi a tale comunicazione erano precedentemente stabiliti dal regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio <sup>(5)</sup>. La Corte di giustizia ha annullato il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 <sup>(6)</sup>, sostenendo che avrebbe dovuto essere adottato su una diversa base giuridica, ma i suoi effetti sono stati mantenuti fino all'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 256/2014.

<sup>(1)</sup> GU C 227 del 28.6.2018, pag. 103.


<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 3 luglio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 settembre 2018.

<sup>(3)</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea che sostituisce il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 61).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96 (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 7).

<sup>(6)</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2012, *Parlamento/Consiglio*, C-490/10, ECLI:EU:C:2012:525.



- (5) Il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 si prefiggeva di fornire alla Commissione i dati e le informazioni sugli sviluppi previsti nelle capacità di produzione, trasporto e stoccaggio e sui progetti nei settori dell'energia. Esso mirava a offrire alla Commissione un quadro complessivo dello sviluppo degli investimenti nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione.
- (6) Dall'introduzione degli obblighi di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 e al regolamento (UE) n. 256/2014 sono stati svolti tre esercizi di comunicazione (nel 2011, nel 2013 e nel 2015). Inoltre, la Commissione ha disposto la realizzazione di uno studio esterno a seguito di tre esercizi di comunicazione condotti dagli Stati membri nell'ambito del regolamento (UE) n. 256/2014. Di conseguenza, è trascorso un lasso di tempo sufficiente ed è stata maturata un'esperienza adeguata affinché la Commissione possa effettuare un'analisi critica basata su elementi concreti per valutare se il regolamento (UE) n. 256/2014 abbia avuto gli effetti attesi.
- (7) Nel 2016 la Commissione ha condotto il riesame di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 256/2014, compresa una consultazione dei soggetti interessati che ha riguardato tutti gli obblighi di pianificazione e comunicazione nel settore dell'energia. La Commissione ha concluso che vi erano sovrapposizioni significative tra gli obblighi di comunicazione degli Stati membri previsti dal regolamento (UE) n. 256/2014 e gli obblighi di comunicazione degli Stati membri nei confronti della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (*European network of transmission system operators for electricity* – "ENTSO-E") e della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas (*European network for transmission system operators for gas* – "ENTSO-G"). È emerso inoltre che la qualità e l'adeguatezza delle informazioni e dei dati ricevuti erano spesso scarse e che tali informazioni e dati erano potuti pervenire alla Commissione attraverso altre fonti, quali la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione (*European network of transmission system operators* – "ENTSO"), i piani decennali di sviluppo della rete (*ten-year network development plans* – "TYNDP"), le relazioni annuali dei gestori del sistema di trasmissione e delle imprese di servizi di pubblica utilità e i piani nazionali di sviluppo. Si è infine osservato che la Commissione ha accesso diretto ai dati di mercato attraverso il sistema di osservazione del mercato energetico (*Energy Market Observation System* – "EMOS").
- (8) Il regolamento (UE) n. 256/2014 non ha pertanto prodotto i risultati attesi in termini di quantità, qualità e adeguatezza dei dati e delle informazioni ricevuti dalla Commissione.
- (9) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 256/2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (UE) n. 256/2014 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 2 ottobre 2018

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

A. TAJANI

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

J. BOGNER-STRAUSS

18CE2210



**DECISIONE (UE) 2018/1505 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 12 settembre 2018****relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria <sup>(2)</sup>, in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.
- (2) Per il Fondo è fissato un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi del 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (3) L'11 gennaio 2018 la Bulgaria ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in seguito alle inondazioni causate dalle piogge torrenziali e dai temporali violenti del 25 e 26 ottobre 2017.
- (4) L'11 ottobre 2017 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in seguito a un terremoto che ha colpito la regione dell'Egeo meridionale e l'isola di Kos il 20 luglio 2017.
- (5) Il 22 dicembre 2017 la Lituania ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in seguito alle inondazioni causate da precipitazioni continue cadute nell'estate e autunno 2017.
- (6) Il 25 ottobre 2017 la Polonia ha presentato una domanda di contributo del Fondo in seguito a piogge torrenziali e temporali di eccezionale intensità verificatisi tra il 9 e il 12 agosto 2017.
- (7) Le domande presentate da Bulgaria, Grecia, Lituania e Polonia soddisfano le condizioni per l'assegnazione di un contributo finanziario del Fondo stabilite all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.

<sup>(1)</sup> GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).



- (8) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Bulgaria, alla Grecia, alla Lituania e alla Polonia.
- (9) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data dell'adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2018, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato per erogare 2 258 225 EUR alla Bulgaria, 2 535 796 EUR alla Grecia, 16 918 941 EUR alla Lituania e 12 279 244 EUR alla Polonia, in stanziamenti di impegno e di pagamento.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Essa si applica a decorrere dal 12 settembre 2018.

Fatto a Strasburgo, il 12 settembre 2018

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*  
A. TAJANI

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
K. EDTSTADLER

18CE2211



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1506 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2018

## relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 220, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017 l'Italia ha confermato e notificato 43 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità dei sottotipi H5 e H7. Le specie interessate sono anatre, tacchini, faraone nonché pulcini, polli, pollastre e galline ovaiole della specie *Gallus domesticus*.
- (2) L'Italia ha adottato, immediatamente e con efficienza, tutte le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessarie a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (3) In particolare, l'Italia ha adottato misure di controllo, monitoraggio e prevenzione e ha istituito zone di protezione e sorveglianza («zone regolamentate») a norma delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/697 <sup>(3)</sup>, (UE) 2017/155 <sup>(4)</sup>, (UE) 2017/247 <sup>(5)</sup>, (UE) 2017/263 <sup>(6)</sup>, (UE) 2017/417 <sup>(7)</sup>, (UE) 2017/554 <sup>(8)</sup>, (UE) 2017/696 <sup>(9)</sup>, (UE) 2017/780 <sup>(10)</sup>, (UE) 2017/977 <sup>(11)</sup>, (UE) 2017/1397 <sup>(12)</sup>, (UE) 2017/1415 <sup>(13)</sup>, (UE) 2017/1484 <sup>(14)</sup>, (UE) 2017/1519 <sup>(15)</sup> (UE) e 2017/1593 <sup>(16)</sup> della Commissione.
- (4) L'Italia ha comunicato alla Commissione che le misure veterinarie e di polizia sanitaria applicate per contenere e sradicare la malattia si sono ripercosse su un numero assai ampio di operatori, i quali hanno subito perdite di reddito non ammissibili al contributo finanziario dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(17)</sup>.
- (5) Il 9 marzo 2018 la Commissione ha ricevuto dalle autorità italiane una richiesta formale di partecipazione al finanziamento di talune misure eccezionali di sostegno ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i focolai confermati tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017. Il 1º giugno 2018, il 14 giugno 2018, il 22 giugno 2018 e l'11 luglio 2018 le autorità italiane hanno chiarito e documentato la loro richiesta.
- (6) In seguito all'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria di cui al terzo considerando sono stati prolungati i periodi di fermo, è stata proibita l'immissione di volatili e ristretta la movimentazione in tutti gli allevamenti di tutti i tipi di pollame nelle zone regolamentate istituite a seguito dell'insorgere di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità dei sottotipi H5 e H7. Queste misure hanno interessato le seguenti specie: anatre, tacchini, faraone nonché pulcini, polli, pollastre e galline ovaiole della specie *Gallus domesticus*. Ne è risultata una perdita di produzione di uova da cova, uova da consumo e pollame nei suddetti allevamenti. È pertanto opportuno compensare le perdite legate alle uova distrutte, trasformate e declassate nonché agli animali non prodotti, al prolungamento della durata di allevamento o all'eliminazione di capi.



- (7) A norma dell'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dall'Italia per le misure eccezionali di sostegno del mercato. I quantitativi massimi ammissibili al finanziamento per ciascuna misura eccezionale di sostegno del mercato dovrebbero essere fissati dalla Commissione una volta esaminata la richiesta ricevuta dall'Italia in relazione ai focolai confermati tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017.
- (8) Per evitare rischi di sovracompensazione, l'importo forfettario della partecipazione finanziaria dovrebbe basarsi su studi tecnici ed economici o su una documentazione contabile ed essere fissato a un livello adeguato per ciascun capo e prodotto secondo le categorie.
- (9) Per evitare rischi di doppio finanziamento, le perdite incorse non dovrebbero essere state compensate da aiuti di Stato o da assicurazioni e la partecipazione finanziaria dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitata agli animali e ai prodotti ammissibili per i quali non è stato ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.
- (10) La portata e la durata delle misure eccezionali di sostegno del mercato previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate allo stretto necessario a tal fine. In particolare, tali misure dovrebbero applicarsi solo alla produzione di pollame e uova negli allevamenti ubicati nelle zone regolamentate e solo per la durata delle misure veterinarie e di polizia sanitaria stabilite nella pertinente legislazione dell'Unione e dell'Italia in ordine ai 43 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità confermati tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017 e alle rispettive zone regolamentate.
- (11) Per garantire flessibilità nell'eventualità in cui il numero di animali o di uova ammissibili alla compensazione differisca dalle soglie massime, basate su stime, stabilite nel presente regolamento, le compensazioni possono essere modificate entro certi limiti, purché sia rispettato l'importo massimo delle spese cofinanziate dall'Unione.
- (12) Ai fini di una sana gestione finanziaria di queste misure eccezionali di sostegno del mercato, solo i pagamenti che l'Italia versa ai beneficiari entro il 30 settembre 2019 sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione <sup>(8)</sup> non dovrebbe essere applicabile.
- (13) Ai fini dell'ammissibilità e correttezza dei pagamenti, l'Italia dovrebbe procedere a controlli ex ante.
- (14) Per consentire all'Unione di procedere al controllo finanziario, l'Italia dovrebbe comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.
- (15) Per assicurare l'immediata attuazione da parte dell'Italia delle misure stabilite nel presente regolamento, esso dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


#### Articolo 1

L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese incorse dall'Italia per sostenere il mercato delle uova da cova, delle uova da consumo e delle carni di pollame gravemente colpito dai 43 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità dei sottotipi H5 e H7 rilevati e notificati dall'Italia tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017.

#### Articolo 2


Le spese incorse dall'Italia sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo:

- a) per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nella legislazione dell'Unione e in quella italiana di cui all'allegato e relative al periodo di cui all'articolo 1; nonché
- b) per le imprese avicole che sono state soggette alle misure veterinarie e di polizia sanitaria e sono ubicate nelle zone indicate nella legislazione dell'Unione e dell'Italia di cui all'allegato («zone regolamentate»); nonché
- c) se sono state versate ai beneficiari dall'Italia entro il 30 settembre 2019. Non si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014; nonché
- d) se l'animale o prodotto, per il periodo di cui alla lettera a), non ha beneficiato di alcuna compensazione tramite aiuti di Stato o assicurazioni e non ha ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.



## Articolo 3

1. Il livello massimo della partecipazione finanziaria dell'Unione è di 11,1 milioni di EUR, ripartiti come segue:
- a) per la perdita di produzione di pollame ubicato nella zona regolamentata, si applicano i seguenti importi forfettari:
- i) 0,11 EUR per uovo da cova di cui al codice NC 0407 11 00, distrutto, fino a un massimo di 2 320 318 uova;
  - ii) 0,07895 EUR per uovo da cova di cui al codice NC 0407 11 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un massimo di 2 935 380 uova;
  - iii) 0,057 EUR per uovo da cova di cui al codice NC 0407 11 00, declassato in alimento per animali da compagnia, fino a un massimo di 190 000 uova;
  - iv) 0,019 EUR per uovo proveniente da allevamento in gabbia di cui al codice NC 0407 11 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un massimo di 5 788 593 uova;
  - v) 0,02375 EUR per uovo proveniente da allevamento a terra di cui al codice NC 0407 11 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un massimo di 37 903 308 uova;
  - vi) 0,085 EUR alla settimana per tacchina da ingrasso di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 1 342 757 capi;
  - vii) 0,129 EUR alla settimana per tacchino maschio da ingrasso di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 2 397 112 capi;
  - viii) 0,045 EUR alla settimana per faraona da ingrasso di cui al codice NC 0105 99 50, fino a un massimo di 194 548 capi;
  - ix) 0,045 EUR alla settimana per pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 27 626 088 capi;
  - x) 0,12385 EUR alla settimana per anatra da ingrasso di cui al codice NC 0105 99 10, fino a un massimo di 41 302 capi;
  - xi) 0,085 EUR alla settimana per gallina ovaiole allevata in gabbia di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 176 000 capi;
  - xii) 0,1065 EUR alla settimana per gallina ovaiole allevata a terra di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 932 625 capi;
  - xiii) 0,04 EUR alla settimana per pollastra allevata a terra di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 414 900 capi;
- b) per le perdite connesse a un prolungamento della durata di allevamento dovuto al divieto di trasferimenti nelle zone regolamentate si applicano i seguenti importi forfettari per capo:
- i) 0,115 EUR alla settimana per pollastra standard di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 400 553 capi;
  - ii) 0,0995 EUR alla settimana per pollo standard di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 754 942 capi;
  - iii) 0,0995 EUR alla settimana per faraona di cui al codice NC 0105 99 50, fino a un massimo di 1 277 capi;
  - iv) 0,46 EUR alla settimana per tacchino standard di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 12 662 capi;
  - v) 8,46 EUR alla settimana per tacchino di dimensioni fuori standard di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 12 662 capi;
  - vi) 0,2618 EUR alla settimana per anatra da ingrasso di cui al codice NC 0105 99 10, fino a un massimo di 7 700 capi;
- c) per l'eliminazione del pollame nelle zone regolamentate, si applicano i seguenti importi forfettari per capo:
- i) 0,5183 EUR per tacchina di cui al codice NC 0105 12 00, fino a un massimo di 144 580 capi;
  - ii) 1,03 EUR per tacchino maschio di cui al codice NC 0105 12 00, fino a un massimo di 186 080 capi;
  - iii) 0,18375 EUR per pollo di cui al codice NC 0105 11 19, fino a un massimo di 37 000 capi;
  - iv) 0,20875 EUR per pollo rurale di cui al codice NC 0105 11 19, fino a un massimo di 779 519 capi;



d) per la perdita di produzione di riproduttori ubicati nelle zone regolamentate, si applicano i seguenti importi forfettari per capo:

i) 0,1815 EUR per pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 853 692 capi;

ii) 1,2225 EUR per tacchino di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 48 050 capi.

2. Laddove il numero di animali o di uova ammissibili al finanziamento ecceda il numero massimo di capi o uova per voce di cui al paragrafo 1, le spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione possono essere adeguate per voce ed eccedere l'ammontare derivante dall'applicazione del numero massimo per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 10 % del livello massimo delle spese cofinanziate dall'Unione, di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 4

L'Italia procede a controlli amministrativi e materiali a norma degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

In particolare, l'Italia verifica:

a) l'ammissibilità di chi presenta domanda di sostegno;

b) per ciascun richiedente ammissibile: ammissibilità, quantità e valore dell'effettiva perdita di produzione;

c) che i richiedenti ammissibili non abbiano ottenuto finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Ai richiedenti ammissibili per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, gli aiuti possono essere versati senza attendere la conclusione di tutti i controlli, in particolare quelli sui richiedenti selezionati per i controlli in loco.

Nei casi in cui l'ammissibilità del richiedente non sia confermata, gli aiuti sono rimborsati e vengono applicate sanzioni.

#### Articolo 5

L'Italia comunica alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.

#### Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).


<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/697 della Commissione, del 4 maggio 2016, riguardante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N7 in Italia (GU L 120 del 5.5.2016, pag. 35).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/155 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 23 del 28.1.2017, pag. 25).

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).



- (<sup>6</sup>) Decisione di esecuzione (UE) 2017/263 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 39 del 16.2.2017, pag. 6).
- (<sup>7</sup>) Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177).
- (<sup>8</sup>) Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15).
- (<sup>9</sup>) Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 12.4.2017, pag. 80).
- (<sup>10</sup>) Decisione di esecuzione (UE) 2017/780 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 30).
- (<sup>11</sup>) Decisione di esecuzione (UE) 2017/977 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 155).
- (<sup>12</sup>) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1397 della Commissione, del 27 luglio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 197 del 28.7.2017, pag. 13).
- (<sup>13</sup>) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1415 della Commissione, del 3 agosto 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 203 del 4.8.2017, pag. 9).
- (<sup>14</sup>) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1484 della Commissione, del 17 agosto 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 214 del 18.8.2017, pag. 28).
- (<sup>15</sup>) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1519 della Commissione, del 1° settembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 228 del 2.9.2017, pag. 1).
- (<sup>16</sup>) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1593 della Commissione, del 20 settembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 243 del 21.9.2017, pag. 14).
- (<sup>17</sup>) Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).
- (<sup>18</sup>) Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).
- (<sup>19</sup>) Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).



## ALLEGATO

**Zone regolamentate e periodi cui si riferisce l'articolo 2**

Parti dell'Italia e periodi stabiliti secondo la direttiva 2005/94/CE di cui alla legislazione seguente:

- Decisione di esecuzione (UE) 2016/697 della Commissione, del 4 maggio 2016, riguardante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H7N7 in Italia (GU L 120 del 5.5.2016, pag. 35).
- Decisione di esecuzione (UE) 2017/155 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 23 del 28.1.2017, pag. 25).
- Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).
- Decisione di esecuzione (UE) 2017/263 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che stabilisce misure di riduzione del rischio e di biosicurezza rafforzate nonché sistemi di individuazione precoce dei rischi di trasmissione al pollame, attraverso i volatili selvatici, dei virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 39 del 16.2.2017, pag. 6).
- Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177).
- Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15).
- Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).
- Decisione di esecuzione (UE) 2017/780 della Commissione, del 3 maggio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 116 del 5.5.2017, pag. 30).
- Decisione di esecuzione (UE) 2017/977 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 155).
- Decisione di esecuzione (UE) 2017/1397 della Commissione, del 27 luglio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 197 del 28.7.2017, pag. 13).
- Decisione di esecuzione (UE) 2017/1415 della Commissione, del 3 agosto 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 203 del 4.8.2017, pag. 9).
- Decisione di esecuzione (UE) 2017/1484 della Commissione, del 17 agosto 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 214 del 18.8.2017, pag. 28).
- Decisione di esecuzione (UE) 2017/1519 della Commissione, del 1º settembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 228 del 2.9.2017, pag. 1).
- Decisione di esecuzione (UE) 2017/1593 della Commissione, del 20 settembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 243 del 21.9.2017, pag. 14).
- Decreti del ministero della Salute che dichiarano lo stato d'infezione a seguito dei focolai d'influenza aviaria altamente patogeni confermati tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017.



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1507 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2018

## relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Polonia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 220, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Tra il 3 dicembre 2016 e il 16 marzo 2017 la Polonia ha confermato e notificato 65 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5. Le specie interessate sono anatre, oche, tacchini nonché polli e galline ovaiole della specie *Gallus domesticus*.
- (2) La Polonia ha adottato, immediatamente e con efficienza, tutte le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessarie a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (3) In particolare, la Polonia ha adottato misure di controllo, monitoraggio e prevenzione e ha istituito zone di protezione e sorveglianza («zone regolamentate») a norma delle decisioni di esecuzione (UE) 2016/2219 <sup>(3)</sup>, (UE) 2016/2367 <sup>(4)</sup>, (UE) 2017/14 <sup>(5)</sup>, (UE) 2017/116 <sup>(6)</sup>, (UE) 2017/155 <sup>(7)</sup>, (UE) 2017/247 <sup>(8)</sup>, (UE) 2017/417 <sup>(9)</sup> e (UE) 2017/554 <sup>(10)</sup> della Commissione.
- (4) Grazie alle suddette misure, la Polonia è riuscita a contenere e sradicare la malattia. Le misure veterinarie e di polizia sanitaria dell'Unione e della Polonia sono state applicate fino al 22 maggio 2017 in tutti gli allevamenti interessati.
- (5) La Polonia ha comunicato alla Commissione che le misure veterinarie e di polizia sanitaria applicate per contenere e sradicare la malattia si sono ripercosse su un numero assai ampio di operatori, i quali hanno subito perdite di reddito non ammissibili al contributo finanziario dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(11)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/2219 della Commissione, dell'8 dicembre 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 334 del 9.12.2016, pag. 52).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/2367 della Commissione, del 21 dicembre 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 350 del 22.12.2016, pag. 42).

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/14 della Commissione, del 5 gennaio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 4 del 7.1.2017, pag. 10).

<sup>(6)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/116 della Commissione, del 20 gennaio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 18 del 24.1.2017, pag. 53).

<sup>(7)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/155 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 23 del 28.1.2017, pag. 25).

<sup>(8)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

<sup>(9)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177).

<sup>(10)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15).

<sup>(11)</sup> Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).




- (6) Il 17 luglio 2017 la Commissione ha ricevuto dalle autorità polacche una richiesta formale di partecipazione al finanziamento di talune misure eccezionali di sostegno ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013. L'11 aprile 2018, il 10 maggio 2018 e il 19 giugno 2018 le autorità polacche hanno chiarito la loro richiesta.
- (7) In seguito all'applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria sono stati prolungati i periodi di fermo, è stata proibita l'immissione di volatili e ristretta la movimentazione in tutti gli allevamenti di tutti i tipi di pollame nelle zone regolamentate istituite a seguito dell'insorgere di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5. Queste misure hanno interessato le seguenti specie: anatre, oche, tacchini nonché polli e galline ovaiole della specie *Gallus domesticus*. Ne è risultata una perdita di produzione negli allevamenti di tali specie. È pertanto opportuno compensare tali perdite.
- (8) A norma dell'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dalla Polonia per le misure eccezionali di sostegno del mercato. I quantitativi massimi ammissibili al finanziamento per ciascuna misura eccezionale di sostegno del mercato dovrebbero essere fissati dalla Commissione una volta esaminata la richiesta ricevuta dalla Polonia.
- (9) Per evitare rischi di sovracompensazione, l'importo forfettario dovrebbe basarsi su studi tecnici ed economici o su una documentazione contabile ed essere fissato a un livello adeguato per ciascun capo e prodotto secondo le categorie degli animali prodotti.
- (10) Per evitare rischi di doppio finanziamento, le perdite incorse non dovrebbero essere state compensate da aiuti di Stato o da assicurazioni e la partecipazione finanziaria dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitata agli animali e ai prodotti ammissibili per i quali non è stato ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.
- (11) La portata e la durata delle misure eccezionali di sostegno del mercato previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate allo stretto necessario a tal fine. In particolare, tali misure dovrebbero applicarsi solo alla produzione di pollame negli allevamenti ubicati nelle zone regolamentate e solo per la durata delle misure veterinarie e di polizia sanitaria stabilite nella pertinente legislazione dell'Unione e della Polonia in ordine ai 65 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità confermati tra il 3 dicembre 2016 e il 16 marzo 2017 e alle rispettive zone regolamentate.
- (12) Ai fini di una sana gestione finanziaria di queste misure eccezionali di sostegno del mercato, solo i pagamenti che la Polonia versa ai beneficiari entro il 30 settembre 2019 dovrebbero essere ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione <sup>(1)</sup> non dovrebbe essere applicabile.
- (13) Ai fini dell'ammissibilità e correttezza dei pagamenti, la Polonia dovrebbe procedere a controlli ex ante.
- (14) Per consentire all'Unione di procedere al controllo finanziario, la Polonia dovrebbe comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.
- (15) Dato che le restrizioni connesse ai focolai di influenza aviaria sono entrate in vigore in date diverse nelle zone regolamentate interessate e che il presente regolamento non prevede un termine per la presentazione delle domande di aiuto, ai fini dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 è opportuno considerare la data di entrata in vigore del presente regolamento come il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati nel presente regolamento.
- (16) Per assicurare l'immediata attuazione da parte della Polonia delle misure stabilite nel presente regolamento, esso dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese incorse dalla Polonia per sostenere il mercato delle uova e delle carni di pollame gravemente colpito dai 65 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 rilevati e notificati dalla Polonia tra il 3 dicembre 2016 e il 16 marzo 2017.

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).



#### Articolo 2

Le spese incorse dalla Polonia sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione solo:

- a) per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nella legislazione dell'Unione e in quella polacca di cui all'allegato e relative al periodo di cui all'articolo 1; nonché
- b) per gli allevamenti che sono stati soggetti alle misure veterinarie e di polizia sanitaria e sono ubicati nelle zone indicate nella legislazione dell'Unione e della Polonia di cui all'allegato («zone regolamentate»); nonché
- c) se sono state versate ai beneficiari dalla Polonia entro il 30 settembre 2019. Non si applica l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014; nonché
- d) se l'animale o prodotto, per il periodo di cui alla lettera a), non ha beneficiato di alcuna compensazione tramite aiuti di Stato o assicurazioni e non ha ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.

#### Articolo 3

Il livello massimo della partecipazione finanziaria dell'Unione per le perdite di produzione di pollame nelle zone regolamentate è di 1,411 milioni di EUR. Si applicano i seguenti importi forfettari:

- a) 0,0059 EUR al giorno per gallina ovaioia di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 186 598 capi;
- b) 0,0085 EUR al giorno per pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 474 567 capi;
- c) 0,01075 EUR al giorno per anatra da ingrasso di cui al codice NC 0105 99 10, fino a un massimo di 246 131 capi;
- d) 0,0126 EUR al giorno per oca da ingrasso di cui al codice NC 0105 99 20, fino a un massimo di 4 622 capi;
- e) 0,1757 EUR al giorno per oca da riproduzione di cui al codice NC 0105 99 20, fino a un massimo di 55 307 capi;
- f) 0,0333 EUR al giorno per tacchino di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 485 343 capi.

#### Articolo 4

La Polonia procede a controlli amministrativi e materiali a norma degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>.

In particolare, la Polonia verifica:

- a) l'ammissibilità di chi presenta domanda di sostegno;
- b) per ciascun richiedente ammissibile: ammissibilità, quantità e valore dell'effettiva perdita di produzione;
- c) che i richiedenti ammissibili non abbiano ottenuto finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite di cui all'articolo 2 del presente regolamento.


Ai richiedenti ammissibili per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, gli aiuti possono essere versati senza attendere la conclusione di tutti i controlli, in particolare quelli sui richiedenti selezionati per i controlli in loco.

Nei casi in cui l'ammissibilità del richiedente non sia confermata, gli aiuti sono rimborsati e vengono applicate sanzioni.

#### Articolo 5

Ai fini dell'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, il fatto generatore del tasso di cambio relativo agli importi fissati all'articolo 3 del presente regolamento è l'entrata in vigore del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).



*Articolo 6*

Le autorità polacche comunicano alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

**Zone regolamentate e periodi cui si riferisce l'articolo 2**

Parti della Polonia e periodi stabiliti secondo la direttiva 2005/94/CE di cui alla legislazione seguente:

- Decisione di esecuzione (UE) 2016/2219 della Commissione, dell'8 dicembre 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 334 del 9.12.2016, pag. 52).
- Decisione di esecuzione (UE) 2016/2367 della Commissione, del 21 dicembre 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 350 del 22.12.2016, pag. 42).
- Decisione di esecuzione (UE) 2017/14 della Commissione, del 5 gennaio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 4 del 7.1.2017, pag. 10).
- Decisione di esecuzione (UE) 2017/116 della Commissione, del 20 gennaio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 18 del 24.1.2017, pag. 53).
- Decisione di esecuzione (UE) 2017/155 della Commissione, del 26 gennaio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2122 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in alcuni Stati membri (GU L 23 del 28.1.2017, pag. 25).
- Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).
- Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 63 del 9.3.2017, pag. 177).
- Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 79 del 24.3.2017, pag. 15).
- Legge nazionale che dichiara lo stato di infezione a seguito dei focolai d'influenza aviaria altamente patogeni confermati tra il 3 dicembre 2016 e il 16 marzo 2017.
- Legge nazionale che mette fine allo stato di infezione dichiarato a seguito dei focolai d'influenza aviaria altamente patogeni confermati tra il 3 dicembre 2016 e il 16 marzo 2017.

18CE2213



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1508 DELLA COMMISSIONE****del 10 ottobre 2018****recante fissazione del coefficiente di deprezzamento da applicare per l'acquisto di latte scremato in polvere all'intervento pubblico nell'esercizio contabile 2019**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 4,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 1, lettera e) del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> disciplina il finanziamento del deprezzamento dei prodotti agricoli in giacenza all'intervento pubblico.
- (2) I punti 1, 2 e 3 dell'allegato V del regolamento delegato (UE) n. 906/2014 stabiliscono il metodo di determinazione della percentuale di deprezzamento, da applicare sotto forma di coefficiente. La percentuale di deprezzamento al momento dell'acquisto dei prodotti agricoli corrisponde al massimo alla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di smercio stimato di ciascun prodotto in questione. Tale percentuale deve essere fissata per ogni prodotto prima dell'inizio dell'esercizio contabile. La Commissione può inoltre limitare il deprezzamento al momento dell'acquisto a una frazione della suddetta percentuale, frazione che non può essere inferiore al 70 % del deprezzamento totale.
- (3) Si dovrebbe quindi fissare il coefficiente per il latte scremato in polvere che gli Stati membri devono applicare ai valori d'acquisto mensili per l'esercizio contabile 2019.
- (4) Ai fini di una sana gestione delle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia, si dovrebbero notificare alla Commissione le spese determinate dall'applicazione dei coefficienti di deprezzamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il latte scremato in polvere acquistato all'intervento pubblico e immagazzinato o preso in consegna dagli Stati membri tra il 1° ottobre 2018 e il 30 settembre 2019, gli Stati membri applicheranno un coefficiente di deprezzamento di 0,21 al valore d'acquisto mensile del latte scremato in polvere.


*Articolo 2*

Gli Stati membri notificano alla Commissione le spese determinate dall'applicazione dei coefficienti di deprezzamento di cui all'articolo 1 del presente regolamento tramite le dichiarazioni di spesa stabilite conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione <sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 906/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le spese dell'intervento pubblico (GUL 255 del 28.8.2014, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GUL 255 del 28.8.2014, pag. 59).



*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

**18CE2214**



**DECISIONE (UE) 2018/1509 DEL CONSIGLIO**  
**del 2 ottobre 2018**  
**relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della**  
**Repubblica federale di Germania**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 <sup>(1)</sup>, (UE) 2015/190 <sup>(2)</sup> e (UE) 2015/994 <sup>(3)</sup>, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Wolfgang SCHMIDT,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È nominata membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig.ra Annette TABBARA, *Staatsrätin, Bevollmächtigte der Freien und Hansestadt Hamburg beim Bund, der Europäischen Union und für auswärtige Angelegenheiten.*

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 2 ottobre 2018

*Per il Consiglio*

*Il presidente*


H. LÖGER

---

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 20 del 27.1.2015, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 31 del 7.2.2015, pag. 25).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 159 del 25.6.2015, pag. 70).



**DECISIONE (UE) 2018/1510 DEL CONSIGLIO****dell'8 ottobre 2018****relativa alla nomina di due membri del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 <sup>(1)</sup>, (UE) 2015/190 <sup>(2)</sup> e (UE) 2015/994 <sup>(3)</sup>, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. L'11 luglio 2017, con decisione (UE) 2017/1334 del Consiglio <sup>(4)</sup>, il sig. Augusto ROLLANDIN è stato sostituito dal sig. Pierluigi MARQUIS in qualità di membro. Il 29 gennaio 2018, con decisione (UE) 2018/157 del Consiglio <sup>(5)</sup>, il sig. Pierluigi MARQUIS è stato sostituito dal sig. Laurent VIERIN in qualità di membro.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Laurent VIERIN.
- (3) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato sulla cui base la sig.ra Micaela FANELLI [*Sindaco del Comune di Riccia (CB)*] è stata proposta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Sono nominate membri al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

- sig.ra Nicoletta SPELGATTI, *Consigliere e presidente della Regione Valle d'Aosta*,
- sig.ra Micaela FANELLI, *Assessore del Comune di Pontecorvo (FR)* (modifica del mandato).

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2018

*Per il Consiglio**La presidente*

J. BOGNER-STRAUSS


<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 20 del 27.1.2015, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 31 del 7.2.2015, pag. 25).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 159 del 25.6.2015, pag. 70).

<sup>(4)</sup> Decisione (UE) 2017/1334 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana (GUL 185 del 18.7.2017, pag. 45).

<sup>(5)</sup> Decisione (UE) 2018/157 del Consiglio, del 29 gennaio 2018, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana (GUL 29 dell'1.2.2018, pag. 35).



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1511 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2018

**che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.)**

[notificata con il numero C(2018) 6452]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9, paragrafo 8, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione <sup>(2)</sup> definisce le condizioni per lo spostamento di determinate piante ospiti che non sono mai state coltivate all'interno delle zone delimitate, e condizioni più specifiche per determinate piante ospiti, comprese le piante destinate all'impianto di *Polygala myrtifolia* L.
- (2) L'esperienza ha dimostrato che le piante destinate all'impianto di *Polygala myrtifolia* L. si sono rivelate particolarmente sensibili alla *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) («l'organismo specificato»). Al fine di garantire un più elevato livello di protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione è opportuno prevedere che l'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi siano effettuati il più vicino possibile al momento del loro primo spostamento al di fuori del sito di produzione. Lo stesso obbligo dovrebbe applicarsi alle piante destinate all'impianto di *Polygala myrtifolia* L., introdotte nell'Unione e originarie di un paese terzo in cui l'organismo specificato non è presente.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1


La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è così modificata:

- 1) all'articolo 9, paragrafo 8, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, delle specie *Coffea*, *Lavandula dentata* L., *Nerium oleander* L., *Olea europaea* L., *Polygala myrtifolia* L. e *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb sono spostate all'interno dell'Unione solo se sono state coltivate in un sito soggetto a ispezione ufficiale annuale e a campionamento, tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della *Xylella fastidiosa* forniti sul sito web della Commissione, nonché ad analisi conformemente alle norme internazionali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato, che confermino l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari al 5 %. Anteriormente al suo primo spostamento al fuori del sito di produzione, ogni lotto di piante destinate all'impianto di *Polygala myrtifolia* L. che deve essere spostato all'interno dell'Unione è inoltre sottoposto a un'ispezione visiva ufficiale e a un campionamento il più vicino possibile al momento dello spostamento, tenendo conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della *Xylella fastidiosa* forniti sul sito web della Commissione, nonché ad analisi, conformemente alle norme internazionali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato, che confermano l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari al 5 %. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, l'eventuale presenza dell'organismo specificato è verificata mediante un'analisi e, in caso di risultato positivo, essa viene individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'analisi molecolare positiva. Tali analisi sono elencate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie.»

<sup>(1)</sup> GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) (GUL 125 del 21.5.2015, pag. 36).



2) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, delle specie *Coffea*, *Lavandula dentata* L., *Nerium oleander* L., *Olea europaea* L., *Polygala myrtifolia* L. e *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb sono introdotte nell'Unione solo se sono state coltivate in un sito soggetto a un'ispezione ufficiale annuale e se sono state sottoposte a campionamento e analisi, effettuati in periodi opportuni per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato e in conformità alle norme internazionali, che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari al 5 %. Anteriormente al suo primo spostamento dal suo luogo di produzione e il più vicino possibile al momento dello spostamento, ogni lotto di piante destinate all'impianto di *Polygala myrtifolia* L. è inoltre sottoposto a un'ispezione visiva ufficiale e a un campionamento nonché ad analisi conformemente alle norme internazionali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato, che confermano l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari al 5 %.»


#### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2018

Per la Commissione  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
Membro della Commissione

18CE2217



**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1512 DELLA COMMISSIONE****del 10 ottobre 2018****che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri**

[notificata con il numero C(2018) 6761]

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri nei quali sono stati confermati casi di tale malattia nei suini domestici o selvatici («gli Stati membri interessati»). L'allegato di tale decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica riguardante tale malattia. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato ripetutamente modificato per tener conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana, cambiamenti che devono appunto riflettersi in tale allegato. L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/1282 della Commissione <sup>(5)</sup>, a seguito dei recenti casi di peste suina africana in Lituania e in Polonia.
- (2) Il rischio di diffusione della peste suina africana nella fauna selvatica è connesso alla naturale lenta diffusione della malattia tra le popolazioni di suini selvatici nonché ai rischi legati all'attività umana, come dimostrato dalla recente evoluzione epidemiologica della malattia nell'Unione e come documentato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere del gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali, pubblicato il 14 luglio 2015, nella relazione scientifica EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana nei paesi baltici e in Polonia, pubblicata il 23 marzo 2017, e nella relazione scientifica EFSA sulle analisi epidemiologiche della peste suina africana negli Stati baltici e in Polonia, pubblicata l'8 novembre 2017 <sup>(6)</sup>.
- (3) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2018/1282 la situazione epidemiologica nell'Unione riguardo alla peste suina africana è cambiata, con il verificarsi di ulteriori casi di tale malattia che devono riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (4) Nell'ottobre 2018 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel distretto di Borsod-Abaúj-Zemplén, in Ungheria. Tale caso di peste suina africana nella popolazione di suini selvatici determina un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Le zone dell'Ungheria colpite dal recente caso di peste suina africana dovrebbero pertanto figurare negli elenchi di cui alle parti I e II di tale allegato.

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.<sup>(3)</sup> GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2018/1282 della Commissione, del 21 settembre 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GU L 239 del 24.9.2018, pag. 21).<sup>(6)</sup> EFSA Journal 2015;13(7):4163; EFSA Journal 2017;15(3):4732; EFSA Journal 2017;15(11):5068.

- (5) Nell'ottobre 2018 è stato rilevato un caso di peste suina africana in suini selvatici nel distretto di Mrągowski, in Polonia. Anche tale caso di peste suina africana nella popolazione di suini selvatici determina un aumento del livello di rischio che dovrebbe riflettersi nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Le zone della Polonia colpite dalla peste suina africana dovrebbero pertanto figurare negli elenchi di cui alle parti I e II di tale allegato.
- (6) Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi dell'evoluzione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione e di far fronte in maniera proattiva ai rischi associati alla diffusione di tale malattia, è opportuno che siano delimitate nuove zone ad alto rischio di dimensioni sufficienti in Ungheria e in Polonia e che tali zone siano debitamente inserite negli elenchi di cui alle parti I e II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*


L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2018

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*



## ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal seguente:


«ALLEGATO

PARTE I

### 1. Repubblica ceca

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

- okres Uherské Hradiště,
- okres Kroměříž,
- okres Vsetín,
- katastrální území obcí v okrese Zlín:
  - Bělov,
  - Biskupice u Luhačovic,
  - Bohuslavice nad Vláří,
  - Brumov,
  - Bylnice,
  - Divnice,
  - Dobrkovice,
  - Dolní Lhota u Luhačovic,
  - Drnovice u Valašských Klobouk,
  - Halenkovice,
  - Haluzice,
  - Hrádek na Vlárské dráze,
  - Hřivínův Újezd,
  - Jestřabí nad Vláří,
  - Kaňovice u Luhačovic,
  - Kelníky,
  - Kladná-Žilín,
  - Kochavec,
  - Komárov u Napajedel,
  - Křekov,
  - Lipina,
  - Lipová u Slavičína,
  - Ludkovice,
  - Luhačovice,
  - Machová,
  - Mirošov u Valašských Klobouk,
  - Mysločovice,
  - Napajedla,
  - Návojná,
  - Nedašov,
  - Nedašova Lhota,
  - Nevšová,



- Otrokovice,
- Petruvka u Slavičina,
- Pohořelice u Napajedel,
- Polichno,
- Popov nad Vlárí,
- Poteč,
- Pozlovice,
- Rokytnice u Slavičina,
- Rudimov,
- Řetečov,
- Sazovice,
- Sidonie,
- Slavičín,
- Smolína,
- Spytihněv,
- Svatý Štěpán,
- Šanov,
- Šarovy,
- Štítná nad Vlárí,
- Tichov,
- Tlumačov na Moravě,
- Valašské Klobouky,
- Velký Ořechov,
- Vlachova Lhota,
- Vlachovice,
- Vrbětice,
- Žlutava.

## 2. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Hiiu maakond.

## 3. Ungheria

Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 650100, 650200, 650300, 650400, 650500, 650600, 650700, 650800, 650900, 651000, 651100, 651200, 651300, 651400, 651500, 651610, 651700, 651801, 651802, 651803, 651900, 652000, 652100, 652200, 652300, 652400, 652500, 652601, 652602, 652603, 652700, 652800, 652900, 653000, 653100, 653200, 653300, 653401, 653403, 653500, 653600, 653700, 653800, 653900, 654000, 654201, 654202, 654301, 654302, 654400, 654501, 654502, 654600, 654700, 654800, 654900, 655000, 655100, 655200, 655300, 655400, 655500, 655600, 655700, 655800, 655901, 655902, 656000, 656100, 656200, 656300, 656400, 656600, 657300, 657400, 657500, 657600, 657700, 657800, 657900, 658000, 658100, 658201, 658202, 658310, 658403, 659100, 659210, 659220, 659300, 659400, 659500, 659601, 659602, 659701, 659800, 659901, 660000, 660100, 660200, 660400, 660501, 660502, 660600 és 660800 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Hajdú-Bihar megye 900150, 900250, 900350, 900450, 900550, 900650, 900660, 900670, 900750, 900850, 900860, 900930, 900950, 901050, 901150, 901250, 901260, 901270, 901350, 901560, 901590, 901850, 901950, 902950, 902960, 903050, 903150, 903250, 903350, 903360, 903370, 903450, 904450, 904460, 904550, 904650, 904750, 904760, 905450 és 905550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,



- Heves megye 700150, 700250, 700260, 700350, 700450, 700460, 700550, 700650, 700750, 700850, 702350, 702450, 702550, 702750, 702850, 703350, 703360, 703450, 703550, 703610, 703750, 703850, 703950, 704050, 704150, 704250, 704350, 704450, 704550, 704650, 704750, 704850, 704950, 705050, 705250, 705350, 705510 és 705610 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750250, 750260, 750350, 750450, 750460, 750550, 750650, 750750, 750850, 750950 és 750960 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye 550120, 550130, 550210, 550710, 550810, 551450, 551460, 551550, 551650, 551710, 552010, 552150, 552250, 552350, 552360, 552450, 552460, 552520, 552550, 552610, 552620, 552710, 552850, 552860, 552950, 552960, 552970, 553050, 553110, 553250, 553260, 553350, 553650, 553750, 553850, 553910, és 554050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Pest megye 571250, 571350, 571550, 571610, 571750, 571760, 572250, 572350, 572550, 572850, 572950, 573360 573450, 580050, és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 850650, 850850, 851851, 851852, 851950, 852350, 852450, 852550, 852750, 853560, 853650, 853751, 853850, 853950, 853960, 854050, 854150, 854250, 854350, 855250, 855350, 855450, 855460, 855550, 855650, 855660, 855750, 855850, 855950, 855960, 856012, 856050, 856150,, 856260 857050, 857150, 857350 és 857450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

#### 4. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Aizputes novads,
- Alsungas novads,
- Kuldīgas novada Gudenieku, Turlavas un Laidu pagasts,
- Pāvilostas novada Sakas pagasts un Pāvilostas pilsēta,
- Priekules novads,
- Skrundas novada Rudbāržu pagasts,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Daugulupes ielas un Daugulupītes,
- Ventspils novada Jūrkalnes pagasts.

#### 5. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:


- Jurbarko rajono savivaldybė: Eržvilko, Smalininkų ir Viešvilės seniūnijos,
- Kelmės rajono savivaldybė: Kelmės, Kelmės apylinkių, Kražių, Kukečių, Liolių, Pakražančio, Šaukėnų seniūnijos, Tytuvėnų seniūnijos dalis į vakarus ir šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 157 ir į vakarus nuo kelio Nr. 2105, ir Vaiguvo seniūnijos,
- Mažeikių rajono savivaldybė: Sedos, Šerkšnėnų ir Židikų seniūnijos,
- Pagėgių savivaldybė,
- Plungės rajono savivaldybė,
- Raseinių rajono savivaldybė: Girkalnio ir Kalnūjų seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr A1, Nemakščių, Paliepių, Raseinių, Raseinių miesto ir Viduklės seniūnijos,
- Rietavo savivaldybė,
- Šakių rajono savivaldybė: Barzdų, Griškabūdžio, Kriūkų, Kudirkos Naumiesčio, Lekėčių, Lukšių, Sintautų, Slavikų, Sudargo ir Žvirgždaičių seniūnijos,
- Šilalės rajono savivaldybė,
- Šilutės rajono savivaldybė: Juknaičių, Kintų, Šilutės ir Usėnų seniūnijos,
- Tauragės rajono savivaldybė,

#### 6. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:


- gmina Stare Juchy w powiecie elckim,



- gminy Dubeninki, Gołdap i część gminy Banie Mazurskie położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,
  - gmina Pozezdrze i część gminy Węgorzewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą nr 63 biegnącą do miejscowości Przysań i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przysań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radzieje, Dłużec w powiecie węgorzewskim,
  - gmina Ruciane – Nida i część gminy Pisz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 oraz miasto Pisz w powiecie piskim,
  - gminy Giżycko z miastem Giżycko, Krukłanki, Miłki, Wydminy i Ryn w powiecie giżyckim,
  - gminy Mikołajki, Piecki, Sorkwity i część gminy wiejskiej Mrągowo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo w powiecie mrągowskim,
  - gmina Bisztynek w powiecie bartoszyckim,
  - gmina Reszel w powiecie kętrzyńskim,
  - gminy Orneta, Lubomino, część gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński oraz na południowy wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 i część gminy Kiwity położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 w powiecie lidzbarskim,
  - gminy Elbląg, Godkowo, Gronowo Elbląskie, Markusy, Pasłek i część gminy Tolkmicko niewymieniona w części II załącznika w powiecie elbląskim oraz strefa wód przybrzeżnych Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej,
  - powiat miejski Elbląg,
  - gminy Biskupiec, Dobre Miasto, Jeziorany i Kolno w powiecie olsztyńskim,
  - gmina Miłakowo w powiecie ostródzkim,
- w województwie podlaskim:
- gminy Brańsk z miastem Brańsk, Rudka i Wyszki w powiecie bielskim,
  - gmina Perlejewo w powiecie siemiatyckim,
  - gminy Kolno z miastem Kolno, Mały Płock i Turośl w powiecie kolneńskim,
  - gmina Poświętne w powiecie białostockim,
  - gminy Kołaki Kościelne, Rutki, Szumowo, część gminy Zambrów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 i miasto Zambrów w powiecie zambrowskim,
  - gminy Wiżajny i Przerośl w powiecie suwalskim,
  - gminy Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew w powiecie wysokomazowieckim,
  - gminy Miastkowo, Nowogród i Zbójna w powiecie łomżyńskim.
- w województwie mazowieckim:
- gminy Ceranów, Kosów Lacki, Sabnie, Sterdyń, część gminy Bielany położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
  - gminy Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Stoczek, Wierzбно i miasto Węgrów w powiecie węgrowskim,
  - część gminy Kotuń położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Żuków w powiecie siedleckim,
  - gminy Rzekuń, Troszyn, Lelis, Czerwin i Goworowo w powiecie ostrołęckim,
  - powiat miejski Ostrołęka,
  - powiat ostrowski,
  - gminy Karniewo, Maków Mazowiecki, Rzewnie i Szelków w powiecie makowskim,
  - gmina Krasne w powiecie przasnyskim,



- gminy Mała Wieś i Wyszogród w powiecie płockim,
  - gminy Ciechanów z miastem Ciechanów, Głinojeck, Gołymin – Ośrodek, Ojrzeń, Opinogóra Górna i Sońsk w powiecie ciechanowskim,
  - gminy Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Płońsk z miastem Płońsk, Sochocin i Załuski w powiecie płońskim,
  - gminy Gzy, Obryte, Zatory, Pułtusk i część gminy Winnica położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
  - gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rzańnik, Wyszków, Zabrodzie i część gminy Somianka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
  - gminy Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka i Thuszcz w powiecie wołomińskim,
  - gminy Dobrze, Jakubów, Mrozy, Dęba Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Stanisławów, część gminy Cegłów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barczackie do wschodniej granicy gminy i miasto Mińsk Mazowiecki w powiecie mińskim,
  - gminy Górzno, Łaskarzew z miastem Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Sobolew, Trojanów i Żelechów w powiecie garwolińskim,
  - gminy Garbatka Letnisko, Gniewoszów, Kozienice, Sieciechów i część gminy Głowaczów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie kozienickim,
  - gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim,
  - powiat żyrardowski,
  - gminy Belsk Duży, Błędów, Goszczyn i Mogielnica w powiecie grójeckim,
  - gminy Białobrzegi, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce i część gminy Stromiec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,
  - gminy Jedlińsk, Jastrzębia i Pionki z miastem Pionki w powiecie radomskim,
  - gminy Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew z miastem Sochaczew i Teresin w powiecie sochaczewskim,
  - gmina Policzna w powiecie zwoleńskim.
- w województwie lubelskim:
- gminy Jabłonna, Krzczonów, Niemce, Garbów, Jastków, Konopnica, Wólka, Głusk w powiecie lubelskim,
  - gminy Łęczna i część gminy Spiczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łęczyńskim,
  - gminy Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość, Komarów-Osada w powiecie zamojskim,
  - gminy Trzemeszany i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,
  - gminy Abramów, Kamionka i Lubartów z miastem Lubartów w powiecie lubartowskim,
  - gminy Kłoczew, Ryki, Dęblin i Stężycza w powiecie ryckim,
  - gminy Puławy z miastem Puławy, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Wąwolnica, Nałęczów, Markuszów, Żyrzyn w powiecie puławskim,
  - gminy Mielgiew, Rybczewice, miasto Świdnik i część gminy Piaski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;
  - gminy Gorzków, Izbica, Rudnik i Żółkiewka w powiecie krasnostawskim,
  - gminy Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Łaszczów, Susiec, Tyszowce i Ulhówek w powiecie tomaszowskim,
  - gminy Łukowa i Obsza w powiecie biłgorajskim,
  - powiat miejski Lublin.



w województwie podkarpackim:

- gminy Horyniec-Zdrój, Narol, Stary Dzików i Wielkie Oczy i część gminy Oleszyce położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz - na południe od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików - na zachód od tej drogi w powiecie lubaczowskim,
- gminy Laszki i Wiązownica w powiecie jarosławskim.

## 7. Romania

Le seguenti zone della Romania:


- Alba county with the following delimitation:
  - North of National Road no. 7
- Arad county with the following delimitation:
  - In the North side of the line described by following localities:
    - Macea,
    - Şiria,
    - Bârzava,
    - Toc, which is junction with National Road no. 7,
    - North of National Road no. 7,
- Arges county,
- Bistriţa county,
- Braşov county,
- Cluj county,
- Covasna county,
- Harghita county,
- Hunedoara county with the following delimitation:
  - North of the line described by following localities:
    - Brănişca,
    - Deva municipality,
    - Turdaş,
    - Zam and Aurel Vlaicu localities which are at junction with National Road no. 7,
    - North of National Road no. 7,
- Iasi county,
- Maramureş county,
- Neamt county,
- Teleorman county.

## PARTE II


### 1. Repubblica ceca

Le seguenti zone della Repubblica ceca:

- katastrální území obcí v okrese Zlín:
  - Bohuslavice u Zlína,
  - Bratřejov u Vizovic,
  - Březnice u Zlína,
  - Březová u Zlína,
  - Březůvky,
  - Dešná u Zlína,



- Dolní Ves,
- Doubravy,
- Držková,
- Fryšták,
- Horní Lhota u Luhačovic,
- Horní Ves u Fryštáku,
- Hostišová,
- Hrobice na Moravě,
- Hvozdná,
- Chrastěšov,
- Jaroslavice u Zlína,
- Jasenná na Moravě,
- Karlovice u Zlína,
- Kašava,
- Klečůvka,
- Kostelec u Zlína,
- Kudlov,
- Kvítkovice u Otrokovic,
- Lhota u Zlína,
- Lhotka u Zlína,
- Lhotsko,
- Lípa nad Dřevnicí,
- Loučka I,
- Loučka II,
- Louky nad Dřevnicí,
- Lukov u Zlína,
- Lukoveček,
- Lutonina,
- Lužkovice,
- Malenovice u Zlína,
- Mladcová,
- Neubuz,
- Oldřichovice u Napajedel,
- Ostrata,
- Podhradí u Luhačovic,
- Podkopná Lhota,
- Provodov na Moravě,
- Prštné,
- Příluky u Zlína,
- Racková,
- Raková,
- Salaš u Zlína,
- Sehradice,
- Slopné,
- Slušovice,



- Štípa,
- Tečovice,
- Trnava u Zlína,
- Ublo,
- Újezd u Valašských Klobouk,
- Velíková,
- Veselá u Zlína,
- Vítová,
- Vizovice,
- Vlčková,
- Všemina,
- Vysoké Pole,
- Zádveřice,
- Zlín,
- Želechovice nad Dřevnicí.

## 2. Estonia

Le seguenti zone dell'Estonia:

- Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

## 3. Ungheria


Le seguenti zone dell'Ungheria:

- Heves megye 700860, 700950, 701050, 701111, 701150, 701250, 701350, 701550, 701560, 701650, 701750, 701850, 701950, 702050, 702150, 702250, 702260, 702950, 703050, 703150, 703250, 703370, 705150 és 705450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 850950, 851050, 851150, 851250, 851350, 851450, 851550, 851560, 851650, 851660, 851751, 851752, 852850, 852860, 852950, 852960, 853050, 853150, 853160, 853250, 853260, 853350, 853360, 853450, 853550, 854450, 854550, 854560, 854650, 854660, 854750, 854850, 854860, 854870, 854950, 855050, 855150, 856250, 856350, 856360, 856450, 856550, 856650, 856750, 856760, 856850, 856950, 857650, valamint 850150, 850250, 850260, 850350, 850450, 850550, 852050, 852150, 852250, és 857550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Nógrád megye 550110, 550310, 550320, 550450, 550460, 550510, 550610, 550950, 551010, 551150, 551160, 551250, 551350, 551360, 551810, és 551821 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye 656701, 656702, 656800, 656900, 657010, 657100, 658401, 658402, 658404, 658500, 658600, 658700, 658801, 658802, 658901, 658902, 659000 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.


## 4. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:


- Ādažu novads,
- Aglonas novads,
- Aizkraukles novads,
- Aknīstes novads,
- Alojias novads,
- Alūksnes novads,
- Amatas novads,
- Apes novads,
- Auces novada Īles un Vecauces pagasts un Lielaucis pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļu uz Dienvidiem no autoceļa P96, Auces pilsēta,
- Babītes novads,
- Baldones novads,



- Baltinavas novads,
- Balvu novads,
- Bauskas novads,
- Beverīnas novads,
- Brocēnu novada Blīdenes pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa A9, Remtes pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1154 un P109,
- Burtnieku novads,
- Carnikavas novads,
- Cēsu novads,
- Cēsvaines novads,
- Ciblas novads,
- Dagdas novads,
- Daugavpils novads,
- Dobeles novada Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu un Naudītes pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Austrumiem no autoceļa P104, Dobeles pilsēta,
- Dundagas novads,
- Engures novads,
- Ērgļu novads,
- Garkalnes novads,
- Gulbenes novads,
- Iecavas novads,
- Ikšķiles novads,
- Ilūkstes novads,
- Inčukalna novads,
- Jaunjelgavas novads,
- Jaunpiebalgas novads,
- Jaunpils novads,
- Jēkabpils novads,
- Jelgavas novada, Glūdas, Svētes, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas, Sesavas, Platones un Vircavas pagasts,
- Kandavas novads,
- Kārsavas novads,
- Ķeguma novads,
- Ķekavas novads,
- Kocēnu novads,
- Kokneses novads,
- Krāslavas novads,
- Krimuldas novads,
- Krustpils novads,
- Kuldīgas novada Ēdoles, Īvandes, Padures, Rendas un Kabiles, pagasts, Rumbas pagasta daļa uz ziemeļiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz ziemeļaustrumiem no autoceļa P118, Kuldīgas pilsēta,
- Lielvārdes novads,
- Līgatnes novads,
- Limbažu novads,
- Līvānu novads,
- Lubānas novads,
- Ludzas novads,



- Madonas novads,
- Mālpils novads,
- Mārupes novads,
- Mazsalacas novads,
- Mērsraga novads,
- Naukšēnu novads,
- Neretas novads Zalves, Neretas un Pilskalnes pagasts,
- Ogres novads,
- Olaines novads,
- Ozolnieku novada Ozolnieku un Cenu pagasts,
- Pārgaujas novads,
- Pļaviņu novads,
- Preiļu novads,
- Priekuļu novads,
- Raunas novads,
- republikas pilsēta Daugavpils,
- republikas pilsēta Jelgava,
- republikas pilsēta Jēkabpils,
- republikas pilsēta Jūrmala,
- republikas pilsēta Rēzekne,
- republikas pilsēta Valmiera,
- Rēzeknes novads,
- Riebiņu novads,
- Rojas novads,
- Ropažu novads,
- Rugāju novads,
- Rundāles novads,
- Rūjienas novads,
- Salacgrīvas novads,
- Salas novads,
- Salaspils novads,
- Saldus novada Šķēdes, Nīgrandes, Jaunauces, Rubas, Vadakstes, un Pampāju pagasts,
- Saulkrastu novads,
- Sējas novads,
- Siguldas novads,
- Skrīveru novads,
- Skrundas novada Nīkrāces, Skrundas un Raņķu pagasts, Skrundas pilsēta,
- Smiltenes novads,
- Stopiņu novada daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes,
- Strenču novads,
- Talsu novads,
- Tērvetes novada Tērvetes un Augstkalnes pagasts,
- Tukuma novads,
- Vaiņodes novads,
- Valkas novads,




- Varakļānu novads,
- Vārkavas novads,
- Vecpiebalgas novads,
- Vecumnieku novads Vecumnieku, Stelpes, Bārbeles, Skaistkalnes, un Valles pagasts,
- Ventspils novada Ances, Tārgales, Popes, Vārves, Užavas, Piltenes, Puzes, Ziru, Ugāles, Usmas un Zlēku pagasts, Piltenes pilsēta,
- Viesītes novads,
- Viļakas novads,
- Viļānu novads,
- Zilupes novads.

#### 5. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Alytaus rajono savivaldybė: Krokialaukio, Miroslovo ir Simno seniūnijos,
- Anykščių rajono savivaldybė,
- Biržų miesto savivaldybė,
- Biržų rajono savivaldybė,
- Druskininkų savivaldybė,
- Elektrėnų savivaldybė,
- Ignalinos rajono savivaldybė,
- Jonavos rajono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Jurbarko miesto ir Jurbarkų, seniūnijos,
- Kaišiadorių miesto savivaldybė,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė: Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Pravieniškių, Rumšiškių, Žiežmarių ir Žiežmarių apylinkės seniūnijos,
- Kalvarijos savivaldybė,
- Kauno miesto savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė: Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Karmėlavos, Kulautuvos, Lapių, Linksmakalnio, Neveronių, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vandžiogalos ir Zapyškio seniūnijos,
- Kazlų Rūdos savivaldybė,
- Kelmės rajono savivaldybė: Užvenčio seniūnija,
- Kėdainių rajono savivaldybė: Gudžiūnų, Surviliškio, Šėtos, Truskavos ir Vilainių seniūnijos,
- Kupiškio rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė: Igliaukos, Gudelių, Liudvinavo, Sasnavos, Šunskų seniūnijos,
- Molėtų rajono savivaldybės: Alantos, Balninkų, Čiulėnų, Inturkės, Joniškio, Luokesos, Mindūnų, Suginčių, Videniškių seniūnijos,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Klovainių seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211,
- Panevėžio rajono savivaldybė,
- Pasvalio rajono savivaldybė,
- Radviliškio rajono savivaldybė: Aukštelkų seniūnija, Baisogalos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 144, Radviliškio, Radviliškio miesto seniūnija, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A9 ir į vakarus nuo kelio Nr. 3417 ir Tyrulių seniūnija,
- Prienų miesto savivaldybė,
- Prienų rajono savivaldybė: Ašmintos, Balbieriškio, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių seniūnijos,
- Rokiškio rajono savivaldybė,
- Šalčininkų rajono savivaldybė,



- Šilutės rajono savivaldybė: Rusnės seniūnija,
- Širvintų rajono savivaldybės: Čiobiškio, Gelvonų, Jauniūnų, Karnavės, Musninkų, Širvintų, Zibalų seniūnijos,
- Švenčionių rajono savivaldybė,
- Telšių rajono savivaldybė: Degaičių, Gadūnavo, Luokės, Nevarėnų, Ryskėnų, Telšių miesto, Upynos, Varnių, Viešvėnų ir Žarėnų seniūnijos,
- Ukmergės rajono savivaldybė,
- Utenos rajono savivaldybė,
- Vilniaus miesto savivaldybė,
- Vilniaus rajono savivaldybė: Avižienių, Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Maišiagalos, Marijampolio, Medininkų, Mickūnų, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Nemėžio, Pagirių, Riešės, Rudaminos, Rūkainių, Sudervės, Sužionių, Šatrininkų, Žujūnų seniūnijos,
- Vilkaviškio rajono savivaldybė,
- Visagino savivaldybė,
- Zarasų rajono savivaldybė.

## 6. Polonia

Le seguenti zone della Polonia:

w województwie warmińsko-mazurskim:


- gminy Kalinowo, Prostki i gmina wiejska Elk w powiecie elckim,
- gmina Milejewo i część obszaru lądowego gminy Tolkmicko położona na południe od linii brzegowej Zalewu Wiślanego i Zatoki Elbląskiej do granicy z gminą wiejską Elbląg w powiecie elbląskim,
- powiat olecki,
- gminy Orzysz, Biała Piska i część gminy Pisz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 w powiecie piskim,
- gmina Frombork, część gminy wiejskiej Braniewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr E28 i S22 i miasto Braniewo w powiecie braniewskim,
- gmina Kętrzyn z miastem Kętrzyn i część gminy Korsze położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącej miejscowości Kreliekiejmy i Sątoczno i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na wschód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,
- część gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 511 oraz na północny zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 51 i miasto Lidzbark Warmiński w powiecie lidzbarskim,
- część gminy wiejskiej Mrągowo położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 16 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 59 biegnącą od wschodniej granicy gminy do granicy miasta Mrągowo;
- w województwie podlaskim:
- powiat grajewski,
- gminy Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno, Mońki i Trzcianne w powiecie monieckim,
- gminy Łomża, Piątnica, Śniadowo, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,
- powiat miejski Łomża,
- gminy Mielnik, Nurzec – Stacja, Grodzisk, Drohiczyn, Dziadkowice, Milejczyce i Siemiatycze z miastem Siemiatycze w powiecie siemiatyckim,
- gminy Białowieża, Czeremcha, Narew, Narewka, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685, część gminy Kleszczele położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693, część gminy Hajnówka położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 i miasto Hajnówka w powiecie hajnowskim,
- gminy Kobylin-Borzymy i Sokoły w powiecie wysokomazowieckim,
- część gminy Zambrów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie zambrowskim,



- gminy Grabowo i Stawiski w powiecie kolneńskim,
- gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michałowo, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady i Choroszcz w powiecie białostockim,
- gmina Boćki i część gminy Bielsk Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 i miasto Bielsk Podlaski w powiecie bielskim,
- gmina Puńsk, część gminy Krasnopol położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653, część gminy Sejny położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 i miasto Sejny w powiecie sejneńskim,
- gminy Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Raczki, Rutka-Tartak, Suwałki i Szypliszki w powiecie suwalskim,
- powiat miejski Suwałki,
- powiat augustowski,
- gminy Korycin, Krynki, Kuźnica, Sokółka, Szudziałowo, część gminy Nowy Dwór położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokółskim,
- powiat miejski Białystok.

w województwie mazowieckim:

- gminy Przesmyki, Wodynie, część gminy Mordy położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 biegnącą od zachodniej granicy gminy do północno – wschodniej granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-wschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim,
- gminy Repki, Jabłonna Lacka, część gminy Bielany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 i część gminy wiejskiej Sokołów Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 w powiecie sokołowskim,
- powiat łosicki,
- gmina Brochów w powiecie sochaczewskim,
- gminy Czosnów, Leoncin, Pomiechówek, Zakroczym i miasto Nowy Dwór Mazowiecki w powiecie nowodworskim,
- gmina Joniec w powiecie płońskim,
- gmina Pokrzywnica w powiecie pułuskim,
- gminy Dąbrówka, Kobyłka, Marki, Radzymin, Wołomin, Zielonka i Ząbki w powiecie wołomińskim,
- część gminy Somianka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 62 w powiecie wyszkowskim,
- gmina Sulejówek i części gminy Latowicz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Stawek do skrzyżowania z drogą nr 802 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 802 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,
- gminy Borowie, Wilga i Garwolin z miastem Garwolin w powiecie garwolińskim,
- gminy Celestynów, Józefów, Karczew, Osieck, Otwock, Sobienie Jeziory i Wiązowna w powiecie otwockim
- powiat warszawski zachodni,
- powiat legionowski,
- powiat piaseczyński,
- powiat pruszkowski,
- gminy Chynów, Grójec, Jasieniec, Pniewy i Warka w powiecie grójeckim,
- gminy Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, Podkowa Leśna i Żabia Wola w powiecie grodziskim,
- gminy Grabów nad Pilicą, Magnuszew i część gminy Głowaczów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie kozienickim,
- część gminy Stromiec położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie białobrzeskim,
- powiat miejski Warszawa.



w województwie lubelskim:


- gminy Czemierniki, Kąkolewnica, Komarówka Podlaska, Wołyn, część gminy Borki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19, miasto Radzyń Podlaski, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łącząca miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, następnie na wschód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski biegnącej do południowej granicy gminy i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski oraz na południe od południowej granicy miasta Radzyń Podlaski do granicy gminy w powiecie radzyńskim,
- gminy Stoczek Łukowski z miastem Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska, Trzebieszów, część gminy Krzywdą położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kozuchówka, Krzywdą i Adamów, część gminy Stanin położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807, i część gminy wiejskiej Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków i część miasta Łuków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy miasta Łuków w powiecie łukowskim,
- gminy Leśna Podlaska, Rossosz, Łomazy, Konstantynów, Piszczac, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie, Terespol z miastem Terespol, Drelów, Międzyrzec Podlaski z miastem Międzyrzec Podlaski w powiecie białskim,
- powiat miejski Biała Podlaska,
- część gminy Siemień położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na zachód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,
- gminy Niedźwiada, Ostrówek i część gminy Firlej położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie lubartowskim,
- część gminy Piaski położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od wschodniej granicy gminy Piaski do skrzyżowania z drogą nr S12 i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od skrzyżowania dróg nr 17 i nr S12 przez miejscowość Majdan Brzezicki do północnej granicy gminy w powiecie świdnickim;
- gmina Fajslawice, Kraśniczyn, część gminy Krasnystaw położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw, miasto Krasnystaw i część gminy Łopiennik Górny położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 w powiecie krasnostawskim,
- gminy Dohobyców, Mircze i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 i miasto Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
- gmina Telatyn w powiecie tomaszowskim,
- część gminy Wojsławice położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wojsławice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
- gmina Grabowiec w powiecie zamojskim.

### PARTE III

#### 1. Lettonia

Le seguenti zone della Lettonia:

- Auces novada Ukru un Bēnes pagasti un Lielaucis pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104 un Vītiņu pagasta daļa uz Ziemeļiem no autoceļa P96,
- Brocēnu novada Cieceres un Gaiķu pagasts, Blīdenes pagasta daļa uz Dienvidiem no autoceļa A9, Remtes pagasta daļa uz rietumiem no autoceļa 1154 un P109, Brocēnu pilsēta,
- Dobeles novada Penkules pagasts un Zebrenes pagasta daļa uz Rietumiem no autoceļa P104,
- Jelgavas novada Jaunsvirlaukas, Valgundes, Kalnciema, Līvberzes pagasts,
- Kuldīgas novada Pelču, Snēpeles un Vārmes pagasts, Rumbas pagasta daļa uz dienvidiem no autoceļa P120, Kurmāles pagasta daļa uz austrumiem no autoceļa 1283 un 1290, un uz dienvidrietumiem no autoceļa P118,
- Neretas novada Mazzalves pagasts,




- Ozolnieku novada Salgales pagasts,
- Saldus novada Novadnieku, Kursišu, Zvārdes, Saldus, Zirņu, Lutriņu, Zaņas, Ezeres un Jaunlutriņu pagasts, Saldus pilsēta,
- Tērvetes novada Bukaišu pagasts,
- Vecumnieku novada Kurmenes pagasts.

## 2. Lituania

Le seguenti zone della Lituania:

- Akmenės rajono savivaldybė,
- Alytaus miesto savivaldybė,
- Alytaus rajono savivaldybė: Alytaus, Alovės, Butrimonių, Daugų, Nemunaičio, Pivašiūnų, Punios ir Raitininkų seniūnijos,
- Birštono savivaldybė,
- Jurbarko rajono savivaldybė: Girdžių, Juodaičių, Raudonės, Seredžiaus, Skirsnemunės, Šimkaičių ir Veliuonos seniūnijos,
- Joniškio rajono savivaldybė,
- Kauno rajono savivaldybė: Babtų, Čekiškės, Vilkijos ir Vilkijos apylinkių seniūnijos,
- Kaišiadorių rajono savivaldybė: Paparčių ir Žaslių seniūnijos,
- Kėdainių rajono savivaldybė: Dotnuvos, Jovainių, Kėdainių miesto, Krakių, Pelėdnagių ir Pernaravos seniūnijos,
- Kelmės rajono savivaldybė: Tytuvėnų seniūnijos dalis į rytus ir pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105 ir Tytuvėnų apylinkių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 157 ir į rytus nuo kelio Nr. 2105,
- Lazdijų rajono savivaldybė,
- Marijampolės savivaldybė: Degučių, Mokolų, Narto, Marijampolės seniūnijos,
- Mažeikių rajono savivaldybės: Laižuvos, Mažeikių apylinkės, Mažeikių, Reivyčių, Tirkšlių ir Viekšnių seniūnijos,
- Molėtų rajono savivaldybė: Dubingių, Giedraičių seniūnijos,
- Pakruojo rajono savivaldybė: Guostagalio seniūnija, Klovainių seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. 150, Linkuvos seniūnijos dalis į vakarus nuo kelio Nr. 151 ir kelio Nr. 211, Lygumų, Pakruojo, Pašvitinio, Rozalimo ir Žeimelio seniūnijos,
- Prienų rajono savivaldybė: Jiezno ir Stakliškių seniūnijos,
- Radviliškio rajono savivaldybė: Baisogalos seniūnijos dalis į rytus nuo kelio Nr. 144, Grinkiškio, Pakalniškių, Sidabravo, Skėmių seniūnijos, Šeduvos miesto seniūnijos dalis į šiaurę nuo kelio Nr. A9 ir į rytus nuo kelio Nr. 3417, Šaukoto ir Šiaulėnų seniūnijos,
- Raseinių rajono savivaldybė: Ariogalos, Betygalos, Pagojukų Šiluvos, Kalnųjų seniūnijos ir Girkalnio seniūnijos dalis į pietus nuo kelio Nr. A1,
- Šakių rajono savivaldybė: Gelgaudiškio, Kidulių, Plokščių ir Šakių seniūnijos,
- Šiaulių miesto savivaldybė,
- Šiaulių rajono savivaldybė,
- Širvintų rajono savivaldybė: Alionių seniūnija,
- Telšių rajono savivaldybė: Tryškių seniūnija,
- Trakų rajono savivaldybė,
- Varėnos rajono savivaldybė
- Vilniaus rajono savivaldybė: Paberžės sen.



### 3. Polonia

The following areas in Poland:

w województwie warmińsko-mazurskim:


- gminy Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia, Wilczęta i część gminy wiejskiej Braniewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr E28 i S22 w powiecie braniewskim,
- gminy Bartoszyce z miastem Bartoszyce, Górowo Iławeckie z miastem Górowo Iławeckie i Sępólno w powiecie bartoszyckim,
- gmina Młynary w powiecie elbląskim,
- część gminy Kiwity położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 i część gminy Lidzbark Warmiński położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 513 biegnącą od wschodniej granicy gminy do wschodniej granicy miasta Lidzbark Warmiński i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 511 w powiecie lidzbarskim,
- gminy Srokowo, Barciany i część gminy Korsze położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy łączącą miejscowości Kreliekijmy i Sątoczno i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sątoczno, Sajna Wielka biegnącą do skrzyżowania z drogą nr 590 w miejscowości Glitajny, a następnie na zachód od drogi nr 590 do skrzyżowania z drogą nr 592 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 592 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 590 w powiecie kętrzyńskim,
- gmina Budry i część gminy Węgorzewo położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od południowo-wschodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 650, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 63 do skrzyżowania z drogą biegnącą do miejscowości Przysań i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Przysań, Pniewo, Kamionek Wielki, Radziejewo, Dłużec w powiecie węgorzewskim,
- część gminy Banie Mazurskie położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 650 w powiecie gołdapskim,

w województwie podlaskim:


- gminy Dąbrowa Białostocka, Sidra, część gminy Nowy Dwór położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 670, część gminy Janów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 671 biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Janów i na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Janów, Trofimówka i Kizielany i część gminy Suchowola położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 8 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Suchowola, a następnie przedłużonej drogą łączącą miejscowości Suchowola i Dubasiewszczyzna biegnącą do południowo-wschodniej granicy gminy w powiecie sokólskim,
- gmina Giby, część gminy Krasnopol położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 i część gminy Sejny położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 653 oraz południowo - zachodnią granicę miasta Sejny i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 663 w powiecie sejneńskim,
- gmina Orla, część gminy Bielsk Podlaski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie bielskim,
- gminy Czyże, część gminy Dubicze Cerkiewne położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685, część gminy Kleszczule położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogi nr 685, a następnie nr 66 i nr 693 i część gminy Hajnówka położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 689 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 685 w powiecie hajnowskim,
- gmina Goniądz w powiecie monieckim

w województwie mazowieckim:

- gmina Nasielsk w powiecie nowodworskim,
- gmina Świercze i część gminy Winnica położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Bielany, Winnica i Pokrzywnica w powiecie pułtuskim,
- gmina Nowe Miasto w powiecie płońskim,
- gminy Domanice, Korczew, Paprotnia, Skórzec, Wiśniew, Mokobody, Siedlce, Suchożebry, część gminy Kotuń położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Nowa Dąbrówka, Pieróg, Kotuń wzdłuż ulicy Gorzkowskiego i Kolejowej do przejazdu kolejowego łączącego się z ulicą Siedlecką, Broszków, Zuków, część gminy Mordy położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 698 biegnącą od zachodniej granicy gminy do północno - wschodniej granicy gminy i część gminy Zbuczyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnowschodniej do południowej granicy gminy i łączącą miejscowości: Tarcze, Choja, Zbuczyn, Grodzisk, Dziewule i Smolanka w powiecie siedleckim,



- powiat miejski Siedlce,
  - gmina Siennica, część gminy Mińsk Mazowiecki położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącą od zachodniej granicy gminy do granicy miasta Mińsk Mazowiecki i na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy miasta Mińsk Mazowiecki łączącą miejscowości Targówka, Budy Barczackie do wschodniej granicy gminy, część gminy Cegłów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącą miejscowości Wiciejów, Mienia, Cegłów i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Cegłów, Skwarne i Podskwarne biegnącą do wschodniej granicy gminy i części gminy Latowicz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Stawek do skrzyżowania z drogą nr 802 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 802 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie mińskim,
  - gmina Kołbiel w powiecie otwockim,
  - gminy Parysów i Pilawa w powiecie garwolińskim,
- w województwie lubelskim:
- gminy Białopole, Dubienka, Chełm, Leśniowice, Wierzbica, Sawin, Ruda Huta, Dorohusk, Kamień, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny z miastem Rejowiec Fabryczny, Siedliszcze, Żmudź i część gminy Wojślawice położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Wojślawice do południowej granicy gminy w powiecie chełmskim,
  - powiat miejski Chełm,
  - gmina Siennica Różana część gminy Łopiennik Górny położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 i część gminy Krasnystaw położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 17 biegnącą od północno – wschodniej granicy gminy do granicy miasta Krasnystaw w powiecie krasnostawskim,
  - gminy Hanna, Hańsk, Wola Uhruska, Urszulín, Stary Brus, Wyrzyki i gmina wiejska Włodawa w powiecie włodawskim,
  - gminy Cyców, Ludwin, Puchaczów, Milejów i część gminy Spiczyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 829 w powiecie łużyńskim,
  - gmina Trawniki w powiecie świdnickim,
  - gminy Jabłoń, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Parczew, Sosnowica, część gminy Siemień położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 815 i część gminy Milanów położona na wschód od drogi nr 813 w powiecie parczewskim,
  - gminy Janów Podlaski, Kodeń, Sławatycze, Sosnowka, Tuczná i Wisznice w powiecie białskim,
  - gmina Ulan Majorat, część gminy wiejskiej Radzyń Podlaski położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północno-zachodniej granicy gminy i łączącą miejscowości Brzostówiec i Radowiec do jej przecięcia z granicą miasta Radzyń Podlaski, a następnie na zachód od linii stanowiącej granicę miasta Radzyń Podlaski do jej przecięcia z drogą nr 19 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 biegnącą od południowo zachodniej granicy gminy do granicy miasta Radzyń Podlaski, część gminy Borki położona na północno – zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie radzyńskim,
  - gminy Jeziorzany, Michów, Kock, Ostrów Lubelski, Serniki, Uścimów i część gminy Firlej położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 19 w powiecie lubartowskim,
  - gminy Adamów, Serokomla Wojcieszków, część gminy wiejskiej Łuków położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy przez miejscowość Wólka Świątkowa do północnej granicy miasta Łuków, a następnie na północ, zachód, południe i wschód od linii stanowiącej północną, zachodnią, południową i wschodnią granicę miasta Łuków do jej przecięcia się z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą od wschodniej granicy miasta Łuków do wschodniej granicy gminy wiejskiej Łuków, część miasta Łuków położona na zachód i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 63 biegnącą od północnej granicy miasta Łuków do skrzyżowania z drogą nr 806 i na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 806 biegnącą do wschodniej granicy miasta Łuków, część gminy Stanin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 807 i część gminy Krzywda położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w kierunku południowym i łączącą miejscowości Kożuchówka, Krzywda i Adamów w powiecie łukowskim;
  - gminy Horodło, Uchanie i część gminy wiejskiej Hrubieszów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 844 biegnącą od zachodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów do granicy miasta Hrubieszów oraz na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 74 biegnącą od wschodniej granicy miasta Hrubieszów do wschodniej granicy gminy wiejskiej Hrubieszów w powiecie hrubieszowskim,
  - gmina Baranów w powiecie puławskim,
  - gminy Nowodwór i Ulęż w powiecie ryckim,



w województwie podkarpackim:

- gminy Cieszanów, Lubaczów z miastem Lubaczów i część gminy Oleszyce położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od wschodniej granicy gminy przez miejscowość Borchów do skrzyżowania z drogą nr 865 w miejscowości Oleszyce, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 865 biegnącą w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą biegnącą w kierunku północno-zachodnim przez miejscowość Lubomierz - na północ od linii wyznaczonej przez tę drogę do skrzyżowania z drogą łączącą miejscowości Uszkowce i Nowy Dzików - na wschód od tej drogi w powiecie lubaczowskim.

#### 4. Romania

Le seguenti zone della Romania:

- Area of Bucharest,
- Constanța county,
- Satu Mare county,
- Tulcea county,
- Bacau county,
- Bihor county,
- Brăila county,
- Buzău county,
- Călărași county,
- Dambovita county,
- Galați county,
- Giurgiu county,
- Ialomița county,
- Ilfov county,
- Prahova county,
- Salaj county,
- Vaslui county,
- Vrancea county.


#### PARTE IV

#### Italia

Le seguenti zone dell'Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.».

18CE2218



# RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327 del 9 dicembre 2017)

Pagina 20, titolo:

*anziché:*

«REGOLAMENTO (UE) 2017/2226 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2017 che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011»

*leggasi:*

«REGOLAMENTO (UE) 2017/2226 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2017 che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011».

Pagina 25, considerando 32, penultima frase:

*anziché:*

«Per i cittadini di paesi terzi che sono familiari di un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ... e che non sono titolari della carta di soggiorno a norma della direttiva 2004/38/CE è opportuno ...»

*leggasi:*

«Per i cittadini di paesi terzi che sono familiari di un cittadino dell'Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ... e che non sono titolari della carta di soggiorno a norma della direttiva 2004/38/CE<sup>(3)</sup>, o di un permesso di soggiorno a norma del regolamento (CE) n. 1030/2002, è opportuno ...

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GUL 157 del 15.6.2002, pag. 1).»


Pagina 29, articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i):

*anziché:*

«i) sono familiari di un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra; e»

*leggasi:*

«i) sono familiari di un cittadino dell'Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra; e».



Pagina 30, articolo 2, paragrafo 3, lettera f):

*anziché:*

«f) ... titolari di un passaporto rilasciato dallo Stato della Città del Vaticano;»

*leggasi:*

«f) ... titolari di un passaporto rilasciato dallo Stato della Città del Vaticano o della Santa Sede;».

Pagina 30, articolo 2, paragrafo 4, lettera a):

*anziché:*

«a) sono familiari di un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra; e»

*leggasi:*

«a) sono familiari di un cittadino dell'Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra; e».

Pagina 30, articolo 11, paragrafo 1, lettera a):

*anziché:*

«a) sono familiari di un cittadino dell'Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra; e»

*leggasi:*

«a) sono familiari di un cittadino dell'Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall'altra; e».

Pagina 40, articolo 16, paragrafo 2, lettera d):

*anziché:*

«d) il numero del visto adesivo ... e la data di scadenza della validità del visto per soggiorno di breve durata, se del caso;»

*leggasi:*

«d) se del caso, il numero del visto adesivo ... e la data di scadenza della validità del visto per soggiorno di breve durata;».

Pagina 45, articolo 23, paragrafo 2, secondo comma:

*anziché:*

«... consultano il VIS in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2 bis, del regolamento (CE) n. 767/2008.»

*leggasi:*

«... consultano il VIS in conformità dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008.»

Pagina 52, articolo 35, paragrafo 6, secondo comma, prima frase:

*anziché:*

«... o è in possesso di un passaporto rilasciato dallo Stato della Città del Vaticano, informa ....»

*leggasi:*

«... o è in possesso di un passaporto rilasciato dallo Stato della Città del Vaticano o della Santa Sede, informa ....».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 9 del 1º febbraio 2018)

**18CE2219**

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-096) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 1 2 1 0 \*

€ 9,00

